



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

43693-21

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI  
FILIPPO CASA  
PALMA TALERICO  
ANTONIO CAIRO  
CARLO RENOLDI

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 759 - 2021  
UP<sup>8c</sup> 09/07/2021  
R.G.N. 12167/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

dalla parte civile REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

dalla parte civile SANZ BALDUVINO HORACIO RAFAEL NIPOTE ELSA HAYDEE

FERNANDEZ DE SANZ nato il 14/03/1983

dalla parte civile GAMBARO JULIO ALBERTO FIGLIO DI RAUL GAMBARO NUNEZ nato il  
15/12/1965

nel procedimento a carico di:

ARCE GOMEZ LUIS ( DECEDUTO) nato a SUCRE( BOLIVIA) il 10/06/1938

AGUIRRE MORA DANIEL (ARNOLDO) nato il 29/06/1931

ESPINOZA BRAVO PEDRO OCTAVIO nato il 19/08/1932

LUCO ASTROZA CARLOS nato il 11/11/1937

MARTINEZ GARAY MARTIN nato il 12/05/1933

MORALES BERMUDEZ (CERRUTTI) FRANCISCO nato il 04/10/1921

RUIZ FIGUEROA GERMÁN nato il 03/03/1928

BLANCO JUAN CARLOS nato il 19/06/1934

MATO NARBONDO PEDRO ANTONIO nato il 24/06/1941

ARAB FERNADEZ JOSE' RICARDO nato il 08/02/1940

GAVAZZO PEREIRA JOSE' HORACIO nato il 02/10/1939

LARCEBEAU AGUIRRE GARAY JUAN CARLOS nato il 29/04/1946

MAURENTE MATA LUIS ALFREDO nato il 01/03/1947

MEDINA BLANCO RICARDO JOSE' nato il 01/08/1948

RAMAS PEREIRA ERNESTO AVELINO nato il 07/01/1936  
SANDE LIMA JOSE' FELIPE nato il 15/04/1948  
SILVEIRA QUESADA JORGE ALBERTO nato il 20/09/1945  
SOCA ERNESTO nato il 24/08/1949  
VAZQUEZ BISIO GILBERTO VALENTIN nato il 20/08/1945  
TROCCOLI FERNANDEZ JORGE NESTOR nato il 20/03/1947

nel procedimento a carico di questi ultimi

inoltre:

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

GARCIA DOSSETTI SOLEDAD

ARTIGAS NILO DARDO DARIO

ARTIGAS NILO RUBEN ANIBAL

XAVIER MONICA PER FRENTE AMPLIO PARTITO CENTROSINISTRA URUGUAY

D'ELIA CARLOS RODOLFO

BORELLI CATTANEO MARIA GRACIELA

OSTIANTE SILVIA ELVIRA

MELONI AURORA

ALLEGRIINI CLAUDIA OLGA RAMONA

VINAS MARIA PAULA

VENTURELLI HUGO IGNACIO

BANFI MELONI VALERIA

SOBRINO COSTA PABLO SIMON

DONATO GUZMAN JAIME ANDRES

SANZ BALDUVINO AIDA AURORA COME NIPOTE DI AIDA CELIA SANZ FERNANDEZ

SANZ BALDUVINO AIDA AURORA NIPOTE DI ELSA HAYDEE FERNANDEZ LANZANI E

PABLO SIMON SOBRINO COSTA

SANZ BALDUVINO HORACIO RAFAEL COME NIPOTE DI AIDA CELIA SANZ FERNANDEZ

CASAL DE REY MARTHA

GUZMAN NUNEZ MARIANA

MIHURA MARIA CRISTINA

RECAGNO ANDRES

CAMPIGLIA MERCEDES

ENSENAT MARTA ALICIA

PIZARRO SIERRA LORENA SOLEDAD GLORIA PER AFDD

ENSENAT VALENTIN

NILA HEREDIA MIRANDA PER LA ASOFAMD

MOYANO ARTIGAS MARIA VICTORIA PER IL PADRE MOYANO ALFREDO

MOYANO ARTIGAS MARIA VICTORIA PER LA MADRE ARTIGA NILO DE MOUANO MARIA  
ASUNCION

ZAFFARONI ISLAS MARIANA

CANALES MAINO MARIANA

GAMBARO RAUL MARIO

VENTURELLI CEA MARIA PAZ

BANFI MELONI LETICIA PAULA

TELLIER DEL VALLE GUILLERMO LEON PER IL P.C.CH.

CANALES MAINO MARGARITA

SOBRINO BERARDI GRACIELA JULIET

DONATO GUZMAN MAURICIO CLAUDIO

DONATO GUZMAN NELSON ESTEBAN

DONATO GUZMAN IVAN PATRICIO

GOMEZ ROSANO NESTOR JULIO

STAMPONI ENRIQUETA CARMEN

CAMPIGLIA MARIA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

CISL

UIL

PARTITO DEMOCRATICO

ROMA CAPITALE

ABUELAS DE PLACA DE MAYO RAPP. DA ESTELA BARNES IN CARLOTTO

avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro GAETA,

che ha concluso chiedendo: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in  
relazione ai ricorsi degli imputati ARCE GOMEZ, MAURENTE MATA e GAVAZZO  
PEREIRA perché i reati loro ascritti sono estinti per morte degli imputati; il rigetto dei  
ricorsi di tutti gli altri imputati.

Per il ricorso dell'avv. Andrea SPERANZONI, il P.G. chiede l'annullamento della  
sentenza impugnata limitatamente alle omesse statuizioni relative al risarcimento del  
danno, con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice civile; chiede il rigetto dei ricorsi

proposti dagli avvocati Mario Antonio ANGELELLI e Raffaella DE VICO.

L'avv. FILIPPI SIMONA si associa alle conclusioni del PG e si riporta alle conclusioni depositate.

L'avv. MADEO ANTONELLO si associa alle conclusioni del PG e si riporta alle conclusioni depositate.

L'avv. PICCIONI DARIO si associa alle conclusioni del PG e si riporta alle conclusioni depositate.

L'avv. VENTRELLA LUCA conclude associandosi alle conclusioni del PG e alle proprie conclusioni depositate.

L'avv. SODANI PAOLO ANGELO si associa alla requisitoria del PG e si riporta alle conclusioni depositate.

L'avv. MANIGA GIANCARLO conclude riportandosi alle conclusioni scritte depositate.

L'avv. MEJIA FRITSCH si associa alle conclusioni del PG e conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati.

L'avv. SPERANZONI ANDREA si riporta alle conclusioni depositate.

L'avv. ANGELELLI MARIO ANTONIO si riporta alle conclusioni e note scritte.

L'avv. LIISTRO ALESSIA conclude associandosi alle richieste del PG e si riporta alle conclusioni depositate.

L'avv. SALERNI ARTURO conclude associandosi alle richieste del PG e chiede la conferma della sentenza.

L'avv. DE VICO RAFFAELLA conclude riportandosi alle conclusioni depositate e chiede, in ogni caso, che si specifichi che la sentenza di Appello ha già riconosciuto il diritto del suo assistito al risarcimento dei danni.

L'avv. ZACCAGNINI CARLO conclude riportandosi ai motivi del ricorso.

L'avv. BASTONI MARCO conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. MILANI LUCA conclude riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento.

L'avv. ROSATI ROBERTO chiede l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato.

L'avv. SALUCCI SAMANTA conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza ad altra sezione della Corte di Appello.

L'avv. GUZZO FRANCESCO SAVERIO si associa alle argomentazioni e alle difese dei colleghi che lo hanno preceduto, si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

## RITENUTO IN FATTO

**1.** Con sentenza pronunciata il 17 gennaio 2017, la III Corte di Assise di Roma dichiarava gli imputati Luis GARCIA MEZA TEJADA, Luis ARCE GOMEZ, Francisco MORALES BERMUDEZ (CERRUTTI), Pedro RICHTER PRADA, German RUIZ FIGUEROA, Juan Carlos BLANCO, Hernan Jeronimo RAMIREZ RAMIREZ e Rafael Francisco AHUMADA VALDERRAMA responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi: A1) (omicidio di Daniel Alvaro BANFI BARANZANO), B2) (omicidi di Gerardo Francisco GATTI, Maria Emilia ISLAS de ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ e Juan Pablo RECAGNO IBARBURU), G2) (omicidi di Luis Faustino STAMPONI CORINALDESI e Mafalda CORINALDESI de STAMPONI), I2) (omicidi di Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI e Lorenzo Ismael VIÑAS GIGLI, ciascuno assorbito nel delitto di cui all'art. 630, comma 3, cod. pen.), L1) (omicidio di Juan MONTIGLIO MURUA), M1) (omicidio di Omar Roberto VENTURELLI LEONELLI) e condannava, ciascuno, alla pena dell'ergastolo, disponendo l'isolamento diurno per la durata di due anni nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di RAMIREZ RAMIREZ e AHUMADA VALDERRAMA, con applicazione, a tutti i predetti, delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale per tutta la durata della pena e della pubblicazione, per estratto, della sentenza di condanna mediante affissione all'albo del Comune di Roma e nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di trenta giorni.

La Corte condannava, inoltre, gli imputati a risarcire il danno cagionato alle parti civili costituite, liquidato, in via equitativa, nella somma di euro 500.000,00 per ciascuna di loro, disponendo con separato provvedimento la liquidazione delle spese sostenute e richieste dalle parti stesse.

**1.1.** La Corte assolveva, invece, l'imputato Ricardo Eliseo CHAVEZ DOMINGUEZ dal reato a lui ascritto al capo D1) della rubrica per non aver commesso il fatto, nonché, ai sensi del capoverso dell'art. 530 cod. proc. pen., gli imputati: Daniel AGUIRRE MORA, Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO, Carlos LUCO ASTROZA, Orlando MORENO VASQUEZ, Manuel VASQUEZ CHAHUAN, Martin MARTINEZ GARAY, Pedro Antonio MATO NARBONDO, Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ, Josè Ricardo ARAB FERNANDEZ, Josè Horacio GAVAZZO PEREIRA, Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRREGARAY, Luis Alfredo MAURENTE MATA, Ricardo Josè MEDINA BLANCO, Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, Josè Felipe SANDE LIMA, Jorge Alberto SILVEIRA QUESADA, Ernesto SOCA e Gilberto Valentin VAZQUEZ BISIO dal delitto di omicidio, loro contestato, nei rispettivi capi di imputazione, per non avere commesso il fatto e proscioglieva i predetti dal reato di sequestro di persona, loro ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione.

**1.1.1.** I restanti imputati Sergio Victor ARELLANO STARK, Juan Manuel Guillermo CONTRERAS SEPULVEDA, Marcelo Luis MOREN BRITO, Luis Joaquin RAMIREZ PINEDA, Ivan Secundo PAULOS e Gregorio Conrado ALVAREZ ARMELLINO venivano prosciolti per essere i reati loro ascritti estinti a causa dei rispettivi decessi.

2. I primi giudici fondavano la propria decisione sulle prove testimoniali assunte (dichiarazioni dei familiari degli scomparsi, dei sopravvissuti alla prigionia e alle torture, esperti del periodo storico in oggetto) e sulla documentazione acquisita (documenti ufficiali delle commissioni di inchiesta istituite dai governi civili successivamente insediatisi nei vari paesi del Sud America e di organismi internazionali, interessatisi della sorte dei *desaparecidos*) e pervenivano alla conclusione che le forze militari dei regimi dell'America Latina, dopo l'instaurazione di sistemi dittatoriali con sospensione delle garanzie costituzionali, avevano commesso, nel corso degli anni '70, un elevato numero di gravissimi crimini nei confronti degli oppositori politici, molti dei quali cittadini italiani, residenti in Uruguay o rifugiati in Argentina o in altri paesi del Sud America.

La pesante azione repressiva delle opposizioni politiche e delle ideologie ritenute sovversive era stata attuata mediante operazioni illegali di arresto, sequestro, tortura, trasferimento all'estero, sparizione e soppressione fisica, con sistematicità e coordinamento tra i servizi di *intelligence* dei vari paesi aderenti al c.d. 'sistema Condor' o 'plan Condor', la cui esistenza era risultata accertata da plurime fonti documentali (provenienti anche dalla CIA).

Il Piano Condor consisteva in un accordo fra i governi di Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia, cui in seguito aderirono Perù (1978) e Brasile (1980), avente ad oggetto, agli inizi, lo scambio di informazioni riguardanti gli appartenenti ai movimenti di opposizione ai regimi dittatoriali che assunsero il potere nei Paesi del Cono sud dell'America latina e, successivamente, volto a consentire sequestri, torture e omicidi di rivoluzionari, oppositori o sedicenti tali, con l'accordo del Paese ospitante (ove la vittima si fosse rifugiata) e con garanzia di assoluta impunità.

La Corte di Assise precisava che gli imputati ARCE GOMEZ, MORALES BERMUDEZ e RUIZ FIGUEROA dovevano dichiararsi responsabili dei delitti di omicidio contestati al capo I2) siccome assorbiti, in ragione della disciplina vigente alla data del commesso reato, nei delitti di sequestro di persona (art. 630, comma 3, cod. pen.), mentre gli imputati BLANCO, RAMIREZ RAMIREZ e AHUMADA VALDERRAMA andavano ritenuti responsabili dei soli delitti di omicidio loro rispettivamente ascritti ai capi A1), B1), B2), G2), L1) e M1) e non anche dei concorrenti delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, perché questi ultimi risultavano estinti per intervenuta prescrizione.

**2.1.** Degli imputati giudicati in primo grado, alcuni appartenevano ai vertici del potere politico oppure dirigevano i servizi di sicurezza militari e civili dei Paesi che avevano sottoscritto il Piano Condor, altri componevano gli apparati operativi, coinvolti nei sequestri, nelle torture e nelle uccisioni.

Di questi, il primo giudice riteneva responsabili del delitto di omicidio volontario premeditato solamente le "figure apicali", cioè i vertici delle strutture gerarchizzate nella cornice di una dittatura militare, poiché da essi erano partiti gli ordini da cui scaturirono le conseguenti operazioni, che iniziavano con un sequestro di persona a scopo di estorsione e terminavano con l'uccisione della vittima (v. pag. 11 e ss. della sentenza di primo grado).

Con riguardo, invece, ai "quadri intermedi" o addirittura di basso rango, tratti a giudizio, la prima Corte, ancorché ne avesse ravvisato il sicuro coinvolgimento in "alcuni segmenti della vicenda" (l'individuazione dei bersagli, il sequestro e la tortura), ritenendo non raggiunta la prova della loro partecipazione negli omicidi, perveniva a decisione assolutoria.

**3.** Sugli appelli presentati dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dalle parti civili e dagli imputati (quattro di costoro, assolti in primo grado, presentavano impugnazione incidentale), la I Corte di Assise di Appello di Roma, disposta la separazione delle posizioni degli imputati nelle more deceduti RICHTER PRADA e GARCIA MEZA TEJADA, in riforma della prima decisione, dichiarava gli imputati MATO NARBONDO, GAVAZZO PEREIRA, ARAB FERNANDEZ, MEDINA BLANCO, MAURENTE MATA, SANDE LIMA, SOCA, RAMAS PEREIRA, SILVEIRA QUESADA, VAZQUEZ BISIO, TROCCOLI FERNANDEZ, LARCEBEAU AGUIRREGARAY, MARTINEZ GARAY, VASQUEZ CHAHUAN, MORENO VASQUEZ, AGUIRRE MORA, LUCO ASTROZA ed ESPINOZA BRAVO responsabili del delitto di omicidio volontario pluriaggravato continuato loro rispettivamente ascritto ai capi B1), D1) e I2) della rubrica e di omicidio volontario pluriaggravato loro rispettivamente ascritto ai capi d'accusa M1), N1) e O1) e condannava, ciascuno, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e alle pene accessorie di legge.

L'imputato BLANCO veniva assolto limitatamente al sequestro e all'omicidio di Mafalda CORINALDESI de STAMPONI ascrittigli al capo G2) della rubrica.

Nel resto, la sentenza appellata veniva confermata.

Seguivano le statuizioni nei confronti delle parti civili costituite.

**4.** La Corte territoriale dava atto, in primo luogo, della soluzione fornita alle questioni preliminari sollevate e delle altre pronunce interlocutorie adottate.

**4.1.** Per quel che qui rileva, veniva ritenuta infondata l'eccezione di mancanza di prova della cittadinanza italiana in capo alle vittime dei reati in contestazione e della irrivalenza della richiesta, postuma, di riconoscimento della cittadinanza, in considerazione del fatto che non erano stati dimostrati casi di rinuncia espressa allo *status* acquisito *iure sanguinis* e che le certificazioni attestanti la cittadinanza italiana dei *desaparecidos*, aventi natura dichiarativo-ricognitiva di una situazione di fatto preesistente, non apparivano inficiate da irregolarità di sorta.

**4.2.** Veniva, inoltre, rigettata la richiesta di traduzione dell'atto di appello del Procuratore generale, posto che l'art. 143 cod. proc. pen., che non prevede la traduzione di tale atto, non era suscettibile di interpretazione estensiva e che, comunque, gli imputati stranieri che non stavano partecipando attivamente al processo e si erano avvalsi della notificazione degli atti ai propri difensori non potevano subire alcun danno dalla mancata traduzione.

**4.3.** Veniva, ancora, respinta l'eccezione, dedotta da alcuni imputati, di omessa traduzione in lingua spagnola della sentenza di primo grado e degli atti di appello presentati da tutte le parti, perché la suddetta sentenza risultava ritualmente tradotta e regolarmente notificata, per posta certificata, a tutti gli imputati, mentre, come già detto, gli atti di appello non erano elencati dall'art. 143 cod. proc. pen. fra gli atti da tradurre.

**4.4.** Veniva, parimenti, respinta l'eccezione, reiterata in sede di discussione dal difensore degli imputati AGUIRRE MORA e LUCO ASTROZA, di omessa notifica all'avv. Monica MORISI della sentenza di primo grado, tradotta in lingua spagnola, inviata a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello a lei in uso, in quanto il predetto difensore, al momento della lettura del dispositivo, era sostituito da un collega e, quindi, doveva considerarsi presente; inoltre, i suoi assistiti, peraltro assolti, erano rimasti assenti per tutta la durata del processo di primo grado e, quindi, dovevano ritenersi rappresentati dal proprio difensore o dal suo sostituto; ancora, gli stessi non erano destinatari della notifica dell'estratto contumaciale, essendo in vigore, alla data della lettura del dispositivo, la nuova formulazione dell'art. 548 cod. proc. pen.; infine, l'8 ottobre 2018 era stato disposto il rinnovo della notifica al difensore di AGUIRRE MORA e LUCO ASTROZA degli atti di appello proposti da tutte le parti, sicché il suddetto legale era stato messo in condizione di presentare sia l'appello incidentale, per gli imputati assolti, sia i motivi aggiunti all'atto di appello principale in favore degli imputati condannati e, pertanto, non aveva più interesse a riproporre la questione.

**4.5.** Da ultima, veniva rigettata l'eccezione di violazione del divieto di *bis in idem*, dedotta da alcuni imputati già giudicati e condannati, per gli stessi fatti, in Uruguay.

Sul punto, i giudici del gravame si limitavano ad osservare che l'Uruguay non faceva parte dell'Accordo di Schengen e che non esisteva alcun obbligo di diritto internazionale consuetudinario cui lo Stato italiano doveva conformarsi, a mente dell'art. 10, comma 1, Cost., che imponesse l'applicazione del principio del *ne bis in idem* in campo internazionale.

**5.** Nel merito, la Corte dell'appello affermava di non condividere la sentenza impugnata con riguardo alle assoluzioni pronunciate, perché il primo giudice, pur avendo ampiamente riportato le dichiarazioni dei testimoni escussi e la documentazione ufficiale cui questi si erano richiamati, aveva omesso di considerare il restante compendio probatorio documentale in atti, avente ad oggetto i profili personali degli imputati, i compiti da questi svolti nel periodo considerato e l'articolazione degli apparati repressivi costituiti in ciascun Paese aderente al Piano Condor.

L'analisi che ne era conseguita aveva, pertanto, sofferto di incompletezza e le conclusioni raggiunte non avevano colto appieno il significato di quanto acquisito, rivelandosi frettolose e contraddittorie con le, pur corrette, premesse enunciate.

**5.1.** La peculiarità di tale situazione processuale, ad avviso della Corte di secondo grado, la esonerava dall'obbligo, sancito dalla giurisprudenza sovranazionale e di legittimità in caso di *reformatio in peius* della sentenza assolutoria di primo grado, di procedere a rinnovare, anche solo parzialmente, l'istruttoria dibattimentale, posto che, nel caso di specie, non si trattava di dover (ri)valutare, sotto il profilo dell'attendibilità, prove dichiarative ritenute decisive, ma di fornire "una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata" (v. i richiami giurisprudenziali operati alle pagg. 26-27 della sentenza di secondo grado).

Nessuna violazione dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. era ipotizzabile, dal momento che non potevano costituire prove decisive suscettibili di rinnovazione gli apporti



dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, fosse destinato a combinarsi "con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità" (cita Sez. 6, n. 34541 del 12/3/2019, Rv. 276691).

Consapevole dello specifico onere motivazionale incombente al giudice di appello nel caso di riforma di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, costituito dalla "forza persuasiva superiore" del suo argomentare, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, la Corte capitolina, concludendo sul punto, si riprometteva di considerare *ex novo* e nella loro interezza le prove testimoniali assunte in primo grado unitamente alle prove documentali già in atti, a suo avviso trascurate dal giudice di primo grado, e a quelle prodotte e acquisite nel giudizio di secondo grado.

**6.** I giudici del gravame procedevano, quindi, ad esporre le ragioni che determinarono la nascita del Piano Condor e dell'apparato di *intelligence* e repressivo che venne conseguentemente predisposto da ciascun Paese aderente all'accordo (pagg. 29-40), per poi passare in rassegna, nella loro ricostruzione fattuale, gli omicidi oggetto del procedimento (pagg. 40-58).

L'esposizione proseguiva con l'esame delle prove dichiarative e documentali raccolte, a carico di ciascun imputato, nei due gradi di giudizio (pagg. 58-97), precisandosi che il solo TROCCOLI FERNANDEZ era chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Convenzione per l'extradizione dei delinquenti, sottoscritta tra Italia e Uruguay, a Roma, il 14 aprile 1879 (Ordine di esecuzione con R.D. 14 agosto 1881, n. 391, in G.U. 27 settembre 1881, n. 225, entrata in vigore il 17 aprile 1881), come da Rogatoria Prot. 1/09 (Note 7/09 e 8/09 della Repubblica Orientale dell'Uruguay del 13.1.2009), anche del sequestro e della morte di venti cittadini uruguaiani, in maggioranza militanti dei GAU (*Grupos de acción unificadora*), avvenuti tra il 21 dicembre 1977 e il 3 gennaio 1978.

**7.** Nelle conclusioni rassegnate in base al compendio probatorio esaminato, la Corte di Assise di Appello osservava che il Piano Condor, stipulato tra Paesi dell'America latina governati da dittature militari, aveva avuto l'effetto di creare una situazione di omogeneità, tra i suddetti Paesi, quanto alla lotta condotta contro gli oppositori, sia per la circolazione delle informazioni sugli appartenenti a ciascun gruppo rivoluzionario sia per la collaborazione creatasi, in forza della quale ciascun Paese poteva arrestare i propri residenti, ovunque fossero riparati, avvalendosi dell'ausilio del Paese ospitante e con garanzia di totale impunità.

Tale situazione decretò l'efficacia e l'incisività dell'azione di contrasto ai gruppi di opposizione, che si realizzò su vastissima scala, arrivando ad annientare alcune delle formazioni rivoluzionarie (GAU, AMS e la struttura clandestina esistente, all'inizio del 1979, del PCU) e rese del tutto inutile l'emigrazione degli esuli da un Paese all'altro del Cono sud dell'America latina, poiché il sistema di informazione e di collaborazione, sussistente tra i vari Paesi aderenti, consentì di controllarne gli spostamenti e di eseguire gli arresti anche fuori del Paese di origine.

**7.1.** Sottolineavano i giudici dell'appello che a volere tutto questo furono i capi politici e militari dei Paesi interessati, i quali formalizzarono il Piano Condor con le note finalità, dando, così, veste ufficiale e sistematica a un'attività di collaborazione che durava già dal 1974 ed ebbe a estendersi e a consolidarsi negli anni successivi.

La fase esecutiva si realizzò, da un lato, attraverso la deviazione di istituzioni, già esistenti, dagli obiettivi ufficiali per i quali erano state create e, dall'altro, mediante l'istituzione di apparati *ad hoc* per lo svolgimento dell'attività di *intelligence* e repressiva.

**7.2.** Le evidenze del processo avevano dimostrato che il personale di questi organismi era solito operare in stretto contatto con i vertici militari e con i capi dei governi del Paese di appartenenza con i quali condivideva gli "ideali", dai quali riceveva le direttive e ai quali forniva periodiche relazioni sull'andamento dell'attività repressiva che organizzava in piena autonomia, avvalendosi di collaboratori fidati.

Alcuni di essi, inoltre, rivestivano, al contempo, l'incarico di ufficiali di collegamento con i corrispondenti apparati dei Paesi amici, in attuazione di quella collaborazione e circolazione di informazioni, di cui si è detto, e che accompagnò l'attività repressiva in esame.

Del resto, ad avviso della Corte di merito, era ragionevole ritenere che gli ideatori del Piano Condor, individuato l'obiettivo da raggiungere, si affidassero, per la sua realizzazione, a persone di provata fiducia che ne condividessero gli intenti e che sapessero tradurre in atto quanto da loro teorizzato e, poiché l'attività repressiva era stata pensata su larga scala, la sua esecuzione richiedeva, necessariamente, autonomia nella scelta dei tempi, dei luoghi di intervento e delle persone da colpire (purché appartenenti ai gruppi di opposizione oggetto di attenzione), ampiezza di poteri, spirito di iniziativa e capacità di fronteggiare gli imprevisti per assicurare il successo dell'operazione che si fondava, sostanzialmente, sulla sorpresa della vittima e sulla celerità dell'arresto.

**7.2.1.** La diversa opinione, dunque, secondo cui tutti i soggetti non appartenenti ai vertici politici e militari ma che, a vario titolo, erano inseriti nel meccanismo di repressione, pur senza avere commesso, materialmente, gli omicidi, avessero un'autonomia limitata all'arresto della vittima, ignorandone la sorte ultima, non aveva trovato riscontro in atti, anzi era stata smentita dalle prove raccolte ed era, logicamente, da scartare, perché un meccanismo così predisposto avrebbe presentato lentezza nella sua esecuzione, imprecisione e, in definitiva, scarsi risultati.

Al contrario, era stato provato che l'attività repressiva venne condotta con perizia, determinazione e ottenne un risultato notevole in termini di numero delle vittime.

**7.2.1.1.** In altre parole, gli imputati definiti dal primo giudice "quadri intermedi" erano tutt'altro che subalterni e ignari di quanto stava accadendo, ma, al contrario, pur dipendenti, nella scala gerarchica, dai vertici militari e dai capi di governo, andavano considerati come i loro più stretti collaboratori, costituivano un'*élite* stabile e immutabile nella sua composizione e ricoprivano ruoli di rilievo all'interno dell'*intelligence* e delle strutture di coordinamento e repressione della lotta sovversiva, dotati, come detto, di autonomia decisionale nell'organizzazione di operazioni, mezzi, uomini e risorse economiche.

Costoro, dunque, conoscevano l'obiettivo perseguito dai loro superiori ed erano consapevoli di concorrere, con l'individuazione delle singole persone da arrestare, al conseguimento del risultato.

Notavano i Giudici di secondo grado che, nei centri di detenzione, anche i detenuti erano coscienti della sorte loro riservata, sia in forza delle informazioni esplicite che ricevevano dagli stessi carcerieri, sia in forza delle modalità, anche temporali, con le quali venivano condotti via dal centro senza più farvi ritorno.

**7.3.** Per contro, sporadici interventi dei vertici, di revoca dell'ordine di uccisione, potevano avvenire a fronte di specifiche e sopravvenute esigenze, come esemplificato dalla deposizione resa dal teste, poi deceduto, Alvaro NORES MONTEDONICO (pag. 29 della sentenza di primo grado, nella sezione riguardante i reati rubricati sub B1/B2; riprodotta alle pagg. 101-103 della decisione impugnata).

Evidenziava la Corte territoriale che da tale deposizione il Giudice di primo grado aveva estrapolato la frase: "*I trasferimenti potevano avvenire soltanto con l'autorizzazione del generale PRANTL, capo del SID uruguayano*" per affermare che, nell'ambito della programmata repressione dei gruppi di opposizione, le uccisioni dei singoli dissidenti erano decise solamente dai vertici e non dai "quadri intermedi" che non avevano alcuna autonomia.

La lettura dell'intera deposizione induceva a formulare, invece, la conclusione esattamente opposta, e cioè che la decisione di eliminare tutti i detenuti del centro clandestino di detenzione (i quali, per questo scopo, erano stati ivi internati) poteva essere modificata, con riguardo ad alcuni di essi, eccezionalmente e solo su ordine del capo del SID uruguayano (generale PRANTL) a fronte di specifiche condizioni sopravvenute (come, ad esempio, nel caso del teste MONTEDONICO, l'intervenuta collaborazione, dopo i primi giorni di tortura, di sua sorella Maria del Pilar, anch'essa detenuta), il che appariva in linea con quanto emerso dal compendio probatorio illustrato e doveva indurre a concludere che solo nella deposizione del teste MONTEDONICO il termine "trasferimento" era stato utilizzato nel senso del suo significato proprio e non in quello, convenzionalmente attribuitogli, di uccisione.

**7.4.** Né contraddiceva tale conclusione, in ordine ai poteri e alle conoscenze dei c.d. "quadri intermedi", la "compartimentazione" evocata dal giudice di primo grado.

Ed invero, il ricorso alla segretezza e all'anonimato doveva ritenersi comprensibile perché tutelava quanti operavano, nelle diverse divisioni, in condizione di illegalità, ma ciò non escludeva affatto, anzi confermava, la loro consapevolezza degli obiettivi perseguiti.

**7.5.** Ciò posto, escludevano i Giudici dell'appello che gli imputati, definiti "quadri intermedi", potessero invocare fondatamente le cause di giustificazione dell'adempimento del dovere e dell'aver agito in stato di necessità.

L'applicazione della prima esimente andava esclusa sia perché, in generale, non applicabile in favore di chi aveva agito in esecuzione di un ordine illegittimo impartitogli dal superiore gerarchico, sia perché, nel caso di specie, si era dimostrato che gli imputati non erano semplici

subordinati ai propri superiori, ma godevano di autonomia decisionale nello svolgimento dei rispettivi incarichi, il che rendeva, in ogni caso, incompatibile la prospettata esimente.

Nemmeno ricorreva lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., perché, come emerso dalla posizione dell'imputato assolto CHAVEZ DOMINGUEZ (illustrata a pag. 42 della motivazione), questi venne più volte sottoposto solo ad arresti semplici per il rifiuto di ottemperare agli ordini dei suoi superiori. Secondo la Corte romana, quindi, gli imputati definiti "quadri intermedi", se avessero disubbidito agli ordini, non avrebbero corso rischio di vita, ma, al più, sarebbero incorsi in responsabilità disciplinari e sarebbero stati penalizzati nell'avanzamento delle rispettive carriere, con conseguente inconfigurabilità di un "danno grave alla persona" quale presupposto applicativo della scriminante.

In ogni caso, nessuno degli imputati interessati aveva assolto all'onere di allegazione ad esso incombente, avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione.

**8.** La Corte medesima esprimeva, poi, il convincimento che la vicenda, come ricostruita, andasse inquadrata nell'istituto del concorso di persone nel reato continuato, perché tutti i partecipanti, secondo le rispettive posizioni rivestite (ovvero i vertici politici e militari attraverso l'ideazione del Piano Condor e i restanti imputati operando sia nella imprescindibile fase di raccolta e elaborazione e scambio delle informazioni, sia in quella, concreta, dell'arresto, detenzione e tortura delle vittime), contribuirono alla realizzazione dell'evento lesivo (morte delle vittime).

E infatti, nel periodo considerato era avvenuto un continuo scambio di informazioni sull'andamento dell'attività repressiva tra i vertici, i militari adibiti alle diverse divisioni del servizio di *intelligence* e i militari che eseguivano gli operativi (arresti), nonché tra questi e i "colleghi" ricoprenti i medesimi incarichi negli altri Paesi aderenti al Piano Condor.

La detenzione delle vittime nei centri clandestini costituiva un passaggio obbligato, nella direzione dell'obiettivo finale (omicidio), per il duplice scopo di acquisizione di informazioni che avrebbero ampliato il campo della repressione e di neutralizzazione delle vittime, impedita, a causa delle torture subite, a opporre una qualsiasi resistenza o ad organizzare una fuga.

Sebbene le vittime MONTIGLIO e VENTURELLI fossero state uccise in un periodo precedente alla formalizzazione del Piano Condor (che, sostanzialmente, estese, agli altri Paesi aderenti, l'attività, sistematica e organizzata, di repressione dei gruppi di opposizione ai regimi dittatoriali, avviata in Cile nel 1973), doveva ugualmente ravvisarsi il reato concorsuale per i rispettivi imputati, perché le loro condotte non si esaurirono nella repressione del singolo soggetto, ma si esplicarono nel più vasto contesto repressivo della soppressione (con il concorso dei materiali esecutori degli omicidi) di tutti gli oppositori al regime dittatoriale insediatosi con la forza.

**8.1.** Escludeva, per converso, la Corte di Assise di Appello che la vicenda potesse inquadrarsi nello schema dell'associazione per delinquere (reato, peraltro, non contestato), atteso che il Piano Condor costituì solo un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto specifico di eliminazione di una limitata categoria di vittime, ancorché non nominativamente o personalmente individuate, senza alcuna creazione di un sodalizio stabile,

tra i Paesi aderenti, orientato verso futuri crimini solo genericamente e astrattamente previsti, che durasse oltre la necessità contingente di eliminare i rispettivi oppositori politici.

Nemmeno il numero elevato di vittime dimostrava l'esistenza di un'associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati perché, come chiarito dalla giurisprudenza, ogni volta che i bersagli da colpire siano individuati in funzione dell'appartenenza a specifici gruppi di opposizione ricorre l'ipotesi del c.d. mandato in bianco, che rimane sempre nell'ambito del concorso di persone nel reato (cita Sez. 1, n. 48590 del 17/10/2017, Rv. 271551).

**8.1.1.** In forza dell'enunciato principio, la Corte di merito perveniva alla conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato peruviano Francisco MORALES BERMUDEZ e dell'imputato boliviano Luis ARCE GOMEZ, osservando che, sebbene, nei casi CAMPIGLIA e VIÑAS, gli arresti delle vittime fossero avvenuti, nel 1980, in un Paese diverso dal Perù e dalla Bolivia (e, segnatamente, in Brasile) ad opera del Battaglione 601 argentino, il contributo causale all'evento andava individuato, riguardo ai vertici politici dei due menzionati Paesi, nell'adesione al Piano Condor (avvenuta nel 1978 per il Perù e nel 1975 per la Bolivia) e nella conseguente predisposizione di mezzi e uomini per attuare l'obiettivo di eliminare i gruppi di opposizione al regime.

Inoltre, doveva considerarsi, sul punto, che l'adesione della Bolivia e del Perù al Piano Condor aveva escluso questi Paesi dal novero degli osservatori internazionali che non condividevano i metodi repressivi utilizzati, all'epoca, dai regimi dittatoriali dell'America Latina, contribuendo, concretamente, a rafforzare la determinazione dei Paesi aderenti che poterono contare sul contributo efficiente degli altri due.

**9.** La Corte capitolina passava, quindi a esaminare il contributo causale fornito dagli imputati alla realizzazione dell'obiettivo delittuoso finale, mettendo a fuoco, per ciascuno di essi, gli incarichi rivestiti e le funzioni in concreto svolte sia in ambito politico e/o militare, sia negli organismi di *intelligence*, sia nelle strutture clandestine dove vennero detenute e torturate le vittime sequestrate.

**10.** Tutti gli imputati citati dovevano, dunque, rispondere - ad eccezione di VALDERRAMA e RAMIREZ RAMIREZ, chiamati a rispondere di un solo omicidio ciascuno - del delitto di omicidio volontario premeditato continuato, perché le uccisioni non furono mai frutto di determinazioni subitane, motivate da situazioni contingenti, ma il risultato di un'accurata pianificazione, protrattasi nel tempo, senza soluzione di continuità, regolarmente rivalutata per migliorarne l'efficienza e confermata nelle sue linee, con predisposizione di mezzi e uomini e di una capillare rete di informazioni tra i vari Paesi aderenti al Piano Condor, per favorire l'agire congiunto delle forze militari di ciascun Paese, fino all'eliminazione finale, di qualunque appartenente ai gruppi di opposizione al regime.

**10.1.** Venivano, inoltre, ravvisate, per tutti gli imputati, le circostanze aggravanti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 9 dell'art. 61 cod. pen., perché essi abusarono dei poteri loro conferiti dalle cariche rivestite e, in contrasto con i fini istituzionali cui tali poteri erano connessi, ricorsero a prolungate e reiterate sedute di tortura che determinarono sofferenze aggiuntive nelle persone

illecitamente strappate alla loro vita e all'affetto dei loro cari (Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, dep. 8/5/2018, Rv. 272827); sottrassero i bambini appena nati alle detenute che avevano partorito nei centri di detenzione; minacciarono Juan MONTIGLIO MURUA (capo L1, non oggetto di ricorso) e i suoi compagni di farli schiacciare da un carro armato davanti al quale erano stati fatti sdraiare, a terra, legati mani e piedi, agendo con particolare efferatezza e malvagità; ricorsero, per il tramite di esecutori materiali, rimasti ignoti, all'uccisione sistematica dei sequestrati, in conformità al progetto originario e anche per non incorrere nelle inevitabili responsabilità che sarebbero conseguite se avessero lasciato liberi i prigionieri.

Le circostanze aggravanti di cui ai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 61 cod. pen., espressamente richiamate dagli artt. 576 comma 1, n. 1, e 577 comma 1, n. 4, cod. pen., comportavano, insieme alla premeditazione, l'applicazione dell'ergastolo per il reato di omicidio volontario.

**10.2.** Con riferimento agli imputati ARCE GOMEZ, MORALES BERMUDEZ e RUIZ FIGUEROA, la Corte di Assise di Appello mostrava di non condividere la riqualificazione, operata dal primo Giudice, dell'originaria imputazione di omicidio volontario e di sequestro di persona pluriaggravati in quella, strutturata come fattispecie complessa (art. 84 cod. pen.), di omicidio assorbito nel delitto di cui all'art. 630, comma 3, cod. pen., atteso che l'uccisione di CAMPIGLIA e VIÑAS, avvenuta nel 1980, non era stata differente, quanto a ideazione, programmazione ed esecuzione, dagli altri omicidi, commessi negli anni 1974, 1976, 1977 e 1978, poiché anche gli ultimi due scomparsi, come tutti gli altri, furono arrestati illegittimamente, deportati in centri di detenzione clandestini, sottoposti a tortura e infine uccisi.

La criticata riqualificazione, tra l'altro, non avrebbe potuto conciliarsi con l'aggravante della premeditazione, pure riconosciuta in primo grado (Sez. 1, n. 5073 del 24/3/1986, Rv. 173004).

Secondo la Corte del gravame, nel caso in cui l'intento degli agenti, fin dall'origine, fosse stato l'omicidio e sull'esecuzione di un siffatto reato si fosse innestata una vicenda estorsiva e l'eventuale privazione della libertà personale fosse stata strumentale all'uccisione, avrebbero dovuto ravvisarsi due distinte ipotesi di reato in concorso tra loro: il delitto di omicidio volontario e quello di sequestro di persona ed estorsione.

Malgrado l'originaria imputazione prevedesse, appunto, detta ipotesi concorsuale e gli imputati avessero avuto la possibilità di difendersi sul punto, il ritorno alla prima contestazione, dopo la riqualificazione operata dal giudice di primo grado, avrebbe portato alla trasformazione dell'evento morte da aggravante del sequestro di persona a reato autonomo, aggravato dalla premeditazione, e alla rivalutazione dell'elemento psicologico da dolo eventuale a dolo diretto, con un aggravio della posizione degli imputati; gli stessi, infatti, malgrado il mantenimento della pena dell'ergastolo, (prevista sia per il delitto di cui all'art. 575 cod. pen. pluriaggravato sia per il delitto di cui all'art. 630, comma 3, cod. pen.) si sarebbero trovati a rispondere non più di un solo reato (complesso), ma di due distinte e autonome ipotesi delittuose (sebbene quella di sequestro di persona estinta per prescrizione).

In assenza di impugnazione, sul punto, da parte dei rappresentanti della pubblica accusa, ritenevano, pertanto, preclusa, i giudici dell'appello, la possibilità di procedere alla

riqualificazione del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dall'evento morte, nei due delitti di omicidio volontario pluriaggravato e di sequestro di persona a scopo di estorsione, anch'esso pluriaggravato.

Da ciò conseguiva la conferma della pronuncia di condanna appellata nei confronti degli imputati ARCE GOMEZ, MORALES BERMUDEZ e RUIZ FIGUEROA.

**10.3.** Spiegava, poi, la Corte capitolina che, con riguardo all'imputato BLANCO, doveva emettersi sentenza di assoluzione, per non avere commesso il fatto, limitatamente all'omicidio di Mafalda CORINALDESI, perché non avvenuto nell'ambito dell'esecuzione del Piano Condor, ma su iniziativa autonoma delle autorità argentine, attuata per interrompere le ricerche avviate dalla donna all'indomani della scomparsa di suo figlio Luis Faustino STAMPONI CORINALDESI.

L'omicidio di quest'ultimo, viceversa, avvenne in attuazione del Piano Condor e, pertanto, in relazione ad esso (capo G2 della rubrica) e a quelli contestati ai capi A1 e B1/ B2, andava confermata la sentenza di condanna di primo grado.

**11.** Tutti gli imputati dichiarati responsabili venivano condannati, in solido, al risarcimento del danno cagionato alle parti civili.

Per quel che qui interessa, va evidenziato che la Corte di secondo grado riconosceva, anzitutto, il diritto al risarcimento del danno alle sole parti civili appellanti contro la sentenza di assoluzione di primo grado, ritenendo, in mancanza di impugnazione sul punto, la sopravvenuta acquiescenza alla decisione di primo grado (citava Sez. 5, n. 4356 del 16/11/2012, dep. 2013, Rv. 254389).

In secondo luogo, affermava di dovere accedere solamente alla richiesta di provvisoria, nel caso in cui la parte ne avesse fatto espressa menzione nelle proprie conclusioni, quale acconto del maggior danno, anche morale, che il giudice civile avrebbe reputato accertato nella sede competente.

Infine, decideva di tenere distinte le costituzioni di parte civile presentate nei confronti degli imputati TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU AGUIRREGARAY da quelle presentate solo nei confronti del primo imputato.

**12.** Avverso la suddetta decisione hanno proposto ricorso gli imputati Luis ARCE GOMEZ (avv. Anixia Torti), Daniel AGUIRRE MORA, Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO e Carlos LUCO ASTROZA (ricorso congiunto sottoscritto dal difensore avv. Marco Bastoni), Juan Carlos BLANCO, Francisco MORALES BERMUDEZ (CERUTTI), German RUIZ FIGUEROA, Martin MARTINEZ GARAY e Josè Ricardo ARAB FERNANDEZ (ricorso congiunto sottoscritto dal difensore avv. Luca Milani), Josè Horacio GAVAZZO PEREIRA, Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRREGARAY, Luis Alfredo MAURENTE MATA e Pedro Antonio MATO NARBONDO (ricorso congiunto sottoscritto dal difensore Carlo Zaccagnini), Ricardo Josè MEDINA BLANCO, Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, Josè Felipe SANDE LIMA, Jorge Alberto SILVEIRA QUESADA, Ernesto SOCA e Gilberto Valentin VAZQUEZ BISIO (ricorso congiunto sottoscritto dal difensore avv. Samanta Salucci), e, infine, Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ (avv. Francesco Saverio Guzzo).

Hanno, inoltre, proposto ricorso le parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay (nei confronti degli imputati MATO NARBONDO, ARAB FERNANDEZ, GAVAZZO PEREIRA, LARCEBEAU AGUIRREGARAY, MAURENTE MATA, MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SOCA, VAZQUEZ BISIO e TROCCOLI FERNANDEZ), Horacio Rafael SANZ BALDUVINO, quale nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ (nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ) e Julio Alberto GAMBARO, quale figlio di Raùl GAMBARO NUÑEZ.

Hanno depositato memorie:

- l'avv. Andrea Speranzoni, quale difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay (ricorrente), Graciela SOBRINO BERARDI e Leticia Paula BANFI MELONI (non ricorrenti);

- l'avv. Giancarlo Maniga, nell'interesse delle parti civili costituite Aurora MELONI (per il caso BANFI sub capo A1), Claudia ALLEGRINI e Paola VIÑAS (per il caso VIÑAS GIGLI sub capo I2), Hugo Ignacio VENTURELLI (per il caso VENTURELLI sub capo M1) e per l'ente intervenuto Regione Emilia-Romagna;

- l'avv. Nicola Brigida, nell'interesse della parte civile Maria Paz VENTURELLI CEA (caso VENTURELLI sub capo M1).

**13.** Verranno per prime esposte le censure aventi ad oggetto temi specifici affrontati da più ricorrenti.

**13.1.** Censure sul tema della prova della cittadinanza italiana delle vittime.

Nel ricorso congiunto proposto dagli imputati GAVAZZO PEREIRA, LARCEBEAU AGUIRREGARAY, MAURENTE MATA e MATO NARBONDO (capi B1-B2 e D1), si contesta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Assise di Appello per aver applicato al caso di specie, in violazione del principio di irretroattività, la legge n. 91 del 1992 anziché la legge n. 555 del 1912 vigente all'epoca dei fatti.

Detta ultima legge prevedeva eventi interruttivi del diritto di cittadinanza italiana, dato normativo che, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe revocato in dubbio la sussistenza del requisito in parola in capo alle persone offese.

Ad esempio, il combinato disposto degli artt. 8 e 12 stabiliva che, ove il genitore avesse perduto la cittadinanza italiana prima della nascita del figlio, non sarebbe più stato in grado di trasmettergliela, sicché il figlio sarebbe divenuto straniero. Ancora, la eventuale rinuncia alla cittadinanza poteva derivare dall'accettazione di impieghi a servizio di Governi esteri o dallo svolgimento del servizio militare per una potenza estera.

Ci si duole in ricorso che la verifica di tali eventi interruttivi non sia stata oggetto di scrutinio da parte dell'Accusa, né di motivazione da parte del Giudicante, che ne aveva eluso il vaglio applicando la legge errata.

Sotto altro profilo, si rileva che l'Accusa abbia desunto esclusivamente dai certificati anagrafici reperiti negli schedari tenuti presso il Consolato italiano di Montevideo (Uruguay) la cittadinanza dei *desaparecidos* e che le Corti di merito abbiano ritenuto tale documentazione, vetusta e non aggiornata, sufficiente per costituire prova della loro nazionalità italiana.



La illogicità della motivazione, a detta dei ricorrenti, si sarebbe risolta nell'inosservanza di disposizioni di legge extrapenale e processual-penalistica: l'art. 8 d.lgs. n. 71/2011 ("*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246*"), secondo il quale le informazioni contenute nei succitati schedari non costituiscono effettiva prova della cittadinanza italiana ("*L'iscrizione di un connazionale nello schedario è subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova*"); l'art. 193 cod. proc. pen., che vincola il giudice al rispetto dei limiti di prova previsti in materia di stato di famiglia e di cittadinanza e, dunque, al rispetto di uno scrutinio serio ed approfondito circa l'efficacia probatoria delle certificazioni *de quibus*.

In conclusione, la motivazione sul punto doveva considerarsi: illogica, laddove aveva ancorato la validità probatoria dei certificati ad un vaglio preventivo al rilascio da parte dell'Autorità consolare; apparente, laddove non si era confrontata con le disposizioni richiamate dalla difesa, quanto meno per escluderne l'applicazione nel caso di specie.

Nel ricorso congiunto proposto dagli imputati AGUIRRE MORA, ESPINOZA BRAVO e LUCO ASTROZA (capi M1, N1, O1), si contesta la irregolarità della procedura amministrativa adottata per la dichiarazione di cittadinanza per difetto di legittimazione del richiedente, in quanto persona diversa dall'interessato.

Analoghe censure sulla irregolarità della procedura amministrativa seguita per dimostrare la cittadinanza italiana in capo alle vittime vengono mosse nel ricorso di TROCCOLI FERNANDEZ (capo D1), in cui viene contestata la natura dichiarativo-ricognitiva di una situazione di fatto già esistente, attribuita dalla Corte di merito alla certificazione rilasciata dal Consolato italiano di Montevideo, non essendo stata accertata l'esistenza della cittadinanza italiana in capo ai *desaparecidos*.

**13.2. Censure sulla omessa rinnovazione istruttoria in violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.**

Nel ricorso di GAVAZZO PEREIRA + 3 (pagg. 7-10) si deduce che la nuova valutazione della prova documentale (dovuta per l'incompleta disamina della stessa da parte del primo giudice), adotta, per evitare la rinnovazione, dalla Corte di secondo grado, non escludeva che quest'ultima avesse operato una rivalutazione delle prove testimoniali: invero, ad avviso dei ricorrenti, il processo *de quo* era fondato interamente su prove orali, rispetto alle quali i documenti avevano avuto solo un ruolo di supporto e non sarebbero bastati, da soli, a ribaltare la pronuncia assolutoria.

La motivazione andava censurata laddove aveva negato, al solo fine di eludere il disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la palese rivalutazione dell'attendibilità delle prove dichiarative effettuata.

La diversa valutazione in secondo grado di testimonianze non rinnovate aveva inficiato, pertanto, la necessaria formazione della prova nel contraddittorio delle parti e la pronuncia di una decisione "giusta".

Nel ricorso vengono indicate, in particolare, come testimonianze ritenute decisive per l'assoluzione in primo grado dei ricorrenti a causa del loro ruolo subordinato, quelle rese dalla consulente del P.M. BARRERA, da Carlos OSORIO e da Alvaro NORES MONTEDONICO: soprattutto per quest'ultimo, leggendo pag. 100 della sentenza della Corte di Assise di Appello, si evinceva, a detta dei ricorrenti, come i giudici di secondo grado fossero addivenuti ad una lettura "opposta" a quella operata dai primi.

Nell'impugnazione proposta dagli imputati MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SILVEIRA QUESADA, SOCA e VAZQUEZ BISIO (pagg. 8-11, capo B1), si censura la sentenza impugnata per non aver chiarito quello scollamento tra prove dichiarative e documentali che avrebbe dovuto condurre alla *reformatio in peius* della prima decisione e per non aver neppure fondato il proprio ragionamento su elementi di tale persuasività da giustificare una così drastica rilettura dei fatti.

La Corte dell'appello non aveva offerto alcuna rivalutazione delle testimonianze assunte che non fosse già stata ampiamente illustrata e ritenuta attendibile dalla prima Corte, né aveva proposto un solo chiarimento ai dubbi interpretativi che potevano sorgere dalla lettura della sentenza appellata.

Considerato che, nel caso di specie, erano stati sicuramente i contributi dichiarativi a determinare la pronuncia assolutoria di primo grado e ad apportare il maggiore contributo conoscitivo, era evidente che, proprio per "fornire quella lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato", la Corte adita, a fronte degli appelli del P.M. e del P.G., avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Il ricorso presentato dagli imputati BLANCO, MORALES BERMUDEZ, RUIZ FIGUEROA, MARTINEZ GARAY e ARAB FERNANDEZ (pagg. 8-23, capi A1, B1-B2, G2 e I2) ricorda che, nell'atto di appello, il P.M., nel contestare al giudice di primo grado di aver operato una distinzione tra i vertici politico - militari e i c.d. ranghi intermedi, condannando i primi e assolvendo i secondi, aveva fondato la sua impugnazione sulla scorta di una diversa valutazione delle prove assunte in primo grado, sostenendo che anche gli imputati che non avevano rivestito ruoli di comando dovessero essere dichiarati responsabili dei delitti di omicidio volontario, a titolo di concorso sorretto da dolo eventuale. L'organo dell'accusa aveva, dunque, censurato la valutazione della prova dichiarativa operata dal primo giudice.

La Corte di Assise di Appello, al fine di non dover procedere alla riassunzione delle prove dichiarative, aveva inteso, innanzitutto, operare una valutazione delle risultanze documentali e, poi, apprezzare il significato di queste ultime in rapporto all'intero compendio probatorio, offrendo una lettura asseritamente coerente di esso.

Secondo i ricorrenti, la fallacia di un simile ragionamento era determinata dal fatto che, nel giudizio in questione, la prova dichiarativa aveva rappresentato il perno dell'intero compendio probatorio, tanto che i documenti esaminati non avrebbero avuto alcun significato se il loro contenuto non fosse stato illustrato dai testi escussi.

L'attività valutativa della seconda Corte aveva, dunque, finito necessariamente per comportare una rivalutazione anche della prova dichiarativa e ne avrebbe, perciò, imposto la riassunzione (lo si evinceva dal riferimento, contenuto alle pag. 99 ss. della sentenza, alle "prove raccolte e illustrate sopra alle pagg. 58 ss.").

La considerazione *ex novo*, nella loro interezza, delle prove acquisite in primo grado non era valsa, comunque, a conferire alla sentenza di appello quella maggior forza persuasiva che la stessa Corte aveva richiamato a pag. 27 della motivazione, necessaria al fine di riformare la decisione assolutoria.

Tale maggior forza persuasiva non poteva certo derivare dalla mera lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in primo grado e da valutazioni e deduzioni compiute sulla base di una rivalutazione del compendio probatorio, incapace di superare il ragionevole dubbio, di per sé implicito nella situazione di contrasto fra le due pronunce di merito.

Quanto alla premessa distinzione, fatta propria dalla Corte di Assise di Appello, tra valutazione del compendio probatorio e vaglio di attendibilità della prova dichiarativa, secondo i ricorrenti: o l'attività di valutazione della prova si esauriva nel vaglio dell'attendibilità della dichiarazione resa, e allora non poteva essere censurata la conclusione cui era pervenuta la Corte medesima; o detta attività, involgente necessariamente la prova dichiarativa, non implicava una nuovo vaglio di attendibilità di quest'ultima, e allora la rinnovazione istruttoria si sarebbe resa, comunque, necessaria.

Del resto, il legislatore, nell'introdurre con la l. n. 103/2017, il comma 3-*bis* dell'art. 603 cod. proc. pen., che fa riferimento ai "Motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", aveva abbracciato tutte le possibili sfaccettature dell'attività di valutazione della prova dichiarativa medesima, obbligando, in presenza dei presupposti, alla rinnovazione dell'istruttoria il giudice di appello che avesse inteso riformare in senso peggiorativo la pronuncia di primo grado.

Il ricorso di AGUIRRE MORA, ESPINOZA BRAVO e LUCO ASTROZA (pagg. 40 ss.) è, nella sostanza, sovrapponibile ai precedenti e, come nei ricorsi proposti da GAVAZZO PEREIRA + 3, indica nelle testimonianze rese dalla dott.ssa BARRERA, da Carlos OSORIO e da Alvaro NORES MONTEDONICO quelle che avevano costituito oggetto di opposta interpretazione da parte della Corte territoriale e che, pertanto, meritavano di essere rinnovate.

Il ricorso di TROCCOLI FERNANDEZ (pagg. 61 ss.) è, parimenti, sovrapponibile ai precedenti.

**13.3. Censure sul rapporto tra la fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di omicidio, ravvisata nella sentenza impugnata, e il reato di associazione per delinquere.**

Nel ricorso GAVAZZO PEREIRA + 3 si assume che l'inquadramento così operato si sarebbe risolto in una mera forzatura giuridica, utilizzata dall'Accusa e dalla Corte di Assise di Appello al fine di attribuire la responsabilità per gli omicidi e i sequestri di persona indistintamente a tutti gli imputati in concorso sulla scorta di un contributo causale minimo, peraltro in concreto da escludersi.

Già da alcuni passaggi della sentenza sarebbe emersa la contraddittorietà della motivazione sul punto: a) laddove il numero delle vittime, in un primo tempo descritto come "non definito" per come risultante dal capo d'imputazione (che parla di condotte attuate a carico di un "numero indeterminato di persone"), viene successivamente riqualificato come "limitata categoria di vittime" per giustificare il ricorso al concorso di persone; b) laddove si esclude l'esistenza di un sodalizio stabile ("senza alcuna creazione di un sodalizio stabile"), con affermazione smentita dalla stessa decisione nella parte in cui si riferisce, come elemento rivelatore di stabilità dell'organizzazione, al coordinamento di diversi apparati militari.

Le risultanze probatorie avrebbero, poi, messo in luce ulteriori elementi sintomatici dell'esistenza del reato associativo: a) la finalità politico-ideologica sottesa alla formalizzazione dell'operazione Condor; b) il lungo arco temporale di esistenza del Piano Condor (dal 1975 al 1980); c) l'indeterminatezza del programma criminoso, evincibile dalla diversa tipologia dei reati-fine; d) l'esistenza di una struttura adeguata, evidenziata dalla stessa sentenza impugnata laddove definiva il Piano Condor come "apparato di *intelligence* e repressivo...predisposto da ciascun Paese aderente all'accordo" e ne poneva in risalto la "sua stabile rete di comunicazione", l'avanzato sistema di scambio di informazioni crittografate, la banca dati cui tutti gli aderenti potevano accedere, i finanziamenti erogati dagli Stati membri.

In conclusione, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione per aver affermato la sussistenza di un concorso di persone nel reato continuato, laddove era chiaro che un sodalizio militare sorto tra vari Stati con il fine del mantenimento del potere mediante la persecuzione dell'opposizione politica non potesse presentare i caratteri dell'occasionalità tipica del concorso suddetto, diretto per sua natura alla commissione di uno o più reati determinati con la realizzazione dei quali si esaurisce.

Del resto, tutti i ricorrenti erano stati condannati unicamente a causa del ruolo che avevano ricoperto in virtù dell'adesione che la forza militare di appartenenza aveva prestato al Piano Condor (tesi sviluppata nel ricorso di MEDINA BLANCO+5).

In merito al cd. "mandato in bianco", il ricorso BLANCO+4 rileva che proprio la pronuncia richiamata dalla Corte di Assise di Appello aveva affermato che il progetto criminoso solamente orientato a colpire tutti gli eventuali oppositori non era riconducibile al suddetto tipo di "mandato", e quindi alla fattispecie concorsuale, quanto, piuttosto, al delitto di associazione per delinquere. Dunque, per la configurabilità della fattispecie concorsuale del "mandato in bianco", le caratteristiche selettive atte a individuare le vittime non potevano consistere unicamente nell'appartenenza delle medesime a un gruppo di opposizione identificato mediante un'ideologia politica confliggente con quella del presunto mandante, come avvenuto nel caso del Piano Condor.

Il ricorso proposto da AGUIRRE MORA+2, nel ribadire la sussistenza, nella vicenda di specie, dei tratti caratteristici del reato associativo (obiettivo comune degli Stati aderenti al Piano Condor; formalizzazione del piano; serie indeterminata di reati-fine come programma associativo; struttura organizzata; numero indefinito di oppositori da annientare), stigmatizza

che la sentenza impugnata abbia utilizzato la veste giuridica del concorso in via strumentale, poiché utilizzando il metro del delitto associativo sarebbe dovuta pervenire ad epilogo assolutorio identico a quello cui erano approdati i primi giudici. Con l'uso della figura giuridica del concorso, invece, la Corte territoriale aveva potuto introdurre elementi incerti solo per giustificare le pesanti condanne inflitte, poiché solo l'istituto del concorso le avrebbe consentito di affrontare il ragionamento sul contributo causale fornito da ciascun imputato e il tema della volontarietà e premeditazione degli omicidi.

Anche il ricorso di TROCCOLI FERNANDEZ, infine, ribadisce l'assunto degli altri ricorsi, censurando la sentenza impugnata per aver ricondotto l'ipotesi del concorso di persone nel reato continuato alla sola esistenza del Piano Condor, quando avrebbe dovuto soffermarsi a valutare la connessione causale tra ogni singolo atto e l'evento (morte della vittima), aspetto, viceversa, completamente tralasciato.

Ad avviso del ricorrente, in altre parole, il secondo giudice, per sostenere l'esistenza del concorso, ne aveva snaturato l'essenza, omettendo di trovare il benché minimo collegamento tra le condotte degli imputati e la commissione del fatto tipico, e basandosi sostanzialmente, come detto, sull'astratta partecipazione di ciascuno al Piano Condor; circostanza, questa, che nulla aveva a che fare con il concorso di persone nel reato e che, invece, era riconducibile, piuttosto, allo schema dell'associazione per delinquere, come messo in luce, peraltro, dalla stessa sentenza, laddove ci si riferiva ad accadimenti tipici di un'organizzazione stabile, con un programma preordinato da perseguire e con una precisa organizzazione di mezzi e di gerarchie militari.

Reitera il ricorrente le censure di contraddittorietà della motivazione mosse negli altri ricorsi, con particolare riguardo alla ritenuta individuazione di una "limitata categoria di vittime" da colpire, quando le evidenze processuali avevano dimostrato il contrario, dovendosi annoverare tra le vittime delle sparizioni persone appartenenti alle più svariate categorie (studenti, insegnanti, contadini, sindacalisti, religiosi), accomunate solo dalla loro opposizione alle dittature militari instaurate nell'America latina.

#### **13.4. Censure sulla mancata applicazione delle esimenti di cui agli artt. 51 e 54 cod. pen.**

Nel ricorso congiunto di MEDINA BLANCO+5 si deduce che, nel momento in cui GATTI, ISLAS, ARNONE e RECAGNO si trovavano detenuti ad "Automotores Orletti", erano certamente in vita, mentre i ricorrenti, nelle rispettive vesti di militari del SID (MEDINA BLANCO, SANDE LIMA e SOCA) o di ufficiali dell'OCOA (RAMAS PEREIRA, SILVEIRA QUESADA e VAZQUEZ BISIO), erano, comunque, dei militari che stavano operando secondo specifiche direttive ed ordini impartiti dai superiori, ai quali, perciò, non poteva addebitarsi la morte delle vittime per il semplice ruolo che rivestivano, considerato che a quello non si potevano sottrarre.

Il riscontro delle prove in ordine alla scomparsa delle vittime e all'addebitabilità degli omicidi in capo ai ricorrenti doveva essere puntuale e preciso, tale da giustificare una riforma peggiorativa della sentenza, e non così smaccatamente elementare.

Tuttavia, anche a volerli ritenere responsabili di omicidio per il solo fatto di aver militato nei ranghi delle dittature militari, ad essi doveva essere riconosciuta la causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen.

Nel ricorso BLANCO+4, ma per i soli "quadri intermedi" ARAB FERNANDEZ e MARTINEZ GARAY, si contesta alla Corte di merito di essere incorsa in un evidente *error in iudicando* nell'escludere il riconoscimento della scriminante in parola, non avendo tenuto conto della cornice storico-politica nella quale vennero posti in essere i fatti oggetto del processo.

L'America latina degli anni '70 aveva visto l'insediamento di dittature militari che avevano assunto pieni poteri attraverso il sovvertimento degli ordinamenti precedenti.

In un simile contesto, nel quale gli stessi vertici militari erano titolari del potere legislativo, oltre che esecutivo, l'ordine impartito non poteva che essere legittimo, in quanto rispettoso dei dettami legislativi posti dalle dittature medesime.

L'osservazione della Corte capitolina, relativa all'asserita autonomia decisionale dei sottoposti gerarchici che si sarebbe posta in conflitto con l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., era stata smentita proprio dalla istruttoria svolta, in particolare dalla posizione di CHAVEZ DOMINGUEZ, che la Corte stessa aveva richiamato al capoverso successivo per escludere lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen. Infatti, CHAVEZ DOMINGUEZ venne più volte sottoposto agli arresti per il rifiuto di ottemperare agli ordini dei suoi superiori.

Si chiedono i ricorrenti, pertanto, in cosa consistesse questa asserita autonomia decisionale dei sottoposti se il mancato rispetto degli ordini comportava la detenzione.

Nel ricorso di GAVAZZO PEREIRA + 3 ci si duole che la Corte di Assise di Appello, con motivazione apparente e contraddittoria, abbia escluso lo stato di necessità, ritenendo che la sanzione cui sarebbero stati esposti gli imputati in caso di disobbedienza agli ordini potesse corrispondere a quella disciplinare irrogata a CHAVEZ DOMINGUEZ, escludendo il danno grave alla persona. In tal modo, la Corte decidente aveva ritenuto l'applicazione di una sanzione indistinta, pur riconoscendo una differenziazione dei ruoli e delle posizioni ricoperte da ciascun imputato in seno alla gerarchia militare uruguayana (MATO NARBONDO, MAURENTE MATA e GAVAZZO PEREIRA, ufficiali del SID; LARCEBEAU AGUIRREGARAY comandante dell'ufficio S2 del FUSNA). Tale superficiale equiparazione delle conseguenze avrebbe potuto essere effettuata solo con riguardo alla posizione di LARCEBEAU e non anche a quella dei coimputati, i quali non erano operativi in seno al FUSNA, come CHAVEZ DOMINGUEZ.

Anche a voler equiparare i ruoli e le censure disciplinari applicate a quest'ultimo, la motivazione meritava censura poiché fondata su una mera deduzione di carattere presuntivo: un unico provvedimento sanzionatorio nulla poteva raccontare in ordine alla astratta applicazione di sanzioni disciplinari ovvero di altri e più gravi contegni repressivi che avrebbero potuto essere irrogati da organizzazioni paramilitari come quella in esame.

Con riguardo all'applicazione dell'esimente dell'adempimento del dovere, la Corte territoriale aveva omesso di motivare sull'insindacabilità dell'ordine, ancorché illegittimo, che rendeva inesigibile da parte del subordinato un comportamento conforme al divieto penale.

Nel ricorso di AGUIRRE MORA + 2 si censura l'impugnata decisione per aver escluso le due esimenti di cui agli artt. 51 e 54 cod. pen., apportando come unico esempio il caso dell'imputato uruguayano CHAVEZ DOMINGUEZ, appartenente ad un esercito diverso da quelli degli altri Stati, che avevano regole interne, catene di comando, autonomie gestionali e responsabilità tutte diverse l'uno dall'altro.

Senza poter dimostrare una base comune di regole attribuibili a tutte le Forze armate delle dittature coinvolte, la sentenza si era avventurata in un'analogia comportamentale ben difficile da sostenere, specie alla luce della testimonianza resa dal dott. Gennaro CAROTENUTO, in quale, sentito all'udienza del 28 gennaio 2016 come storico documentatosi negli archivi statali, aveva riferito circa l'impossibilità per gli imputati di poter disobbedire agli ordini ricevuti, se non esponendosi al rischio della propria vita e di quella dei familiari.

Nel ricorso di TROCCOLI FERNANDEZ si rimarca che, nella sua veste di Tenente di Vascello della Marina Militare uruguayana, il ricorrente era un "quadro intermedio", un militare che aveva il dovere di obbedire ai superiori gerarchici per evitare gravi conseguenze per sé e per i familiari.

L'ordine proveniente dal superiore gerarchico era sempre da considerarsi legittimo, perché proveniente dal vertice che era al contempo potere legislativo e potere esecutivo.

La mancata valutazione e applicazione della scriminante dell'art. 51 cod. pen. doveva, quindi, considerarsi frutto di errore in cui era incorsa la seconda Corte di merito.

**14.** Si passa, ora, alla esposizione dei motivi di ricorso dedotti dai singoli ricorrenti, anche se in forma cumulativa.

**15.** Ricorsi proposti, con un unico atto, da GAVAZZO PEREIRA, LARCEBEAU AGUIRREGARAY, MAURENTE MATA e MATO NARBONDO (avv. Carlo ZACCAGNINI).

Si premette che i motivi I, II, IV e VI sono stati trattati nella parte comune.

**15.1.** Violazione del principio del 'ne bis in idem' (terzo motivo).

Si addebita ai Giudici del gravame, pur consapevoli che, per gli stessi fatti, gli imputati erano stati già condannati dalla Suprema Corte di giustizia uruguayana, di aver negato operatività ad un principio giuridico affermato da norme interne (art. 649 cod. proc. pen.), europee (art. 54 Accordi Schengen) e internazionali pattizie (Convenzione per l'estradizione dei criminali, firmata a Roma il 14 aprile 1879 ed emendata con Protocollo sottoscritto a Montevideo il 17 aprile 1881).

Ad avviso dei ricorrenti, il 'ne bis in idem', per quanto non costituente regola di diritto internazionale generale, rappresentava, comunque, un "principio tendenziale cui si ispira(va) oggi l'ordinamento internazionale", sicché conferire legittimazione alla pronuncia impugnata avrebbe determinato una evidente disparità di trattamento tra tutti gli individui a livello mondiale, dipendente esclusivamente dal *locus commissi delicti*.

**15.2.** Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso in omicidio. Violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio (quinto motivo).

Si censura che la motivazione della sentenza parta da un presupposto errato, che inficerebbe il successivo sviluppo argomentativo, e cioè che la morte fosse l'unico e univoco destino dei prigionieri, definita come "evento programmato". Le emergenze istruttorie avevano,

viceversa, disvelato come in molti casi i prigionieri fossero stati liberati, trasferiti in altri centri di detenzione o sottoposti a processi davanti alle autorità militari.

Il diverso destino delle vittime dei sequestri e la carenza di un univoco disegno criminoso rendevano, all'evidenza, impossibile, pertanto, l'attribuzione di responsabilità per gli omicidi in assenza di riscontri sul concreto coinvolgimento degli imputati nelle uccisioni.

Neppure le sentenze di condanna emesse in Uruguay a carico di alcuni di costoro (GAVAZZO PEREIRA, MAURENTE MATA e LARCEBEAU AGUIRREGARAY), acquisite ex art. 238-*bis* cod. proc. pen., erano riuscite a lumeggiare le singole condotte, al punto che la stessa Corte di Assise di Appello aveva evinto dalle stesse esclusivamente che "a fondamento dell'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati il Giudice uruguayano valorizzava le testimonianze dei sopravvissuti che avevano riconosciuto i prevenuti come loro sequestratori".

Tali elementi, tuttavia, non potevano determinare, *sic et simpliciter*, la responsabilità per le uccisioni, in mancanza della necessaria prova del coinvolgimento negli omicidi.

Anche all'esito della ricostruzione operata dalla Corte medesima, mediante rivalutazione del compendio probatorio, non persuadeva l'affermata riconducibilità delle condotte degli imputati nella sfera di previsione punitiva dell'art. 575 cod. pen., in mancanza di prove dichiarative e/o documentali che consentissero di collegare dette condotte alla scomparsa delle vittime.

La motivazione risultava, pertanto, sganciata dalle evidenze probatorie, che avevano dimostrato la partecipazione degli imputati esclusivamente a una frazione dell'operazione criminale (individuazione, sequestro e interrogatori), ma non all'uccisione dei prigionieri.

L'appartenenza all'apparato militare non poteva reputarsi idonea a dimostrare la responsabilità del singolo imputato, in assenza di un'ulteriore prova sul volontario apporto causale alla commissione degli omicidi, sia pure sotto forma di agevolazione causalmente rilevante rispetto alla commissione del fatto altrui: l'atipicità della condotta concorsuale ex art. 110 cod. pen. non poteva confondersi con l'indifferenza probatoria circa le concrete forme del suo manifestarsi nella realtà.

La necessità di un controllo causale specifico per gli imputati aventi rango militare intermedio era ancor più ineludibile, atteso che la responsabilità diretta per i reati-fine non poteva essere attribuita automaticamente neanche a chi rivestiva posizione di vertice in un'associazione criminale.

Nessuna considerazione, inoltre, era dato rinvenire in sentenza in ordine alla sussistenza del coefficiente psicologico del concorso in omicidio, non essendovi prova che gli imputati avessero voluto la morte dei prigionieri, né che li avessero consegnati a coloro che li avrebbero uccisi.

Nell'ipotesi di sovvertimento di sentenza assolutoria, al giudice d'appello si imponeva l'obbligo di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio. A causa delle carenze motivazionali stigmatizzate,



ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata non era riuscita a scardinare la ricostruzione operata dai primi Giudici e ad escludere, pertanto, la correttezza di quel diverso apprezzamento.

**16. Ricorsi proposti, con un unico atto, da MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SILVEIRA QUESADA, SOCA e VAZQUEZ BISIO (avv. Samanta SALUCCI).**

I motivi II, III e IV sono stati trattati nella parte comune.

**16.1. Violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle prove a carico degli imputati e all'affermazione della loro responsabilità (primo motivo).**

Secondo la pronuncia assolutoria di primo grado, non era stata raggiunta la prova piena, per i c.d. quadri intermedi, stante il loro medio-basso livello gerarchico, del coinvolgimento materiale e morale negli omicidi. Il potere di morte, infatti, era riservato ai vertici militari e non era possibile presumerlo in capo ai sottoposti, i quali non solo erano meri esecutori di ordini, ma non avevano neppure partecipato, in assenza di qualsiasi prova sul punto, alle singole esecuzioni. Sulla base delle stesse prove dichiarative e documentali, integrate da ulteriori irrilevanti produzioni, la Corte di Assise di Appello era pervenuta ad un'opposta valutazione, affermando la responsabilità anche dei c.d. ranghi intermedi, a titolo di concorso, dei delitti di omicidio volontario per il solo fatto di aver aderito al Piano Condor.

Ribadita la piena attendibilità dei testi escussi, la sentenza impugnata, nell'intento di conferire quella "forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio", si era limitata a citare le denunce di scomparsa delle vittime, a narrare la genesi, l'organizzazione e lo sviluppo del Piano Condor nei vari Paesi aderenti, a elencare le qualifiche ricoperte dagli imputati, a citare il contenuto delle testimonianze assunte e dei documenti prodotti e a ripercorrere il testo di due sentenze della giustizia uruguaiana, senza spendere nemmeno una parola sul riconoscimento della responsabilità dei ricorrenti in ordine agli omicidi loro contestati, sul loro contributo concorsuale, sull'elemento psicologico del reato: solo supposizioni, deduzioni ed elencazioni.

Tale decisione era, pertanto, inficiata da uno "scollamento" evidente tra la motivazione e i dati obiettivamente risultanti dagli atti processuali.

**17. Ricorsi proposti, con un unico atto, da BLANCO, MORALES BERMUDEZ, RUIZ FIGUEROA, MARTINEZ GARAY e ARAB FERNANDEZ (avv. Luca MILANI).**

I primi tre motivi sono stati trattati nella parte comune.

Nel motivo (secondo) sulla qualificazione giuridica dei fatti si deduce, con specifico riguardo ai ricorrenti MORALES BERMUDEZ, BLANCO e RUIZ FIGUEROA, che l'unico dato probatorio a loro carico sarebbe rappresentato dal ruolo istituzionale ricoperto, senza il minimo riferimento a una loro partecipazione che esulasse dalla mera adesione al Piano Condor; sarebbero mancati testimonianze e/o documenti capaci di collegare i ricorrenti ai fatti loro ascritti.

Nel quarto motivo, si precisa che non sarebbe emersa nel processo alcuna prova diretta o indiretta indicativa, anche lontanamente, del coinvolgimento del Perù nel sequestro e nella morte di CAMPIGLIA e VIÑAS.

Si reputa superflua una esposizione più dettagliata del motivo, atteso che, come più avanti si dirà, la posizione dei ricorrenti peruviani MORALES BERMUDEZ, RUIZ FIGUEROA e MARTINEZ GARAY è stata separata per consentire accertamenti documentali sulla loro esistenza in vita.

**18.** Ricorsi proposti, con un unico atto, da AGUIRRE MORA, ESPINOZA BRAVO e LUCO ASTROZA (avv. Marco BASTONI).

I motivi III, VII e IX sono stati trattati nella parte comune.

**18.1.** Mancata traduzione della sentenza in lingua spagnola per gli imputati LUCO ASTROZA e AGUIRRE MORA (nella rubrica del motivo si fa riferimento anche all'omessa notifica al difensore degli appelli proposti dalle altre parti, ma nel corpo del motivo si dà atto della intervenuta rinnovazione della suddetta notifica, disposta dalla Corte di merito per consentire la presentazione degli appelli incidentali).

Si assume, con il primo motivo, che il diritto alla notificazione della sentenza, quanto meno al difensore, costituisca atto dovuto e imprescindibile al fine di non vanificare il diritto di difesa sotto ogni profilo, finanche quello temporale, atteso che la semplice rimessione in termini, per proporre l'appello incidentale, non poteva apparire soddisfattiva e violava la parità di trattamento rispetto alla posizione processuale di altri imputati che, invece, quella notificazione l'avevano ricevuta nei termini.

**18.2.** Violazione degli artt. 143 cod. proc. pen. con riferimento agli articoli 104 della Direttiva 2010/64 UE del 20 ottobre 2010, 6, comma 3, lett. a), Convenzione EDU, 14, comma 3, lett. a), Patto internazionale relativo ai diritti politici e art. 111 Cost.: mancata traduzione degli atti di appello delle parti civili e della Pubblica Accusa (secondo motivo).

**18.3.** Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 194, 195 e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla responsabilità degli imputati (quarto motivo).

Nella prospettazione difensiva, la sentenza impugnata non aveva potuto riscontrare alcun elemento capace di collegare LUCO ASTROZA e AGUIRRE MORA - quadri intermedi che eseguivano gli ordini dei superiori gerarchici - alla morte del VENTURELLI.

Né era stato possibile rinvenire documentazione certa o assumere testimonianze tali da giustificare la responsabilità gerarchica di ESPINOZA BRAVO in ordine alle sparizioni di DONATO AVENDAÑO e MAINO CANALES, visto che, all'epoca dei fatti (aprile e maggio 1976), il ricorrente era il "numero 3" della DINA dopo CONTRERAS SEPULVEDA e MOREN BRITO e non poteva autonomamente scegliere chi fosse degno di vita o di morte.

La Corte di secondo grado non aveva valorizzato documenti o testimonianze atti a sovvertire la pronuncia assolutoria del primo Giudice né aveva sovrapposto alla prima una motivazione così articolata e persuasiva capace di smentirla.

Quanto al VENTURELLI, posto che, nel periodo della sua detenzione presso il carcere di Temuco, dove operavano AGUIRRE MORA e LUCO ASTROZA, egli era certamente in vita, l'accusa agli imputati di averne provocato la morte appariva, per la sua fragilità, più legata a un fattore morale che a un fattore giuridico.

Che la vittima fosse stata consegnata alla "carovana della morte" del generale ARELLANO STARK non lo riteneva con certezza neppure la sentenza di condanna.

Dunque, a fronte di informazioni così frammentarie, pur ipotizzandosi che il VENTURELLI fosse stato ucciso dopo la sua presenza presso la base aerea di Maquehua, nulla autorizzava a collegare quella sparizione con il ruolo rivestito da LUCO ASTROZA e AGUIRRE MORA nel carcere di Temuco, ignorandosi perfino se la vittima fosse stata arrestata o torturata dai due ricorrenti.

Anche sulla responsabilità di ESPINOZA BRAVO la sentenza offriva una motivazione carente, in quanto le sparizioni di DONATO AVENDAÑO e MAINO CANALES gli erano state attribuite non in base a fatti specifici, ma solo sulla scorta della carica rivestita.

**18.4. Mancata acquisizione di prova decisiva, costituita dalla testimonianza resa in altro procedimento dal teste Mario Eduardo FIERMENICH, capo dei Montoneros in Argentina (quinto motivo).**

La testimonianza del FIERMENICH, nel descrivere l'evoluzione dei 'Montoneros' da movimento solo ideologico di opposizione a organismo di contrapposizione paramilitare, avrebbe permesso di rivedere il contesto nel quale si era innestato il Piano Condor, poiché aveva offerto una chiave di lettura logica circa le metodologie proprie delle guerre civili - alle quali la sentenza non faceva riferimento - dove cattura e tortura erano finalizzate alla estorsione di notizie e non all'uccisione di avversari politici.

La richiesta di acquisizione era stata erroneamente respinta dalla Corte di merito per mancanza di consenso degli imputati, quando sarebbe stato sufficiente il consenso dei difensori, trattandosi di prova a favore.

**18.5. Manifesta illogicità della motivazione per travisamento della testimonianza resa da Alvaro NORES MONTEDONICO circa la carenza di autonomi poteri decisori da parte dei c.d. "quadri intermedi" - Inapplicabilità delle prove indicate alle pagg. 101 - 104 agli imputati AGUIRRE MORA, LUCO ASTROZA ed ESPINOZA BRAVO trattandosi di casi relativi all'Uruguay e non al Cile - Mancanza di prova ex art. 533 cod. proc. pen. sulla cessione di sovranità da parte dei singoli Stati in favore di altri sulla organizzazione amministrativa interna dei compartimenti di *intelligence* - Inapplicabilità della prova indiziaria con riferimento agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen. per carenza dei requisiti indispensabili per individuarla (sesto motivo).**

Ci si duole che la Corte territoriale abbia interpretato in modo travisante la testimonianza di Alvaro NORES MONTEDONICO, anche in relazione a quelle rese dai testi Mirtha GUIANZE e Daniel REY PIUMA.

Costoro, a prescindere dall'aver testimoniato su organismi uruguaiani (il SID e l'OCOA) e non cileni, avevano, infatti, concordemente escluso che i "carcerieri" avessero autonomia decisionale in ordine alla vita o alla morte dei prigionieri.

La Corte di Assise di Appello, per poter giungere alle proprie conclusioni, aveva utilizzato: da un lato, il principio analogico, accomunando tra loro situazioni eterogenee quanto a soggetti, gradi militari, Paesi di appartenenza, organizzazione degli apparati militari, logistici e di *intelligence*, testimoni ascoltati e documenti verificati; dall'altro, la cd. prova indiziaria, tuttavia violando il combinato disposto degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e dimenticando persino il fondamentale principio che informa il processo c.d. accusatorio in materia di onere della prova (è l'Accusa che deve dimostrare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio).

La Corte di merito, pur partendo da premesse certe - la sparizione di tre cittadini dichiarati italiani in un periodo in cui il Piano Condor non era stato ancora reso operativo - non era, poi, riuscita a trovare corrispondenza in circostanze fattuali sicure, scadendo, così, in mere ipotesi, neppure caratterizzate da elevato grado di probabilità.

**19. Ricorso proposto da TROCCOLI FERNANDEZ (avv. Francesco Saverio GUZZO).**

I motivi I, IV, V e VI sono stati trattati nella parte comune.

**19.1. Irregolarità/inesistenza del procedimento amministrativo per la dichiarazione di Rogatoria Internazionale - Inesistenza della richiesta di estradizione di TROCCOLI FERNANDEZ - Mancanza della condizione di procedibilità per il presunto omicidio di venti cittadini uruguayani (secondo motivo).**

L'art. 11 del Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, stipulato a Montevideo l'11 maggio 2007, a modifica dell'Accordo del 14 aprile 1879 tra gli stessi Stati, prevede che "tranne nei casi in cui la presenza della persona estradata sia da considerarsi volontaria sullo Stato richiesto, la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto".

Espone il difensore del ricorrente che la Repubblica Orientale dell'Uruguay avesse in più occasioni richiesto la consegna del TROCCOLI per processarlo.

La prima richiesta risaliva al 31 marzo 2008 e venne respinta dal Ministro degli Esteri italiano dell'epoca perché presentata oltre 90 giorni dalla data dell'arresto, avvenuto il 23 dicembre 2007.

In data 24 aprile 2008 veniva, quindi, disposta la rimessione in libertà del TROCCOLI.

In seguito, vi fu una sostanziale rinuncia a presentare nuove richieste di rogatoria per estradizione da parte della Repubblica uruguayana.

Altra anomalia concernerebbe, ad avviso della difesa del ricorrente, le due diverse date indicate per la rogatoria nell'impugnata sentenza: 13 gennaio 2009 nel capo d'imputazione, 13 gennaio 2019 a pag. 43 della motivazione. Se la rogatoria fosse stata quest'ultima, sarebbe intervenuta dopo l'inizio del presente processo.

**19.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 194, 195 e 546 cod. proc. pen. - Mancanza di prova in ordine alla rivalutazione dei documenti e ai delitti contestati all'imputato - Errata e distorta interpretazione delle prove dichiarative (terzo motivo).**

Non può condividersi, secondo il difensore del ricorrente, il giudizio operato dalla Corte di Assise di Appello sulla incompletezza dell'analisi effettuata dalla prima Corte e sulla frettezza e contraddittorietà delle sue conclusioni, avendo i primi Giudici dato conto di ogni particolare delle numerose prove raccolte, approfondendo ogni dettaglio delle circostanze riferite dai testi escussi e il valore di ogni documento esaminato.

La motivazione dell'impugnata sentenza non era in grado di scalfire quella sottesa alla pronuncia assolutoria.

Si contesta l'affermazione, contenuta nella decisione avversata, secondo la quale la Corte di Assise avrebbe ommesso di valutare il compendio probatorio documentale.

Ed invero, quanto alla posizione del TROCCOLI FERNANDEZ, i documenti esaminati dai Giudici del gravame erano costituiti dalle schede militari relative al corpo di appartenenza, già agli atti del processo di primo grado.

L'unico documento acquisito in appello era rappresentato da un'altra scheda militare relativa all'imputato, che si limitava a documentarne la qualifica ricoperta di Tenente di Vascello fino al 1980, anno in cui era stato promosso Capitano di Corvetta.

Nonostante la rivisitazione dell'intero materiale probatorio, tuttavia, la seconda Corte di merito non aveva potuto accertare alcuna condotta delittuosa riconducibile al ricorrente in relazione agli omicidi contestati.

Le fonti dichiarative indicate a pag. 46 della sentenza avevano fornito testimonianze *de relato*, ad eccezione di quella resa dal teste VELIZ GALEANO a proposito del trasferimento di persone "apparentemente prigionieri" sul fiume Uruguay tra le coste di Uruguay e Argentina tra la fine del 1977 e il gennaio 1978.

Quanto alla testimonianza di BARREIX Rosa, la lettura fattane dalla Corte di secondo grado doveva considerarsi travisante, in quanto il fatto che TROCCOLI FERNANDEZ le avesse consegnato una lista di persone dichiarando "Sono caduti a Buenos Aires" non equivaleva di certo a un'ammissione di colpevolezza.

Dunque, nessuna prova testimoniale permetteva di legare il ricorrente ai fatti di omicidio contestatigli.

Anzi, proprio da un passaggio motivazionale (pag. 97) della sentenza impugnata si evinceva che le persone sottoposte a sequestro venivano condotte in centri clandestini allestiti dai militari, ivi interrogate e poi trasferite in altri centri di detenzione; in seguito, non si aveva più notizie di loro, perché scomparse.

Tale ricostruzione dimostrava la consegna del sequestrato da un gruppo militare ad un altro, in un susseguirsi di attività repressive.

Se TROCCOLI fosse stato colui il quale aveva condotto gli interrogatori nei centri clandestini di detenzione, ben difficilmente egli avrebbe potuto trovarsi anche nel luogo dove i sequestrati venivano trasferiti senza dare più notizie di sé.

Anche la valorizzazione data dalla Corte capitolina alla deposizione dell'ex marinaio uruguayano REY PIUMA per delineare il ruolo "centrale" dei c.d. "quadri intermedi" e la loro

autonomia decisionale si poneva in contrasto con la motivazione resa dal Tribunale del riesame di Roma che, con ordinanza del 14 gennaio 2008, aveva annullato l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. nei confronti del TROCCOLI FERNANDEZ per carenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base della testimonianza del suddetto REY PIUMA, il quale non aveva indicato l'imputato tra i soggetti impegnati nell'attività repressiva.

Le dichiarazioni di quest'ultimo erano state, pertanto, travisate dalla Corte di secondo grado.

In sintesi, quest'ultima Corte aveva "bocciato" l'esame e la valutazione delle prove effettuati dal primo Giudice, privilegiando una "diversa" interpretazione di quelle stesse prove, senza, tuttavia, precisare perché dovesse considerarsi errata la valutazione probatoria fornita nel primo giudizio e quali fossero i motivi di prevalenza della diversa interpretazione delle prove effettuata rispetto a quella operata nella prima decisione.

**20.** Si passa, ora, alla esposizione dei **ricorsi delle parti civili**.

**20.1.** Ricorso proposto nell'interesse della Repubblica Orientale dell'Uruguay.

Il ricorso viene proposto solo con riferimento al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e alla mancata liquidazione di provvisionale immediatamente esecutiva, nonché al mancato riconoscimento delle spese relative al capo D1) con riguardo agli omicidi di venti cittadini uruguaiani.

**20.1.1.** Violazione degli artt. 572, 76, comma 2, 601, comma 4, 597, comma 2, lett. a), 538, 539 e 540 cod. proc. pen., artt. 185 cod. pen. e 2043 ss. cod. civ., nonché vizio di motivazione e violazione degli artt. 74, 76, comma 2, 538, 539 e 540 cod. proc. pen., 185 cod. pen. in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno e della richiesta di liquidazione di provvisionale immediatamente esecutiva.

Si lamenta, con il primo motivo, che la sentenza impugnata, citando Sez. 5, n. 4356 del 16/11/2012, dep. 2013, Rv. 254389, abbia escluso il diritto al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili che non avevano impugnato la sentenza di primo grado di assoluzione degli imputati, riformata con la condanna sull'appello del solo Pubblico Ministero.

All'arresto giurisprudenziale richiamato dalla Corte di Assise di Appello oppone la sentenza delle Sez. U, n. 30327 del 2002, Guadalupi, Rv. 222001, che ha superato il precedente orientamento espresso da Sez. U, n. 5/1999, Loparco, Rv. 212575, ed è stata seguita da altre pronunce del medesimo segno (elencate alle pagg. 9-10 del ricorso).

**20.1.2.** Violazione degli artt. 74, 75, comma 1, 76, comma 2, e 541 cod. proc. pen., in relazione alla mancata condanna dell'imputato TROCCOLI FERNANDEZ al pagamento delle spese processuali sostenute nei due gradi di giudizio per il reato D1), nella parte concernente le vittime uruguaiane.

Si premette che nel primo grado di giudizio la Repubblica Orientale dell'Uruguay si era costituita nelle udienze dell'11 ottobre 2013 e del 19 dicembre 2014, rispettivamente, nei confronti di LARCEBEAU AGUIRREGARAY e nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ, e, con riferimento a quest'ultimo, per tutte le vittime, italiane e uruguaiane.

L'inciso contenuto nella sentenza impugnata "Vanno inoltre tenute distinte le costituzioni di parte civile presentate nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU da quelle presentate solo nei confronti del primo imputato (TROCCOLI)", non considerava che nei confronti dei due imputati vi erano stati, come detto, due singoli e distinti atti di costituzione di parte civile e che in quello depositato il 19 dicembre 2014, con dichiarazione di costituzione di parte civile nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ, erano ricomprese anche le vittime di nazionalità uruguaiana.

Con riferimento a queste ultime, pertanto, il difensore deduce la violazione degli artt. 74, 75, comma 1, 76, comma 2, e 541 cod. proc. pen., per non aver liquidato i giudici dell'appello le spese processuali in favore della parte civile Repubblica Orientale dell'Uruguay, a seguito della condanna dell'imputato, anche con riguardo alle vittime uruguaiane.

**20.2. Ricorso proposto nell'interesse di Julio Alberto GAMBARO, figlio di Raùl GAMBARO NUÑEZ, nei confronti di LARCEBEAU AGUIRREGARAY e TROCCOLI FERNANDEZ.**

Deduce violazione degli artt. 538 e 74 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alla domanda di risarcimento del danno in favore della parte civile ricorrente.

La Corte di Assise di Appello aveva riconosciuto, per gli stessi fatti, il risarcimento del danno con una provvisionale a favore di Silvia Elvira OSTIANTE e Raùl Mario GAMBARO, rispettivamente madre e fratello del ricorrente, ma aveva ommesso di provvedere nei confronti di quest'ultimo, che presentava una posizione del tutto identica a quella dei familiari.

Per tale ragione, chiede, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., che la Corte di cassazione decida il ricorso senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, anche con riferimento alla quantificazione della provvisionale.

Lamenta, inoltre, la mancata liquidazione in suo favore delle spese processuali.

**20.3. Ricorso proposto nell'interesse di Horacio Rafael SANZ BALDUVINO, nella qualità di nipote di FERNANDEZ de SANZ Elsa Haydée, nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ.**

Premette di aver presentato il 15 novembre 2019 alla Corte di Assise di Appello di Roma istanza di correzione di errore materiale per avere la Corte ommesso di quantificare la provvisionale a carico dell'imputato TROCCOLI FERNANDEZ, provvisionale, viceversa, stabilita in favore di tutte le altre parti civili costituite, compreso lo stesso istante, che agiva anche come congiunto di altra persona scomparsa.

La Corte adita rigettava l'istanza ritenendo che fosse motivo di ricorso per cassazione.

Denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 539 cod. proc. pen.

In violazione dell'art. 539 cod. proc. pen., la Corte territoriale, pur avendo la difesa di Horacio Rafael SANZ BALDUVINO, nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ, richiesto, nelle rassegnate conclusioni scritte, il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti dell'imputato, aveva ommesso di quantificarla senza motivi, avendola, invece, indicata, sempre in capo al ricorrente, ma nella qualità di nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ.

Peraltro, la Corte aveva correttamente liquidato al ricorrente, nella qualità di nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ, la somma di 16.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese processuali.

Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio, limitatamente alla omissione rilevata.

**21.** Si dà ora sinteticamente atto del contenuto delle **memorie depositate**.

**21.1.** Memoria depositata dall'avv. Andrea SPERANZONI quale difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay (ricorrente), Graciela SOBRINO BERARDI (non ricorrente) e Leticia Paula BANFI MELONI (non ricorrente).

La memoria offre, nella parte iniziale, una sintesi dei motivi di ricorso dedotti dagli imputati, che, poi, passa a confutare, prendendo le mosse dalle censure comuni a più ricorrenti.

Sulla esistenza delle esimenti di cui agli artt. 51 e 54 cod. pen.

Quanto alla prima, il difensore delle parti civili richiama le argomentazioni svolte dalla Corte di Assise di Appello, con particolare riguardo alla sottolineata titolarità, in capo ai c.d. "quadri intermedi", di una piena discrezionalità e autonomia nell'individuazione, nella cattura e nella decisione della sorte delle vittime, e, quindi, alla consapevolezza, da parte di costoro, di concorrere, con rilevante incidenza causale, al perseguimento dell'obiettivo di eliminazione della dissidenza programmato dai loro superiori, dando un contributo autonomo e funzionale alle operazioni pluriomicidiarie.

Evidenzia, ancora, il difensore che la volontarietà che aveva condotto gli imputati ad aderire ad organismi specificamente incaricati di eseguire operazioni clandestine concludentisi con la soppressione e la sparizione delle vittime, il loro ampio margine di autonomia organizzativa e decisionale nelle azioni e il contributo fattivo alla implementazione e allo sviluppo delle metodologie caratterizzanti l'agire criminoso, consentivano di fugare ogni dubbio sulla effettiva possibilità di percezione, da parte dei destinatari, del contenuto criminoso degli ordini impartiti dai superiori gerarchici.

In relazione all'esimente dello stato di necessità, si rileva in memoria che gli imputati non avevano assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto tutti gli estremi di detta scriminante.

Si osserva, infine, che all'epoca dei fatti già vigevano le norme del diritto internazionale costituenti *ius cogens*, ispirate ai cd. 'Principi di Norimberga' sui crimini contro l'umanità, recepiti in America latina nella 'Risoluzione VI della Conferenza Americana sui problemi della guerra e della pace' tenutasi nel 1945 a Chapultepec (Messico).

Sulla omessa rinnovazione istruttoria.

La memoria reputa infondato il motivo dedotto dagli imputati, avendo la Corte di secondo grado dato correttamente atto delle nuove acquisizioni documentali (alle pagg. 65 ss.) che ha correlato alle prove testimoniali assumenti efficacia rappresentativa dei fatti in una rivalutazione complessiva di tutto il materiale probatorio.

Sui motivi di ricorso attinenti al rapporto tra il concorso di persone nel reato continuato e il reato di associazione per delinquere.



Ad avviso del difensore di parte civile, la sentenza impugnata ha posto in evidenza che la clausola generale di pari responsabilità e punibilità contemplata dall'art. 110 cod. pen. gioca un ruolo di primo piano in relazione alla vicenda di specie. Il modello unitario di tipizzazione del fatto, basato sul criterio dell'efficienza causale della condotta di ciascun concorrente, coniugato con l'esistenza del requisito soggettivo del reato, ha correttamente strutturato il principio di responsabilità penale degli imputati.

Inoltre, la caratterizzazione del cd. "mandato in bianco", per la concretezza, che si contrappone all'astrattezza dell'associazione per delinquere, trova una corrispondenza in motivazione, dato che le vittime sono state individuate per le qualità che le connotavano. Ad esempio, nei casi relativi agli imputati uruguayani, il primo bersaglio della repressione fu il MLN, il secondo il PCU e, a seguire, in tempi differenti, il PVP e i GAU; gruppi politici, questi, che consentono di applicare un criterio di determinazione delle vittime e di inquadrarle in categorie nettamente selettive.

Sulla questione della cittadinanza italiana delle vittime.

Si osserva nella memoria difensiva che sia la L. n. 555/1912 sia la L. n. 91/1992 dispongono che la cittadinanza italiana si acquista *iure sanguinis*, senza prevedere alcun procedimento amministrativo di acquisizione della cittadinanza, come accade, invece, per il "coniuge, straniero o apolide" (art. 5 L. n. 91/1992).

Corretta e non retroattiva è l'applicazione della L. n. 91/1992, in quanto l'attività di ricognizione di situazione già esistente effettuata dall'Autorità competente è avvenuta nella vigenza della stessa.

Si rimarca che l'art. 20 L. n. 91/1992 ha previsto espressamente che "lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa".

Né risultano prodotti in giudizio atti di rinuncia espressa alla cittadinanza italiana da parte dei titolari dello *status*.

Doveva ritenersi errato il riferimento all'art. 21-*septies* L. n. 241/90 in relazione al caso di specie, venendo, viceversa, in considerazione gli artt. 2699 e 2700 cod. civ. sulla forza probatoria dell'atto pubblico (la cui nozione - si ricorda - è estesa alle certificazioni amministrative e ai certificati anagrafici).

Infine, si sottolinea che nella L. n. 91/1992 non esistono disposizioni che vietino di chiedere all'Autorità competente un documento certificante uno *status* già acquisito dal suo titolare.

Sulla condizione di procedibilità nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ.

Su tale eccezione, il difensore di parte civile aderisce alle argomentazioni spese dalla Corte di merito a pag. 43 della sentenza, in cui si richiamano le disposizioni della Convenzione di estradizione tra Italia e Uruguay, secondo le quali l'extradizione non deve aver luogo qualora l'individuo reclamato sia cittadino della nazione richiesta, la quale ha l'obbligo di sottoporlo al giudizio dei propri tribunali e a emettere sentenze nei suoi confronti.

Tale normativa è ripresa anche nella lettera rogatoria del Tribunale di prima istanza della 19<sup>a</sup> sezione uruguaiana, con la quale si richiede all'A.G. italiana di procedere nel giudizio a carico di TROCCOLI FERNANDEZ.

La data del 13 gennaio 2019 anziché 13 gennaio 2009 è evidente frutto di errore materiale.

Pacifica, infine, è la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 8 cod. pen.

Sul divieto del 'bis in idem' (ricorso GAVAZZO PEREIRA + 3).

Aderisce la difesa di parte civile alle considerazioni svolte dalla Corte di Assise di Appello sull'inesistenza di obblighi di natura pattizia che limitino la legittimazione dell'ordinamento italiano a procedere nei confronti di cittadini uruguaiani già giudicati nel loro Paese per lo stesso fatto, tenuto conto che il *ne bis in idem* non costituisce un principio o consuetudine di diritto internazionale e che lo Stato uruguaiano non fa parte degli Accordi di Schengen.

Sui motivi attinenti alla prova di responsabilità degli imputati.

Per ciascun imputato, la memoria difensiva ripercorre l'analisi degli elementi di prova dichiarativa e documentale svolta nel giudizio di merito, ritenendo, per tutti, il dettato motivazionale pienamente rispondente ai criteri di valutazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

**21.2. Memoria depositata dall'avv. Giancarlo MANIGA** nell'interesse delle parti civili costituite Aurora MELONI (per il caso BANFI sub A1), Claudia ALLEGRINI e Paola VIÑAS (per il caso VIÑAS GIGLI sub I2), Hugo Ignacio VENTURELLI (per il caso VENTURELLI sub M1); per l'ente intervenuto Regione Emilia-Romagna.

Richiama, in premessa, due precedenti arresti di questa Sezione in materia di sequestro e omicidio di *desaparecidos* (Sez. 1, n. 23181/2004, ric. SUAREZ MASON; Sez. 1, n. 11811/2009, ric. ASTIZ).

Svolge considerazioni sulla qualificazione giuridica della vicenda, aderendo a quella ricondotta dalla Corte di merito allo schema della fattispecie di concorso di persone nel reato (e criticando quella, prospettata dalle difese degli imputati, basata sul reato di associazione per delinquere) e alla configurabilità del cd. "mandato in bianco" (cita Sez. 1, n. 48590/2017).

Tratta, poi, il tema dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo infondata la relativa eccezione per mancanza del presupposto della "diversa valutazione" della prova dichiarativa.

Sul punto, la Corte di Assise di Appello aveva fornito una puntuale motivazione e legittimamente aveva proceduto a riconsiderare, nella loro interezza, le prove acquisite in primo grado.

La responsabilità e dei c.d. quadri intermedi e delle figure apicali, nei casi d'interesse, era stata correttamente affermata, in conformità dei principi enunciati dalle due decisioni in premessa citate, così come erano state correttamente escluse le due esimenti previste dagli artt. 51 e 54 cod. pen.

**21.3. Memoria depositata dall'avv. Nicola BRIGIDA** nell'interesse della parte civile Maria Paz VENTURELLI CEA (omicidio VENTURELLI sub M1).

Con riferimento ai motivi di ricorso proposti nell'interesse degli imputati AGUIRRE MORA e LUCO ASTROZA, deduce, in sintesi:

- l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata sulla omessa traduzione della sentenza assolutoria di primo grado con pretesa di nullità della sentenza di appello, in quanto riferita ad una sentenza di assoluzione e ad imputato assente;

- l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata sulla omessa traduzione degli atti di appello proposti dalle parti pubbliche e private avverso la sentenza di assoluzione, trattandosi di atti la traduzione dei quali non è prevista dall'art. 143 cod. proc. pen.;

- l'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata sulla contestata cittadinanza italiana delle vittime, atteso che non è dato desumere dai ricorsi alcun riferimento specifico al caso del VENTURELLI e che la cittadinanza italiana di quest'ultimo era stata, in concreto, già accertata dalla Corte di Assise di Roma in altro procedimento nei confronti di PODLECH Michaud con sentenza dell'11 luglio 2011 depositata in atti.

Sui restanti motivi di ricorso, si presta piena adesione alle argomentazioni svolte in sentenza, richiamando, quanto alla responsabilità dei ricorrenti, il caso analogo definito da questa Corte con la già ricordata sentenza "Astiz".

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Va, preliminarmente, rilevato che, nelle more del procedimento, si sono verificati i decessi degli imputati Luis ARCE GOMEZ, José Horacio GAVAZZO PEREIRA e Luis Alfredo MAURENTE MATA, come risulta dai certificati di morte depositati.

In particolare: Luis ARCE GOMEZ è deceduto in data 30 marzo 2020 (località di Nuestra Señora de la Paz, prov. Murillo, Dip. La Paz, Bolivia), come attestato dal certificato di morte n. 002888, rilasciato in data 3 luglio 2021 dalle Autorità competenti e pervenuto per il tramite dell'Ambasciata di Bolivia in Italia; Luis Alfredo MAURENTE MATA è deceduto in data 1° agosto 2020 presso l'Ospedale militare di Montevideo, come attestato dall'atto ufficiale n. A-250/2021 del Registro di Morte emesso dalla Direzione Generale del Registro di Stato civile dell'Uruguay, depositato in udienza, con traduzione allegata, dall'addetto all'Ambasciata in Italia di quel Paese; José Horacio GAVAZZO PEREIRA è deceduto in data 26 giugno 2021, come attestato dall'atto ufficiale n. A-388/2021 del Registro di Morte emesso dalla Direzione Generale del Registro di Stato civile dell'Uruguay, pervenuto per il tramite della competente Ambasciata.

I reati contestati ai predetti imputati sono, pertanto, estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.

**1.1.** Al riguardo, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità, l'uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 9/2/2011, Neri, Rv. 249612), dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 3/6/2010,

Ferruzzi, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell'imputato *medio tempore* deceduto) - appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, n. 36524 del 26/6/2008, Zancocchia, Rv. 242114).

Tale formula, accompagnata dalla enunciazione della relativa causale nel dispositivo, implicando l'esaurimento del sottostante rapporto processuale, preclude ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, cit.).

**2.** Dato atto della disposta separazione delle posizioni processuali dei ricorrenti Francisco MORALES BERMUDEZ, Martin MARTINEZ GARAY e German RUIZ FIGUEROA (imputati del solo capo I2), per la necessità di accertamenti sulla loro esistenza in vita (per il FIGUEROA, diversamente dagli altri due, la separazione è stata disposta per acquisire la certificazione della sua morte, di cui si è avuta notizia in aula di udienza), occorre procedere all'esame dei motivi di ricorso proposti dai restanti quattordici imputati.

Verrà data precedenza alla trattazione di questioni d'interesse comune e di carattere processuale, per poi passare all'esame delle specifiche posizioni dei singoli.

### **3. Il tema della (prova della) cittadinanza italiana delle vittime in relazione all'art. 8 cod. pen.**

L'analisi di questo tema, sollevato da otto ricorrenti, ma con ovvie ricadute sulla posizione di tutti, si impone in via pregiudiziale, perché strettamente correlato alla natura - incontestata dalle difese - di delitti "politici" propria degli omicidi oggetto del presente giudizio e alla loro perseguibilità da parte dell'Autorità giudiziaria italiana, ai sensi dell'art. 8 cod. pen. ("*Delitto politico commesso all'estero*").

**3.1.** Con riferimento ad un caso analogo a quelli sottoposti all'odierno vaglio, questa Corte ha avuto modo di precisare che la qualificazione di un delitto come politico, data dall'art. 8 cod. pen., va letta alla luce dell'art. 10 Cost., secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, e, in particolare, a quelle previste dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che obbliga gli Stati al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione. Alla stregua di tale qualificazione, sono stati definiti come politici «i delitti di oggettiva gravità, commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina, in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto all'eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, iscritte a sindacati, o partiti politico o ad associazioni universitarie, in quanto tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto ed il dovere di intervenire per tutelare i propri cittadini, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime» (Sez. 1, n. 23181 del 28/4/2004, Suarez Mason, Rv. 228663).

**3.2.** Tanto precisato, deve rilevarsi che nessuna delle difese ha contestato che gli scomparsi fossero cittadini italiani (e che quindi esistesse la condizione per l'esercizio della giurisdizione italiana), essendosi, piuttosto, dirette le censure dedotte ad eccepire: a) l'errata applicazione al caso di specie, in violazione del principio di irretroattività, della legge n. 91 del 1992 in luogo della legge n. 555 del 1912, vigente all'epoca dei fatti, e la conseguente mancata verifica di eventi interruttivi del diritto di cittadinanza previsti dalla legge del 1912 (ricorsi congiunti di LARCEBEAU AGUIRREGARAY e MATO NARBONDO); b) l'illegittima utilizzazione, quale prova della cittadinanza italiana delle vittime, dei certificati anagrafici tenuti presso il Consolato italiano di Montevideo, con violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 71/2011 e dell'art. 193 cod. proc. pen. (stessi ricorsi di cui sopra); c) il difetto di legittimazione dei richiedenti la certificazione relativa alla cittadinanza italiana (ricorsi congiunti di AGUIRRE MORA, ESPINOZA BRAVO e LUCO ASTROZA); d) l'irregolarità della procedura amministrativa seguita per dimostrare la cittadinanza italiana (ricorso di TROCCOLI FERNANDEZ).

Nessune delle esposte censure coglie nel segno.

**3.2.1.** Giova ricordare, per un corretto inquadramento del tema, che la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte ha costantemente affermato che «ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia» (Sez. U, n. 4466 del 25/2/2009, Elia c. Min. Interno ed altro, Rv. 606994; v. anche le successive Sez. 1, n. 22271 del 3/11/2016, F. contro R., Rv. 642645 e Sez. 1, n. 19428 del 3/8/2017, I. contro M., Rv. 645179).

Vale la pena, per un'adeguata esplicitazione del principio, riportare il brano della richiamata pronuncia del Supremo consesso in cui viene delineata la peculiare natura dello *status* di cittadinanza:

*«La cittadinanza è una condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono (art. 4 Cost., commi 1 e 2). Per la normativa ordinaria, alla cittadinanza ha diritto il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), con riferimento ai concetti di ius sanguinis e ius soli; la Costituzione vieta che lo stato possa perdersi per motivi politici (art. 22 Cost.) e la legge ordinaria precisa che ad esso può rinunciare solo chi ne è titolare (L. n. 92 del 1991, art. 11). La struttura normativa dell'istituto evidenzia che ogni persona ha un diritto soggettivo alla condizione personale costituita dallo stato di cittadino e in tal senso sono pure le convenzioni internazionali rilevanti in questa sede ai sensi dell'art. 117 Cost. (dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 al Trattato di Lisbona approvato dal Parlamento europeo il 16 gennaio 2008). La L. n. 92 del 1991 sulla cittadinanza riafferma l'esistenza di tale diritto che può essere solo riconosciuto dalle autorità amministrative competenti (Ministero dell'Interno: artt. 7 e 8), prevedendo eccezionalmente atti concessori di esso da parte del Presidente della Repubblica, con una discrezionalità politica limitata, in rapporto alle circostanze speciali indicate dalla legge,*

per le quali la cittadinanza viene concessa (art. 9). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 2).

[...]

Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato.

Tale ricostruzione del concetto di cittadinanza emerge dalle stesse sentenze sulla legge precostituzionale che la regolava della Corte Costituzionale, che ritengono la perdita e il mancato acquisto dello stato imposte dalla normativa illegittima, effetto di un matrimonio, sempre che questo permanga efficace e non sia stato sciolto, e dell'essere figlio di madre che la perdita dello stato abbia subito contro la sua volontà, senza rinunciarvi».

L'illustrata natura permanente e imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana implica, giocoforza, che il riconoscimento medesimo non potrà mai avere valore costitutivo, ma semplicemente dichiarativo: a strutturare lo *status* di cittadino, quindi, non sarà la relativa certificazione, che si limiterà, piuttosto, a dare atto di un diritto esistente, alle condizioni date (nel nostro caso, *iure sanguinis*), permanente e imprescrittibile.

Tale conclusione si pone, del resto, su un piano di assoluta coerenza con le pronunce della Corte costituzionale che si sono occupate del tema della cittadinanza *iure sanguinis* e la cui lettura smentisce l'assunto difensivo circa l'esistenza di qualsivoglia incidenza sulla cittadinanza - e sul diritto al suo riconoscimento anche a prescindere dal relativo esercizio da parte dell'interessato - delle modalità a mezzo delle quali si perviene all'accertamento (si fa riferimento alle sentenze n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, richiamate da Sez. U civili n. 4466 del 25/2/2009, cit.).

**3.2.2.** A quest'ultimo riguardo, si rivelano destituite di fondamento le sovrapponibili censure svolte nei ricorsi proposti da AGUIRRE MORA+2 e TROCCOLI FERNANDEZ sul rilievo del preteso difetto di legittimazione di coloro che ebbero ad attivare la procedura finalizzata ad ottenere la certificazione della cittadinanza italiana in capo ai soggetti scomparsi.

Il difetto di legittimazione scaturirebbe dalla disposizione normativa contenuta nell'art. 7 della legge n. 91 del 1992, secondo la quale «Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare».

Tale disposizione, tuttavia, non viene invocata in modo conferente, poiché essa non attiene in alcun modo alla procedura amministrativa preordinata ad ottenere la certificazione di cui si discute, ma alla diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza da parte del "*coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano*", ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge,

espressamente richiamato nella prima parte dell'articolo 7 citato (art. 5: «*Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale*»).

Né esiste, nella normativa di settore, un divieto di agire (che sarebbe, d'altra parte, irragionevole) da parte di terzi, a vario titolo interessati, per ottenere la certificazione di uno *status* già acquisito da persona poi defunta. Si pensi, ad esempio, ai familiari titolari di diritti ereditari legati alla cittadinanza italiana del *de cuius*, evidentemente interessati a far dichiarare il possesso dello *status* da parte del familiare deceduto (la cittadinanza, per quanto si è detto circa la sua permanenza e imprescrittibilità, di certo non si estingue con la vita di chi era già cittadino).

Contestare, come fanno i ricorrenti prima menzionati, non la cittadinanza italiana delle vittime, ma la procedura di accertamento, significa, in sostanza, sostenere che l'eventuale nullità della procedura determinerebbe il venir meno della cittadinanza stessa e, in conseguenza, attribuire alla certificazione il valore costitutivo dello *status* in parola, secondo una tesi che, per quanto sinora esposto, non è accoglibile in diritto, tanto da essere esplicitamente sconfessata dallo stesso legislatore, che, in entrambe le leggi che si sono succedute nella disciplina della materia, ha previsto l'acquisto in via originaria, *iure sanguinis*, della cittadinanza.

**3.2.3.** Su quest'ultimo argomento, vanno disattese le censure mosse dal difensore dei ricorrenti LARCEBEAU AGUIRREGARAY e MATO NARBONDO, posto che correttamente deve ritenersi riconosciuta la cittadinanza italiana alle persone offese in forza della legge n. 91 del 1992, in quanto, abrogata la precedente (n. 555 del 1912), essa era l'unica applicabile, in ossequio al principio *tempus regit actum*, ora per allora, nel momento in cui venne attivata la procedura di riconoscimento.

**3.2.4.** Generiche e, comunque, manifestamente infondate, infine, sono le censure con cui si contesta il valore probatorio delle certificazioni rilasciate dall'Autorità consolare italiana in Montevideo.

Nel testo attualmente in vigore del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 ("Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246") l'art. 8 ("Schedario consolare") così recita: «*1. Presso ogni ufficio consolare è mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali. 2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario è subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia certificazione ai soli cittadini residenti. 3. Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale*».

Quanto agli accertamenti in materia di competenza del Console, l'art. 10 ("Cittadinanza italiana") dispone: «1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, così come previsto dal comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti. 2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria».

Per quanto l'iscrizione nello schedario non costituisca prova del possesso della cittadinanza, le riportate disposizioni attribuiscono al Console, per accertare il possesso della cittadinanza italiana, adeguati poteri istruttori. Inoltre, è previsto che nello schedario si prenda nota degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza.

Secondo la giurisprudenza civile, le certificazioni rilasciate da un console italiano all'estero, in materia di stato civile e di cittadinanza, ancorché non riproducano un fatto già legalmente certo in quanto rappresentato nei registri esistenti presso il consolato, ben possono costituire elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice, ove contengano attestazioni di verità e di scienza costituenti il risultato di un'attività di accertamento compiuta prima della loro emanazione (Sez. 1, n. 2931 del 12/12/1967, Fascia contro Matteo, Rv. 330607).

E' evidente, pertanto, che la certificazione dello *status* di cittadinanza, rilasciata dal Console a seguito di opportuna attività istruttoria, può essere smentita solo dalla produzione di elementi di prova di segno contrario da parte di chi contesti tale attestazione, ad esempio adducendo fatti sopravvenuti determinanti la perdita della cittadinanza.

I ricorsi in commento, tuttavia, sul punto, si sono limitati a rilievi generici (fra l'altro, attengono a tutte, indistintamente, le vittime) e dal carattere meramente ipotetico sulla sopravvenienza di tali elementi, viceversa correttamente esclusi dalla Corte di merito, in difetto, appunto, di prove significative in tal senso.

#### **4. L'eccezione difetto di condizione di procedibilità da parte del ricorrente TROCCOLI FERNANDEZ in relazione all'accusa di omicidio volontario di cittadini uruguaiani (capo D1).**

La tesi difensiva stigmatizza che la Corte di merito abbia fondato la giurisdizione del giudice italiano sull'art. 11, comma 1, della 'Convenzione per l'estradizione dei delinquenti' stipulata fra Italia e Uruguay il 14 aprile 1879, anziché sull'art. 11 del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, siglato a Montevideo l'11 maggio 2017 quale aggiornamento dell'accordo precedente.

Stabilisce il citato art. 11 che "*tranne nei casi in cui la presenza della persona estradata sia da considerarsi volontaria sullo Stato richiesto, la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto*".

Come si evince dal chiaro tenore della riportata disposizione, essa non si presta in alcun modo ad essere invocata nel caso di specie, poiché si riferisce alla riestradizione verso uno Stato



“terzo”, mentre la presente vicenda coinvolge solamente lo Stato richiedente (Uruguay) e lo Stato richiesto (Italia).

Sul punto, giova ricordare che, con la sentenza n. 38849 del 18 settembre 2008, la Sesta sezione penale di questa Corte ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Repubblica dell’Uruguay nel procedimento di estradizione nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno aveva disposto la rimessione in libertà dell’estradando, in quanto la documentazione relativa all’extradizione era stata presentata oltre il termine perentorio di tre mesi dall’arresto del predetto, in forza dell’art. 7 della Convenzione di estradizione del 14 aprile 1879.

Nel corpo della motivazione si afferma espressamente che il TROCCOLI FERNANDEZ versava in una condizione ostativa alla estradizione, proprio perché cittadino italiano: situazione disciplinata dall’art. 11 del Trattato bilaterale, che inibisce l’extradizione del cittadino dello Stato richiesto, prevedendo, però, l’obbligo di sottoporlo a giudizio per gli illeciti oggetto del procedimento uruguayano, non diversamente, peraltro, da ciò che prevede l’art. 9 cod. pen., ricorrendone le condizioni, per il delitto comune del cittadino all’estero.

Dunque, in forza dell’art. 11 dell’Accordo del 1879, la circostanza che il ricorrente non fosse estradabile rendeva addirittura obbligatoria la sua sottoposizione alla giurisdizione italiana per il procedimento che si sarebbe dovuto instaurare in Uruguay, ma che non si instaurò per l’irricevibilità della richiesta di estradizione e non perché - come asserito in ricorso - lo Stato richiedente vi avesse rinunciato.

Quanto alla disposizione codicistica dell’art. 9 (*“Delitto comune del cittadino all’estero”*), è sufficiente evidenziare che, secondo la formulazione del comma terzo, la procedibilità nello Stato per delitti comuni commessi all’estero (*“a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero”*) è subordinata alla richiesta del Ministro della giustizia, *“sempre che l’extradizione di lui non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto”*.

Nel delineare un chiaro rapporto di incompatibilità tra gli istituti della procedibilità nello Stato e dell’extradizione (Sez. 6, n. 8156 del 28 aprile 1982, Romani, Rv. 155153), la norma richiamata prevede, dunque, che possa procedersi nello Stato alle condizioni richieste qualora non si sia affatto provveduto ad esperire la procedura di estradizione ovvero quest’ultima non sia stata concessa o accettata, come verificatosi nel caso di specie.

Per le ragioni esposte, deve ritenersi che del tutto legittimamente, come ribadito dalla Corte di merito, il ricorrente sia stato sottoposto alla giurisdizione italiana per i fatti, commessi all’estero in danno di cittadini uruguaiani, ascritti al capo D1) della rubrica.

Le censure difensive sul punto devono reputarsi manifestamente infondate.

**5. Omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in violazione dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.**

Si tratta di un motivo comune a tutti i ricorsi, il che suggerisce di esaminare, in sintesi e per quel che qui rileva, i contenuti e gli effetti della modifica normativa operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "riforma Orlando") sul testo dell'art. 603 cod. proc. pen.

**5.1.** L'art. 1, comma 58, della legge citata ha inserito nell'art. 603 un nuovo comma 3-bis, che così recita: «*Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*».

Il legislatore si è mosso in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro di principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze Dasgupta (n. 27620 del 28/4/2016, Rv. 267487) e Patalano (n. 18620 del 19/1/2017, Rv. 269785), limitando l'obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell'appello proposto dal Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l'epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia, invece, una decisione di condanna (nel qual caso, la rinnovazione va posta in relazione con i meccanismi di funzionamento propri delle ordinarie regole di ammissione della prova indicate dall'art. 603, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.).

È stato precisato da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430, che l'effetto espansivo del principio di immediatezza nel giudizio di appello determinato dall'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa opera senza che alcuna distinzione al riguardo possa evincersi dal testo normativo a seconda che l'atto di impugnazione si innesti su un giudizio ordinario o abbreviato.

È stato, inoltre, affermato - nella medesima decisione - che la formulazione del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 va inquadrata all'interno di un più ampio contesto normativo che, non solo, impone al soggetto impugnante una specifica delineazione dei temi oggetto del contraddittorio, ma, al contempo, mira ad un sensibile rafforzamento del controllo sulla specificità dei motivi di appello nei termini richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen. e, prima ancora, della stessa sostanza argomentativa della decisione di primo grado.

Detto nuovo quadro normativo - risultante dai numerosi innesti operati per effetto della legge n. 103 del 2017 - non impone affatto, tuttavia, di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del Pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

L'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che porterebbe ad un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove

dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati nella sentenza Dasgupta.

Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («*il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale*») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve, pertanto, concludersi che il giudice d'appello è obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni specificamente prospettate dal pubblico ministero impugnante - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna" (Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318).

È stato ulteriormente precisato che, nel disporre la riassunzione della prova dichiarativa, il giudice d'appello esercita i poteri officiosi già attribuitigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e connessi all'emergere di un'assoluta esigenza probatoria, da reputarsi implicita nella impossibilità di pervenire al ribaltamento della decisione di proscioglimento pronunciata in primo grado se non a seguito di una diretta rivalutazione da parte del giudice del gravame delle stesse prove dichiarative che avevano determinato l'esito liberatorio o vi avevano, comunque, contribuito (Sez. 1, n. 13725 del 7/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972).

**5.1.1.** Sulla base della premessa ricostruzione, è, dunque, da escludersi che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisca conseguenza "automatica" discendente dal solo fatto processuale dell'appello proposto dal P.M. contro una sentenza di assoluzione, dovendo essa, piuttosto, legarsi ai contenuti critici dell'atto impugnatorio rispetto alle prove dichiarative che hanno condotto al proscioglimento dell'imputato.

Se così è, nella vicenda in esame non potevano ravvisarsi i presupposti della rinnovazione sotto questo specifico profilo, in quanto i Pubblici ministeri impugnanti non hanno posto in dubbio o contestato in alcun modo l'attendibilità dei testi escussi o, al contrario, affermato l'attendibilità di deposizioni ritenute inattendibili dai primi giudici (v. sentenza impugnata pagg. 24-28).

**5.2.** Ritiene il Collegio, in piena sintonia con il Procuratore generale di udienza, che la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia stata legittima anche sotto altri profili.

**5.2.1.** Proseguendo nella ricognizione delle coordinate ermeneutiche tracciate da questa Corte sul tema, è utile ricordare quanto è stato chiarito a proposito della definizione di "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", secondo la formulazione testuale contenuta nell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Con due recenti pronunce, che il Collegio condivide, si è affermato che per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo che non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in

modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" (nello stesso senso, Sez. 2, n. 13953 del 21/2/2020, Iacopetta, Rv. 279146 e Sez. 5, n. 27751 del 24/5/2019, O., Rv. 276987).

Se si esamina la sentenza impugnata, si comprende agevolmente che la Corte di Assise di Appello di Roma è pervenuta al "ribaltamento" della sentenza assolutoria di primo grado, concernente i c.d. 'quadri intermedi', non per una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti dichiarative o per una diversa interpretazione delle relative risultanze, ma in conseguenza della riconsiderazione complessiva - emendata, anzitutto, dagli errori di diritto in cui erano incorsi i primi giudici nella interpretazione della fattispecie del concorso di persone nel reato - dell'intero compendio probatorio, necessitata dalla sopravvenuta acquisizione, nel giudizio di secondo grado, di prove documentali integrative di una produzione già presente in atti, non analizzata in modo adeguato dai primi Giudici.

La Corte di merito si è, così, pienamente conformata ai criteri dettati in materia da questa Corte, anche in seguito alla introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., alla stregua dei quali il giudice dell'appello è esonerato dall'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale:

a) nel caso in cui la *reformatio in peius* della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile, ma su una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato - anche per omissione - nella decisione impugnata (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133; Sez. 3, n. 45453 del 18/9/2014, C., Rv. 260867; Sez. 4, n. 4100 del 6/12/2012, Bifulco, Rv. 254950), ovvero, in misura determinante, su elementi esterni alle dichiarazioni della persona offesa non considerati nella decisione di primo grado (Sez. 5, n. 53415 del 18/6/2018, Boggi, Rv. 274593; Sez. 6, n. 16501 del 15/2/2018, Portaro e altri, Rv. 272886; Sez. 4, n. 49159 del 18/7/2017, Ferrara, Rv. 271518);

b) nel caso in cui la prova dichiarativa sia valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio venga diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove (Sez. 5, n. 33272 del 28/3/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 3, n. 19958 del 21/9/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782; Sez. 2, n. 3917 del 13/9/2016, dep. 2017, Fazi, Rv. 269592);

c) nel caso in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694; Sez. 5, n. 42746 del 9/5/2017, Fazzini, Rv. 271012);

d) nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio (e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva: Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, cit.; Sez. 5, n. 47833 del 21/6/2017, Terry e altro, Rv. 273553).

A fronte di soluzioni ermeneutiche ineccepibili, i motivi dei ricorrenti, sostanzialmente sovrapponibili, non esplicitano le ragioni per le quali la Corte capitolina avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione istruttoria, né individuano, in particolare, quali prove dichiarative avrebbero dovuto essere rinnovate e perché.

**5.2.1.1.** L'indicazione del "teste MONTEDONICO" viene fornita dalla difesa di TROCCOLI FERNANDEZ non nella prospettiva della mancata rinnovazione, quanto, piuttosto, del "travisamento" delle sue dichiarazioni in cui sarebbero incorsi i giudici del gravame.

L'eccezione è quanto meno superficiale: infatti, a pag. 72 del ricorso vengono riportati brani di pag. 100 della sentenza impugnata che si riferiscono al contenuto della deposizione resa dal teste Alvaro NORES MONTEDONICO, mentre le dichiarazioni che la difesa del ricorrente assume travisate, come agevolmente desumibile dalla trascrizione allegata sub n. 3) al ricorso, riguardano la sorella del predetto, Maria del Pilar NORES MONTEDONICO.

Nessun travisamento, pertanto, è in alcun modo ipotizzabile nei termini in cui è stato denunciato.

**5.2.1.2.** Né può essere accolta, in quanto generica e manifestamente infondata, la censura, dedotta con il quinto motivo di ricorso dalla difesa di AGUIRRE MORA+2, di violazione degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. in relazione alla mancata escussione del teste Mario Eduardo FIERMERICH, il quale avrebbe consentito di "riscrivere" la storia del Cono Sud in termini completamente diversi.

Giova ricordare che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/4/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, P.G. in proc. Giampa' e altri, Rv. 271163; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 261799).

La difesa interessata non ha rappresentato specifici rilievi critici su eventuali lacune o manifeste illogicità o contraddittorietà della motivazione, né che esse avrebbero potuto essere sanate attraverso l'escussione del teste indicato. Per altri versi, la prospettazione pecca di genericità, in quanto dalla ipotizzata 'visione storica' corretta di quegli anni, che il teste, quale *leader* dei *Montoneros* argentini, avrebbe dovuto fornire, non si comprende quale tipo di ricadute, di carattere decisivo, sarebbero potute derivare sulla responsabilità personale dei ricorrenti in ordine ai reati a ciascuno ascritti.

**5.2.1.3.** Procedendo nell'esame delle ulteriori censure, non può che essere disatteso il ragionamento, seguito dalle difese di TROCCOLI FERNANDEZ e di BLANCO+1, secondo il quale non sarebbe la prova documentale a mutare il significato probatorio di quella dichiarativa, bensì quella dichiarativa a consentire una lettura logica e coerente di quella documentale, sicché l'attività di valutazione operata dalla Corte di merito avrebbe finito necessariamente per

comportare una rivalutazione anche della prova dichiarativa, imponendone, perciò, la riassunzione.

Ed invero, l'esposto ragionamento, portato alle sue estreme conseguenze, implicherebbe che qualsiasi diverso apprezzamento del giudice d'appello, sebbene fondato su produzione documentale, lo obbligherebbe, per ciò stesso, a rinnovare la prova testimoniale: trattasi di prospettazione manifestamente infondata in diritto, in quanto enunciatrice di una regola processuale tutt'affatto diversa da quella esistente.

**5.2.1.4.** Inammissibile, per genericità, è il motivo, dedotto dalla difesa di AGUIRRE MORA + 2, con il quale si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che sarebbe stata imposta dallo "scollamento" tra prove dichiarative e documentali, atteso che del denunciato "scollamento" non risultano esplicitati i tratti identificativi e che la richiesta di nuova escussione avrebbe investito, in modo indistinto, tutti i testimoni ascoltati in primo grado.

**5.2.1.5.** Ancora, manifestamente infondata in diritto è la censura, sviluppata dalla difesa di LARCEBEAU AGUIRREGARAY e MATO NARBONDO, in quanto tesa a prospettare un ordine gerarchico tra le prove a beneficio della prova testimoniale - e, dunque, un principio di prova legale - che è decisamente estraneo al nostro ordinamento processuale e che implicherebbe l'inaccettabile conseguenza di non poter fondare un'affermazione di responsabilità su una prova documentale.

**5.2.2.** Richiamando e facendo proprie le lucide considerazioni svolte sul punto dal Procuratore generale in udienza, osserva, in conclusione, il Collegio che la Corte di Assise di Appello ha correttamente escluso di dover procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, incontestate l'attendibilità delle fonti dichiarative e l'interpretazione del loro narrato, ha compiuto una rivalutazione logica e globale del materiale probatorio, tenuto conto della documentazione non considerata in primo grado (perché non esaminata *tout court* o perché acquisita nel grado successivo), così pervenendo a una diversa interpretazione della fattispecie concreta in contestazione e ravvisando, anche nei confronti degli imputati assolti dalla Corte di Assise, gli elementi costitutivi del concorso nel delitto continuato di omicidio volontario.

D'altro canto, nessuno dei ricorrenti ha mosso specifiche censure sulla ricostruzione probatoria e, in particolare, sui documenti di nuova acquisizione o non valutati in primo grado (le sentenze irrevocabili di condanna pronunciate in Uruguay a carico di alcuni degli imputati per gli stessi fatti oggetto del giudizio italiano; la documentazione sui rapporti tra FUSNA ed ESMA, sui ruoli degli imputati nel SID e nell'OCOA, gli stati di servizio, il *Legajo Troccoli*, la Relazione inviata nel 2005 dalla Marina Uruguayana al Presidente della Repubblica etc.).

Né può essere presa in seria considerazione la generica censura difensiva, secondo la quale la motivazione della condanna (degli imputati assolti in primo grado) non avrebbe consentito il superamento della soglia dell' "oltre il ragionevole dubbio", atteso che proprio l'esame rigoroso e approfondito degli apporti documentali pretermessi in primo grado (la sentenza dedica all'esame ampia parte della motivazione da pag. 58 a pag. 97) ha assicurato

quell'accresciuto *standard* argomentativo, imposto per la riforma di una pronuncia assolutoria dalla richiamata regola prevista dall'art. 533, comma 1, prima parte, cod. proc. pen.

## **6. Ulteriori censure di natura processuale.**

Si procede all'esame delle ulteriori censure di natura processuale sviluppate nei ricorsi, iniziando da quelle dedotte dalla difesa degli imputati AGUIRRE MORA, LUCO ASTROZA ed ESPINOZA BRAVO.

**6.1.** È inammissibile, per manifesta infondatezza, la censura con cui ci si duole della mancata notifica al difensore (avv. Monica MORISI) della sentenza di primo grado con traduzione in lingua spagnola per gli imputati LUCO ASTROZA e AGUIRRE MORA.

Secondo la incontestata ricostruzione esposta nella sentenza impugnata (pagg. 9-10), il difensore dei predetti imputati (avv. BASTONI), in sede di discussione finale in appello, aveva reiterato l'eccezione dell'omessa notifica, all'avv. MORISI, della sentenza di primo grado, tradotta in lingua spagnola, inviata a un indirizzo di posta elettronica differente da quello a lei in uso.

L'eccezione veniva rigettata: a) perché l'avv. MORISI, al momento della lettura del dispositivo, era sostituita da altro difensore e, quindi, doveva considerarsi presente; b) perché i suoi assistiti erano rimasti assenti per tutta la durata del dibattimento, sicché dovevano ritenersi rappresentati dal difensore; c) perché gli stessi non potevano considerarsi destinatari della notifica dell'estratto contumaciale, atteso che tale istituto era stato abrogato dall'art. 10, comma 5, della L. 28 aprile 2014, n. 67, in vigore alla lettura del dispositivo il 17 gennaio 2017, e che, a mente dell'art. 548 cod. proc. pen., nuova formulazione, nessun diritto alla notifica della sentenza poteva ravvisarsi in un caso, come quello di specie, di deposito della decisione nei termini di legge; d) perché, infine, in data 8 ottobre 2018 era stato disposto il rinnovo della notifica al difensore di tutti gli atti di appello, in modo tale da metterlo in condizione di presentare gli appelli incidentali.

A tali corrette considerazioni va aggiunto che, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di omessa traduzione della sentenza pronunciata nei confronti di imputato alloglotta, la mancata proposizione personale della relativa eccezione da parte dell'imputato medesimo, in quanto atto personalissimo (funzionale all'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 cod. proc. pen.), non può essere surrogata dalla dichiarazione resa dal difensore in udienza, ancorché in presenza dell'interessato, non essendo possibile desumere dal silenzio di questi l'assenso implicito alla dedotta eccezione (tra le più recenti, Sez. 7, n. 9504 del 6/12/2019, dep. 2020, Abid El Hassan, Rv. 278873; v. anche Sez. 2, n. 32057 del 21/6/2017, Rafik (alias Mustapha), Rv. 270327).

Gli imputati, in sostanza, benché assenti dal giudizio di primo grado, avrebbero dovuto personalmente e tempestivamente eccepire, all'atto di instaurazione del giudizio di appello, l'eventuale eccezione; non avendolo fatto, non potevano essere surrogati dal loro difensore, peraltro solo in sede di discussione finale, in quanto non legittimato.

Non è superfluo, in ogni caso, ricordare, anche con riferimento al caso di specie, che la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità

prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati, come nella vicenda in esame, elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione (Sez. 5, n. 15056 dell'11/3/2019, Nasim, Rv. 275103; Sez. 3, n. 22261 del 9/12/2016, dep. 2017, Zaroual e altro, Rv. 269982).

Infine, va considerato, per completezza espositiva sul punto, che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini (Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775; nello stesso senso, con riguardo alla traduzione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, Sez. 5, n. 22065 del 6/7/2020, Bhiari, Rv. 279445).

**6.2.** Allo stesso modo è manifestamente infondato il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., con riferimento agli articoli 104 della Direttiva 2010/64 UE del 20.10.2010, 6, comma 3, lett. a), Convenzione EDU, 14, comma 3, lett. a), Patto internazionale relativo ai diritti politici e art. 111 Cost., per la mancata traduzione degli atti di appello delle parti civili e della Pubblica accusa.

Va in questa sede ribadito che l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana va escluso quando la notificazione di tali atti nei suoi confronti debba avvenire, come nel caso della irreperibilità, nei confronti del difensore (Sez. 1, n. 8591 del 28/1/2020, Zdrzilova, Rv. 278364; Sez. 2, n. 12101 del 17/2/2015, Le Wet e altro, Rv. 262773; Sez. 6, n. 47896 del 19/6/2014, B., Rv. 261218).

Sul tema si è, anche, condivisibilmente rilevato che le ragioni di detto orientamento rimangono valide anche dopo le modifiche apportate all'art. 143 cod. proc. pen. con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, in attuazione degli obblighi di cui alla Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010. Infatti, l'adempimento legale della notificazione al difensore nella fattispecie nasce dall'impossibilità, in ragione delle condizioni di irreperibilità in cui si è consapevolmente posto l'interessato, di rivolgere l'informazione alla persona alloglotta, così che il raggiungimento della sua sfera di conoscenza o conoscibilità può garantirsi soltanto tramite l'adempimento diretto al difensore, il quale potrà veicolare l'informazione, ma nell'ambito delle relazioni afferenti all'assistenza che gli competono, in modo da poter rimanere assicurato a seguito di tale percorso, dovuto al comportamento dell'interessato, ogni possibile effetto conoscitivo.

L'eccezione difensiva, fra l'altro, non afferisce neppure alla *vocatio in iudicium*, ma agli atti di appello, secondo una interpretazione estensiva del 'catalogo' riportato nell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. priva di fondamento normativo nazionale, costituzionale e sovranazionale.



Occorre, inoltre, rilevare che, a mente del comma 3 dell'art. 143 citato, la traduzione di altri atti, diversi da quelli indicati nel comma 2, può essere disposta dal giudice, d'ufficio o quando le parti ne rappresentino la necessità, enunciandone le ragioni.

Nel caso di specie, la difesa si è limitata ad eccepire, in sede di discussione finale, la mancata traduzione degli atti di appello, senza aver mai avanzato, in ogni caso, nel corso dell'intero giudizio di appello (né risultano allegati al ricorso o segnalati documenti in tal senso, in ossequio al principio di autosufficienza), la relativa richiesta.

In ogni caso, l'eccezione non può reputarsi scrutinabile, atteso che la nullità di ordine generale a regime intermedio, eventualmente derivante dall'omessa traduzione, sarebbe sanata, in quanto non tempestivamente eccepita (Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, Kovacs e altro, Rv. 272861; Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Amoha, Rv. 265026; Sez. 4, n. 14174 del 28/10/2005, dep. 2006, Kajtazi, Rv. 233948).

**6.3.** Manifestamente infondato in diritto è il motivo, dedotto dalla difesa degli imputati LARCEBEAU AGUIRREGARAY e MATO NARBONDO (originariamente anche di GAVAZZO PEREIRA e MAURENTE MATA, nelle more deceduti), con il quale si lamenta l'inosservanza del divieto del bis in idem (art. 649 cod. proc. pen.), essendo i ricorrenti già stati condannati, per gli stessi fatti, in Uruguay, con sentenza irrevocabile.

Il motivo, concernente, in realtà, il solo LARCEBEAU AGUIRREGARAY dei due imputati assistiti dall'avv. ZACCAGNINI (non risulta pronunciata condanna in Uruguay per gli stessi fatti nei confronti di MATO NARBONDO: v. pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata), è estensibile, per identità di situazione processuale, ai ricorrenti ARAB FERNANDEZ, SILVEIRA QUESADA, RAMAS PEREIRA, MEDINA BLANCO, VAZQUEZ BISIO, SANDE LIMA.

In particolare: LARCEBEAU AGUIRREGARAY risulta condannato alla pena di venti anni di reclusione con la sentenza n. 3033, emessa in data 22 agosto 2011 dalla Suprema Corte di Giustizia uruguaiana, in relazione a 29 delitti di omicidio, "particolarmente aggravati, in reiterazione reale"; ARAB FERNANDEZ, in concorso con GAVAZZO PEREIRA, poi deceduto, e con SILVEIRA QUESADA, RAMAS PEREIRA, MEDINA BLANCO, VAZQUEZ BISIO, MAURENTE MATA (poi deceduto) e SANDE LIMA, questi ultimi sei giudicati separatamente, risulta condannato, per "ventotto delitti di omicidio molto specialmente aggravati, in reiterazione reale", alla pena di venticinque anni di reclusione con la sentenza n. 36, emessa in data 26 marzo 2009 dal Tribunale di prima istanza di Montevideo 19° Turno, confermata dalla Corte di Appello e divenuta irrevocabile il 6 maggio 2011 a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Montevideo; SILVEIRA QUESADA, RAMAS PEREIRA, VAZQUEZ BISIO, MEDINA BLANCO, e SANDE LIMA (anche in concorso con MAURENTE MATA, poi deceduto, oltre che con ARAB FERNANDEZ e GAVAZZO PEREIRA, giudicati separatamente) risultano condannati, per gli stessi omicidi oggetto del precedente giudizio, rispettivamente alla pena di venticinque anni di reclusione ciascuno (i primi tre) e di venti anni di reclusione ciascuno (gli altri tre), con la sentenza n. 37, emessa in data 26 marzo 2009 dal Tribunale penale di prima istanza di Montevideo, 19° Turno, divenuta

irrevocabile a seguito della pronuncia in data 20 luglio 2011 della Suprema Corte di Montevideo (v. pag. 20 della sentenza impugnata per il riferimento agli atti depositati al riguardo).

Le sentenze n. 36 e n. 37 hanno avuto ad oggetto la sparizione, tra gli altri, di Juan Pablo RECAGNO IBABURU, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ, Maria Emilia ISLAS GATTI e Jorge Roberto ZAFFARONI CASTILLA (fatti coincidenti, per le prime tre vittime, con quelli contestati al capo B1 del presente procedimento).

La sentenza pronunciata nei confronti di LARCEBEAU AGUIRREGARY ha avuto ad oggetto la scomparsa, tra gli altri, di Alberto CORCHS LAVINA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTANEO, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, Yolanda Iris CASCO GHELPI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Miguel Angel RIO CASAS, Celica Elida GOMEZ ROSANO, Alfredo MOYANO SANTANDER, Elena Paulina LERENA COSTA, Ileana Maria GARCIA RAMOS, Alfredo Fernando BOSCO MUÑOZ, Raul GAMBARO NUÑEZ, Eduardo GALLO CASTRO, Aida Celia SANZ FERNANDEZ, Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI e Maria Asuncion ARTIGAS NILO, in un periodo di tempo compreso tra la fine del 1977 e gli inizi del 1978 (fatti coincidenti con quelli contestati al capo D1 del presente procedimento in concorso con TROCCOLI FERNANDEZ).

Ciò precisato, si rileva che, secondo la prospettazione del ricorso, la Corte di Assise di Appello sarebbe incorsa in errore nel negare operatività a un principio giuridico affermato da norme interne (art. 649 cod. proc. pen.), europee (art. 54 Accordi Schengen) e internazionali pattizie (Convenzione per l'extradizione dei criminali, firmata a Roma il 14 aprile 1879 ed emendata con Protocollo sottoscritto a Montevideo il 17 aprile 1881, nonché aggiornata con il Trattato di estradizione stipulato l'11 maggio 2017 fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay), e comunque costituente un "principio tendenziale cui si ispira oggi l'ordinamento internazionale" (C. Cost., n. 58 del 14 febbraio 1997).

La decisione della Corte di merito è, viceversa, corretta, in quanto pienamente conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, che ha sempre escluso il riconoscimento di un principio di *ne bis in idem* internazionale da parte del nostro ordinamento, salve le specifiche previsioni di cui all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 21 novembre 1990 (ciroscritto, come noto, a Paesi europei), sicché l'imputato straniero resosi responsabile - come nella vicenda in esame - di un delitto politico commesso in danno di cittadini in un Paese extraeuropeo, in cui non vigano accordi idonei a derogare alla disciplina dettata dall'art. 11 cod. pen., può essere tratto a giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria italiana anche qualora, per lo stesso fatto, sia già stato giudicato all'estero; va, peraltro, specificato che, in tal caso, è comunque necessario che il Ministro della Giustizia formuli richiesta di rinnovamento del giudizio nello Stato ai sensi dell'art. 11, comma 2, cod. pen., alla cui efficacia non osta una pregressa richiesta di riconoscimento della sentenza straniera ex art. 12, comma 2, seconda parte, cod. pen. (Sez. 1, n. 24795 del 9/5/2018, P.G. in proc. Prijic, Rv. 273287).

Non è superfluo ricordare che, a mente dell'art. 138 cod. pen., per il principio di fungibilità, nel caso in cui il giudizio celebratosi all'estero venga rinnovato, per lo stesso fatto-

reato, nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa (Sez. 1, n. 50376 del 12/11/2019, Manzi, Rv. 277863; Sez. 1, n. 31422 dell'11/5/2006, Moffa, Rv. 234791).

**7. Sulla qualificazione dei fatti in termini di concorso di persone nel reato continuato (artt. 81, 110 cod. pen.) anziché nell'ambito dell'associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.**

La censura, contestata sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione da tutti i ricorrenti, è manifestamente irricevibile.

Sia pure con sfumature diverse, la tesi prospettata dalle difese attacca la sentenza impugnata per aver affermato la sussistenza di un concorso di persone nel reato continuato, laddove era chiaro che un sodalizio militare sorto tra vari Stati con il fine del mantenimento del potere mediante la persecuzione dell'opposizione politica (il 'piano Condor') non potesse presentare i caratteri dell'occasionalità tipica del concorso suddetto, diretto per sua natura alla commissione di uno o più reati determinati con la realizzazione dei quali si esaurisce: pertanto, la vicenda in esame avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie disciplinata dall'art. 416 cod. pen., di cui ricorrevano tutti gli elementi costitutivi.

Nei ricorsi si deduce, più volte, che la contestazione in termini di concorso di persone nel reato sarebbe "riduttiva" perché dimentica del contesto associativo in cui i fatti maturarono (v. ricorso MEDINA BLANCO e altri, pag. 20; ricorso BLANCO e altri, pag. 28), si stigmatizza che gli imputati siano stati condannati "esclusivamente a causa del ruolo che avevano ricoperto, della funzione che avevano svolto in virtù dell'adesione che la forza militare a cui appartenevano aveva fatto al Plan Condor..." (ricorso MEDINA BLANCO e altri, pag. 21), ci si duole persino che non sia stato dichiarato estinto per prescrizione il reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen. (ricorso BLANCO e altri, pag. 34).

Si è, anche, sostenuto che se il modello decisorio fosse stato quello del reato associativo anziché quello del reato concorsuale la sentenza di appello sarebbe dovuta arrivare alle medesime conclusioni di quella di primo grado, laddove lo schema del concorso ha consentito di introdurre elementi incerti solo per giustificare le pesanti condanne inflitte, in quanto solo siffatto schema avrebbe giustificato il ragionamento (svolto a pag. 107 della sentenza di appello) circa il contributo causale agli omicidi e la volontarietà e la premeditazione degli stessi (ricorso AGUIRRE MORA e altri).

Si tratta di censure che - come già anticipato - non trovano alcun riscontro nella realtà processuale affrontata dalle Corti di merito.

Non trova riscontro, in primo luogo e soprattutto, che la pronuncia di primo grado abbia ricondotto la vicenda del Piano Condor nell'alveo del reato di associazione per delinquere e che in forza di tale costruzione avrebbe circoscritto la responsabilità penale soltanto a coloro i quali ebbero potere decisorio.

I giudici della Corte di Assise non avrebbero mai potuto accreditare tale prospettazione, per il semplice motivo che, con riguardo al Piano Condor, il reato di cui all'art. 416 cod. pen. non

è mai stato contestato dal Pubblico Ministero procedente: pertanto, in assenza di una contestazione originaria o suppletiva del P.M., in alcun modo il giudice di merito avrebbe potuto 'riqualificare' le contestazioni, sì da ravvisare il reato associativo.

Appare fuorviante, d'altro canto, in linea generale e astratta, ipotizzare una necessità alternativa fra reato associativo e reati concorsuali, posto che, sul piano dogmatico-strutturale, trattasi di due fattispecie che possono ben coesistere (ove contestate) nel rapporto di reato-mezzo a reati-fine.

Né può delinarsi, nel caso concreto in esame, un preteso antinomico confronto fra due 'modelli' di sentenza: l'una, quella di primo grado, che aderisce all'idea di associazione; l'altra, quella di appello, che vira, invece, verso l'ipotesi concorsuale, così estendendo l'area della penale responsabilità.

Trattasi, per quanto già detto, di una contraddizione del tutto inesistente.

Altra questione è quella di verificare, nel confronto tra le due sentenze di merito, se quella oggi impugnata abbia fatto o meno corretta applicazione dei principi informanti la fattispecie concorsuale contestata, in base ai quali è stata argomentata la condanna (anche) degli imputati assolti in primo grado.

A tale argomento saranno dedicati i paragrafi che seguono.

**8. Sulla responsabilità a titolo di concorso nei delitti di omicidio degli imputati assolti in primo grado (cd. quadri intermedi): le posizioni dei ricorrenti AGUIRRE MORA, ESPINOZA BRAVO, LUCO ASTROZA, MATO NARBONDO, TROCCHI FERNANDEZ, ARAB FERNANDEZ, LARCEBEAU AGUIRREGARAY, MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SILVEIRA QUESADA, SOCA e VAZQUEZ BISIO.**

**8.1.** Come esposto nella parte iniziale della motivazione, la Corte di Assise di Roma ha ritenuto responsabili dei delitti di omicidio volontario premeditato in concorso solamente gli imputati che appartenevano ai vertici del potere politico oppure dirigevano i servizi di sicurezza militari e civili dei Paesi che avevano sottoscritto il Piano Condor, poiché da costoro erano stati impartiti gli ordini da cui erano scaturite, secondo modalità attuative costanti, le operazioni, che iniziavano con un sequestro di persona a scopo di estorsione e terminavano con l'uccisione della vittima.

Con riguardo, invece, agli imputati ascrivibili ai "quadri intermedi" - in quanto componenti degli apparati operativi, coinvolti nei sequestri, nelle torture e nelle uccisioni - la prima Corte, ancorché ne abbia ravvisato il sicuro coinvolgimento in "alcuni segmenti della vicenda" (l'individuazione dei bersagli, il sequestro e la tortura), non avendo reputato raggiunta la prova della loro partecipazione negli omicidi, è pervenuta a decisione assolutoria.

Secondo la Corte di Assise, "le vittime, da una certa data in poi, uscivano dalla disponibilità degli imputati in quanto trasferite o comunque non più viste nell'ultimo centro di detenzione noto (e nel quale erano presenti i detti imputati), ma il fatto che si ignori se venissero uccise immediatamente dopo o trasferite ancora in altri centri di detenzione ed uccise a distanza di tempo (poiché si è verificato in un certo numero di casi che un prigioniero venisse deportato e

avvistato, anche dopo un cospicuo lasso di tempo, in altro centro) rende arbitrario inferirne l'identità tra carcerieri identificati e gli esecutori dell'omicidio, anche tenuto conto che gli imputati, per il tipo di qualifica che rivestivano di soggetti inseriti negli apparati di intelligence, erano specificamente addetti a compiti investigativi per espletare i quali necessitavano della disponibilità fisica dei prigionieri e della libertà di infliggere loro torture che non si estendevano automaticamente alla decisione di ucciderli (tanto è vero che non tutti i catturati sono morti, si pensi ad esempio alle numerose persone che sono venute a testimoniare nel presente procedimento), decisione di uccidere che, in difetto di ulteriori elementi, non può attribuirsi loro 'oltre ogni ragionevole dubbio'" (pagg. 49-50 sentenza di primo grado in relazione alla posizione dei c.d. 'quadri intermedi' imputati dei delitti di cui al capo B1).

Si legge, anche, nella citata sentenza (pag. 12): "Che gli autori degli arresti-carcerieri-torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile, ma non è certo. Infatti il destino dei prigionieri in alcuni casi era stato quello della liberazione, in altri casi la sottoposizione a un 'processo-farsa' di fronte alla giustizia militare, e purtroppo, in numerosi casi, l'uccisione del detenuto".

Si è ritenuto utile riportare alcuni passaggi motivazionali, perché da essi appare con molta chiarezza la carenza di fondo che inficia l'argomentare della prima Corte di merito, la cui fragilità è rivelata dal voler ricostruire le vicende delittuose secondo una scansione rigidamente compartimentata da nette cesure, anche temporali, il che ha, tuttavia, portato i giudici dell'Assise romana a eludere due fondamentali interrogativi, indotti dalle fattispecie contestate e cioè: a) se le condotte pacificamente poste in essere (l'individuazione dei bersagli, il sequestro e/o la tortura) potessero essere apprezzate come apportatrici di un adeguato contributo causale rispetto al delitto di omicidio finale, a prescindere dalla materiale partecipazione ad esso degli imputati (sul punto, tra l'altro, contraddittoriamente, la Corte di Assise ha affermato di non poter escludere che "talvolta, o addirittura spesso, i ruoli potessero coincidere", con riferimento a mandanti, sequestratori, carcerieri/torturatori ed esecutori materiali: v. pag. 12 della sentenza); b) se, sotto il profilo psicologico, l'omicidio dovesse considerarsi esito anomalo e imprevedibile della complessiva azione criminosa oppure potesse ragionevolmente rappresentarsi, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale, come prevedibile sviluppo causale di condotte a vario titolo realizzate da ciascuno dei partecipi, ma subordinate ad un unico scopo.

Sotto quest'ultimo profilo, deve ritenersi non spendibile, in diritto, in quanto atecnica, l'espressione, sopra riportata, "è ipotizzabile che i carcerieri potessero immaginare che i loro prigionieri fossero destinati alla morte", atteso che il diritto penale esprime il dolo come rappresentazione e volontà, non come mera "ipotesi immaginativa".

Con tale ambigua espressione, estranea al mondo giuridico, la prima Corte di merito ha determinato l'insorgere di un dubbio interpretativo sul suo reale convincimento, in quanto: o ha ritenuto di escludere che vi fosse stata una qualsivoglia rappresentazione dell'evento morte in capo al gruppo dei sequestratori/carcerieri/torturatori, sicché avrebbe dovuto mandarli assolti per difetto dell'elemento soggettivo del reato (mancata rappresentazione dell'evento morte);

oppure hanno inteso ravvisare l'esistenza di tale rappresentazione, in termini di alta probabilità, e allora l'accettazione del rischio che l'evento rappresentato si verificasse avrebbe dovuto attrarre l'evento stesso nell'ambito del dolo omicidiario e, conseguentemente, giustificare la condanna degli imputati.

La sentenza di primo grado risulta, pertanto, sul punto inficiata da manifesti errori in diritto: da un lato, trattando, contraddittoriamente, come 'ipotesi' ciò che essa stessa concepiva come un'alta probabilità; dall'altro, e soprattutto, trattando come una "ipotesi immaginativa" (figura sconosciuta al diritto penale) la univoca rappresentazione dello sviluppo causale possibile.

**8.2.** La pronuncia di secondo grado, viceversa, ha correttamente qualificato la incontestata realizzazione dei distinti segmenti di condotta ad opera del gruppo dei sequestratori/carcerieri/torturatori alla stregua di significativi e consapevoli contributi causali individuali all'evento morte, contributi sorretti da un elemento soggettivo configurabile non solo (quantomeno) come dolo eventuale, ma, più appropriatamente, come dolo alternativo rispetto a quello di lesioni (connesso alle torture inflitte in occasione degli interrogatori), così da renderlo compatibile con l'aggravante della premeditazione.

**8.2.1.** Va premesso che, in tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe - morale o materiale - si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato (fra molte, Sez. 2, n. 51174 dell'1/10/2019, Lucà, Rv. 278012; Sez. 1, n. 7442 dell'8/5/1998, Negri e altro, Rv. 210806).

Quanto al profilo dell'elemento psicologico nella fattispecie concorsuale, è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - e costantemente ribadito - che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525).

**8.2.1.1.** Tanto premesso, con riferimento al tema centrale del concorso di persone, va detto che la decisione oggi impugnata si iscrive nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a vicende analoghe a quelle sottoposte al presente vaglio, verificatesi nel medesimo periodo di tempo e nel medesimo contesto storico-politico-militare.

Si vuol fare riferimento, in particolare, alla sentenza n. 11811 del 26/2/2009 pronunciata da questa stessa Sezione su ricorso di Alfredo Ignacio ASTIZ, imputato, in concorso con altri militari della Repubblica Argentina (Antonio VANEK, Jorge Raùl VILDOZA, Jorge Eduardo ACOSTA

e Hector Antonio FEBRES, non ricorrenti), dell'omicidio continuato, premeditato e ulteriormente aggravato dalla crudeltà, in danno dei cittadini italiani, residenti in Argentina, Maria Angela AIETA (sequestrata il 5 agosto 1976), Giovanni PEGORARO e Susanna PEGORARO (sequestrati il 18 giugno 1977).

Le predette persone offese, durante la dittatura militare instaurata in quel Paese, furono illegalmente sequestrate, clandestinamente detenute, torturate presso la struttura segreta, denominata *Grupo de tarea 3.3.2* (Centro clandestino di detenzione), all'uopo costituita nel più ampio complesso della *Escuela de mecanica de la Armada (E.S.M.A.)*, e, infine, soppresse.

All'epoca della detenzione delle vittime l'ASTIZ prestava servizio, quale ufficiale di marina, in seno al ridetto *Grupo de tarea 3.3.2* della *Escuela*, incaricato della custodia, del trattamento e della soppressione dei prigionieri.

La Corte di merito ritenne l'imputato compartecipe "di ogni singola uccisione prodotta dall'ente di appartenenza" in quanto ufficiale e, quindi, corresponsabile della "funzionalità" della struttura, istituzionalmente finalizzata alla repressione, alla violenza, alla tortura e, per rilevante percentuale di casi, anche alla uccisione dei prigionieri e alla soppressione dei loro cadaveri.

Questa Corte di legittimità riconobbe la correttezza dell'applicazione fatta dalla Corte territoriale dei principî in materia di concorso di persone nel reato e di nesso eziologico, osservando quanto segue: *«Il tenente Astiz, esercitando proprie funzioni - di comando nei confronti dei graduati e dei militari a lui sottoposti e di collaborazione direttiva con gli ufficiali superiori - nel Grupo de tarea 3.3.2, concorse con piena consapevolezza nella partecipazione delittuosa del mantenimento e della gestione della prigionia clandestina ove furono segregate le tre vittime, in costanza della loro prigionia.*

*Nulla rileva che la maggioranza (in ragione dei quattro quinti) delle persone ristrette non sia stata assassinata.*

*La struttura carceraria, criminale annoverava, infatti, tra gli scopi istituzionali quello - effettivamente realizzato in danno di una rilevante percentuale dei prigionieri, determinata in ragione del venti per cento - della soppressione in segreto dei sequestrati che i carcerieri avessero reputato non recuperabili alla obbedienza del regime dittatoriale. L'imputato, peraltro, confidò alla testimone Milia Maria Alicia che alle esecuzioni capitali (mediante precipitazione da aeromobili in volo d'alta quota sull'oceano Atlantico) si faceva, talvolta, ricorso anche per necessità di sfollamento, quando il carcere non disponeva della capienza necessaria per ricevere nuovi prigionieri.*

*Evidente è, peraltro, la relazione tra la prigionia clandestina (di tutte le persone sequestrate) e la eliminazione, perpetrata in modo occulto e segreto, dei prigionieri mandati a morte.*

*La detenzione delle vittime, alla mercè degli aguzzini, e il carattere di segretezza che caratterizzava la prigionia, erano affatto funzionali alla perpetrazione degli omicidi e all'occultamento dei delitti.*

*Epperò - a dispetto della mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l'ufficiale e le tre persone offese - l'imputato colla zelante collaborazione prestata in posizione (se non apicale, pur tuttavia di indubbio rilievo) nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano ristrette le vittime, ha offerto un contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l'appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione. E, comunque, Astiz ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini.*

*Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità (art. 40), del concorso di cause (art. 41) e del concorso di persone nel reato (art. 110), il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta nella prigione segreta, durante il periodo in cui l'ufficiale prestò colà servizio».*

L'indubbia analogia tra le funzioni esercitate dal tenente ASTIZ in seno alla struttura argentina dell'ES.M.A. e quelle svolte dai ricorrenti summenzionati (appartenenti ai c.d. 'quadri intermedi' solo per una semplificazione descrittiva, come poi si dirà esaminando i singoli motivi di ricorso sul tema delle personali responsabilità) in seno alle rispettive strutture di riferimento, parimenti costituite da centri di detenzione, interrogatorio e tortura degli oppositori politici poi uccisi, giustifica pienamente l'applicazione, anche nella presente vicenda, dei principi elaborati da questa Corte di cui si è dato conto per l'affermazione della responsabilità degli imputati in ordine al delitto di omicidio aggravato in concorso.

**8.2.1.2.** La decisione oggi censurata ha, inoltre, correttamente tenuto conto, atteso che ai ricorrenti è stato contestato, in concorso, (anche) il sequestro di persona a scopo di estorsione (sebbene tale imputazione sia stata, poi, dichiarata prescritta nei gradi di merito), della giurisprudenza di legittimità elaborata in materia di omicidio/morte dell'ostaggio in esito o, comunque, in collegamento con il sequestro, per trarne argomenti di significativa rilevanza a sostegno della soluzione adottata.

Sez. 6, n. 4157 del 9/10/2012, dep. 2013, C. e altri, Rv. 254293, in particolare, ha, sull'argomento, affermato che il concorrente risponde dell'aggravante prevista dall'art. 630, terzo comma, cod. pen. ("Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo"), anche se non abbia direttamente partecipato alla causazione del decesso dell'ostaggio, quando abbia accettato il rischio dell'evento morte del medesimo come eziologicamente determinato dal prevedibile sviluppo dell'azione criminosa (fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che ha ravvisato il dolo eventuale in capo agli autori del sequestro di un minorenne dettato da intento vendicativo nei confronti del padre, collaboratore di giustizia, e finalizzato ad ottenere la ritrattazione da parte di quest'ultimo delle dichiarazioni accusatorie rese in merito alla strage di Capaci e ad altre azioni di "Cosa nostra", sebbene la morte del sequestrato fosse avvenuta a distanza di molto tempo dal rapimento).

Si legge, per quel che qui rileva, nella richiamata decisione:



«...l'impugnata pronuncia ha posto in evidenza che gli imputati, tutti affiliati all'associazione criminale dai cui vertici proveniva l'ordine di procedere, accettarono il rischio legato al verificarsi dell'evento-morte dell'ostaggio, causalmente determinato dal prevedibile sviluppo di un'azione criminosa finalisticamente orientata, poiché condizionata ad un ben preciso comportamento che il padre della persona sequestrata avrebbe dovuto assumere, e dettata da un originario intento vendicativo la cui ratio ed i cui obiettivi erano da tutti ben conosciuti ed accettati. Le probabili conseguenze di quell'intento, non ricollegabili al sequestro da fattori imprevedibili ed eccezionali, risultavano ben chiare a tutti coloro che vi presero parte, quale concreta rappresentazione dell'inevitabile sviluppo causale di una condotta a vario titolo realizzata da ciascuno dei compartecipi, ma subordinata ad un unico scopo e rivelatrice, nelle sue note modali, di un atteggiamento volitivo consapevole della probabilità del successivo verificarsi dell'exitus letale, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale.

[...] In relazione ai profili storico-fattuali poco sopra illustrati, inoltre, l'approfondito vaglio delle emergenze probatorie ha portato la Corte territoriale ad escludere, con congrua ed esaustiva motivazione, la presenza di dati o elementi da cui dedurre che l'evento non sia stato dai ricorrenti accettato e voluto, o che il rischio del suo verificarsi sia stato da essi ignorato per colpa, ovvero, infine, che gli stessi abbiano in qualche modo manifestato una volontà contraria alla sua realizzazione, siccome orientata ad interromperne efficacemente la serie causale, malgrado la consapevolezza che il padre del D.M., trascorso ormai un rilevante lasso temporale dal sequestro, non avesse ritrattato le sue dichiarazioni e che l'ostaggio, pertanto, divenisse giorno dopo giorno una merce di scambio inutile.

Ciascuno dei concorrenti, infatti, risulta aver fornito un significativo contributo causale al dispiegarsi della condotta nelle sue diverse fasi realizzative.

[...] Corretta deve ritenersi, dunque, la soluzione adottata dall'impugnata pronuncia, uniformatasi al tradizionale insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, secondo cui qualora venga cagionata da uno dei concorrenti nel delitto di sequestro di persona la morte del sequestrato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta inerente alla privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate (Sez. 2, n. 4768 dell'8/3/1989, Morini, Rv. 180940; Sez. 2, n. 9549 del 21/5/1985, Alò, Rv. 170799; v., inoltre, Sez. 1, n. 1515 del 17/12/1984, dep. 1985, Held, Rv. 167881)».

Pur nella diversità fattuale del caso ora rievocato, maturato in un contesto mafioso, va rilevato come i principi di diritto da esso enucleati ben si attagliano ai fatti di cui ci si occupa, anch'essi caratterizzati da condotte illegalmente privative di libertà seguite dalla morte dell'ostaggio come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione originaria, con attribuzione conseguente della responsabilità per l'omicidio anche a coloro che parteciparono al sequestro, ma non cagionarono materialmente la morte del sequestrato.

**8.2.2.** La Corte di Assise di Appello, nell'affermare, in contrasto con i primi giudici, la responsabilità per il delitto di omicidio (continuato) in concorso degli imputati appartenenti ai 'ranghi intermedi', ha ravvisato, nei confronti di tutti, la circostanza aggravante della premeditazione prevista dall'art. 577, comma 1, n. 3), cod. pen., circostanza attinente, come noto, all'intensità del dolo.

Non è superfluo ricordare che il riconoscimento della premeditazione è condizionato dal positivo accertamento di due presupposti, uno cronologico, altro soggettivo: il primo è rappresentato da un apprezzabile, ma non preventivamente individuato dalla norma di legge, lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione concreta, tale comunque da consentire la possibilità di riflessione circa la possibilità e l'opportunità del recesso; il secondo dalla perdurante determinazione criminosa nell'agente, senza soluzione di continuità e senza ripensamenti, dal momento del concepimento dell'azione antiggiuridica fino alla sua realizzazione, dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 3/6/2015, Procacci, Rv. 265149; Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci e altri, Rv. 241575).

**8.2.2.1.** Tale aggravante è stata giudicata da questa Corte di legittimità compatibile con il dolo alternativo, atteggiamento psicologico contraddistinto dal fatto che l'agente si prefigura e vuole, sin da un momento anticipato rispetto a quello della realizzazione del suo intento, in modo indifferente ed equipollente, che si verifichi l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché egli risponde per quello in concreto determinato (Sez. 1, n. 29013 del 10/6/2021, Sardina, Rv. 281643; Sez. 1, n. 16711 del 17/1/2014, Troia, Rv. 259522).

E' stato precisato che questa equivalenza di conseguenze dell'azione, previste e perseguite con indifferenza da parte dell'autore del reato, per poter essere compatibile con la premeditazione, deve risalire al momento dell'ideazione del progetto criminoso ed essere mantenuta costante per uno spazio temporale apprezzabile e tale da consentire una differente determinazione senza che mai nel frattempo la volontà del soggetto attivo abbia risolto l'alternativa con una risoluzione definitiva per l'evento meno grave (Sez. 1, n. 16711/2014, cit.).

**8.2.2.2.** Sez. U Antonucci, n. 337/2009, Rv. 241574 ha, poi, sancito la compatibilità della premeditazione anche con il dolo eventuale, in un caso di concorso in una progettata "gambizzazione" sfociata nell'omicidio della vittima designata: la Corte di legittimità, nell'occasione, ha confermato la correttezza della decisione della Corte di merito nella parte in cui aveva ritenuto di mantenere la contestazione dell'aggravante in parola nei confronti sia degli autori materiali e mandante, ai quali l'omicidio venne ascritto a titolo di dolo alternativo (gambizzazione o uccisione della vittima), sia dei concorrenti non partecipanti alla fase esecutiva dell'omicidio, ma, appunto, chiamati a rispondervi a titolo di dolo eventuale.

Il caso richiamato ha dato, quindi, luogo alla enunciazione del seguente principio: *«L'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso (fattispecie di preventivata "gambizzazione" della vittima, conclusasi poi con la sua morte, in riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che, pure in mancanza di una prova certa circa l'effettivo "animus necandi", i concorrenti avessero consapevolmente accettato il rischio che le gravi lesioni programmate potessero trasmodare in omicidio: conf. Sez. I, n. 12610 del 7/3/2003, non massimata sul punto)».*

**8.2.2.3.** Va aggiunto, infine, per completezza espositiva, che non osta alla configurabilità dell'aggravante il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verifica di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo (Sez. 1, n. 32746 del 17/6/2020, Gambettola, Rv. 279933; Sez. 1, n. 12812 del 13/2/2020, Colla, n.m.; Sez. 1, n. 19974 del 12/2/2013, Zuica, Rv. 256180; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485; Sez. 1, n. 1910 del 25/1/1996, Bima, Rv. 203806).

**8.2.3.** In base alla operata ricognizione dei principî in materia, deve reputarsi corretto in diritto e adeguatamente motivato l'approdo cui è pervenuta la Corte di Assise di Appello di Roma nel ravvisare, anche a carico degli imputati assolti in primo grado, la circostanza aggravante in parola.

Alle pagg. 110-111 della sentenza impugnata, i giudici del gravame affermano: *«...le uccisioni non furono mai frutto di determinazioni subitane, motivate da situazioni contingenti ma il risultato di un'accurata pianificazione, protrattasi nel tempo, senza soluzione di continuità, regolarmente rivalutata per migliorarne l'efficienza e confermata nelle sue linee, con predisposizione di mezzi e uomini e di una capillare rete di informazioni tra i vari Paesi aderenti al Piano Condor, per favorire l'agire congiunto delle forze militari di ciascun Paese fino all'eliminazione finale di qualunque appartenente ai gruppi di opposizione al regime.*

*Sussistono, ai fini del riconoscimento della contestata aggravante della premeditazione, entrambi i suoi requisiti, ovvero l'estensione spaziale e temporale del proposito criminoso e il*

*rafforzamento della determinazione alla commissione degli omicidi attraverso l'attenta valutazione di ciascuna operazione e la ricerca di una sempre maggiore efficacia e incisività degli interventi, perseguita con i regolari aggiornamenti indirizzati ai vertici delle autorità politiche e militari e con il continuo scambio di informazioni con i Paesi alleati...».*

Dal complessivo ordito motivazionale, in coerenza con gli elementi probatori apprezzati e con le coordinate ermeneutiche illustrate, si coglie, inoltre, il lineare sviluppo argomentativo seguito dai giudici dell'appello nell'affermare, in sostanza, che, individuati gli oppositori politici e progettato il loro rapimento e il loro interrogatorio, gli esecutori di tali condotte - i c.d. "quadri intermedi" - accettarono *ab initio* il rischio della soppressione dei sequestrati, non rileva se durante la perpetrazione delle torture o successivamente.

Già incompatibile con un mero dolo 'lesivo' si rivelava, del resto, il tipo di torture inflitte, raccontato dai testimoni sopravvissuti, posto che le modalità attuative di esse ponevano a serio rischio la vita dei prigionieri (si intende far riferimento, ad esempio, alla tortura consistente nel 'sottomarino bagnato' o nel 'sottomarino asciutto', alla c.d. 'pignada', con elettrodi inseriti all'interno della vagina o ai testicoli o dentro l'ano ecc.: v. pag. 54 della sentenza impugnata sulla testimonianza resa da Victor Herman MATURANA BURGOS in merito alle torture da lui subite, unitamente a Omar Roberto VENTURELLI e agli altri detenuti presso il carcere di Temuco).

Corretto, pertanto, è inferire da tali elementi fattuali, valutati globalmente siccome parametri sintomatici dell'*animus necandi* in base a consolidate regole d'esperienza, la certezza o, quanto meno, l'alta probabilità del verificarsi dell'evento mortale o lesivo, e, comunque, evidente, nella situazione concreta al momento della verifica della condotta, l'accettazione di tale evento.

D'altro canto, la documentazione convenientemente apprezzata dalla Corte capitolina ha portato la stessa ad escludere, in modo del tutto logico, che i rapimenti fossero semplicemente finalizzati alla effettuazione degli interrogatori e, quindi, al rilascio dei prigionieri.

La ricostruzione emersa dal compendio probatorio, al contrario, consente, ragionevolmente, di affermare, come fa la suddetta Corte, che la decisione di uccidere i prigionieri veniva già presa al momento della loro localizzazione e del loro sequestro e rimaneva ferma, tanto che per la sua attuazione risultavano già predeterminati i luoghi e, sostanzialmente, i tempi: solo situazioni eccezionali come lo stato di gravidanza per le donne o la delazione con successiva collaborazione consentivano di mutare la decisione originariamente adottata, atteggiandosi, così, alla stregua di condizioni risolutive della stessa (Maria del Pilar MONTEDONICO, che collaborò con le autorità uruguaiane dopo il suo arresto, salvò la vita al fratello Alvaro, che venne, infatti, eccezionalmente rilasciato: pag. 64 della sentenza oggetto di ricorso).

#### **9. I motivi di ricorso sul tema della responsabilità dedotti dai singoli ricorrenti.**

Vale la pena di procedere, ora, all'esame dei motivi di ricorso sviluppati dai singoli ricorrenti sul tema della responsabilità degli omicidi, partendo, come sopra accennato, dagli imputati assolti in primo grado (c.d. "quadri intermedi").

### **9.1. Ricorso congiunto proposto dagli imputati MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SILVEIRA QUESADA, SOCA e VAZQUEZ BISIO.**

Si tratta di imputati condannati in appello per l'omicidio volontario pluriaggravato continuato dei cittadini italiani Gerardo Francisco GATTI, Maria Emilia ISLAS de ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ e Juan Pablo RECAGNO IBARBURI contestato al capo B1).

Le persone offese vennero sequestrate nell'ambito della violenta campagna repressiva scatenata, a partire dall'aprile 1976, contro gli esuli in Argentina del PVP uruguayano (*Partido por la victoria del pueblo*), recluse nel centro clandestino di detenzione 'Automotores Orletti' di Buenos Aires (gestito dalla SIDE argentina), sottoposte a torture e uccise, con finale occultamento dei cadaveri.

I fatti accaddero tra il 9 giugno 1976 (data del sequestro di Gerardo Francisco GATTI, autorevole dirigente politico del PVP) e l'1-2 ottobre 1976 (date dei sequestri di Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ e Juan Pablo RECAGNO IBARBURI, militanti del PVP).

Nell'illustrare le prove a carico dei suddetti imputati (pagg. 59 ss. della sentenza impugnata), la Corte di Assise di Appello ha, in primo luogo, dato atto dell'acquisizione, ex art. 238-bis cod. proc. pen., della sentenza n. 36 pronunciata in Uruguay il 26 marzo 2009 dal Tribunale 19° turno, passata in giudicato con decisione della Suprema Corte di Montevideo 6 maggio 2011 e della sentenza n. 37 emessa il 26 marzo 2009 dallo stesso Tribunale, divenuta irrevocabile in forza della decisione della Corte Suprema di Montevideo in data 20 luglio 2011.

Entrambe le decisioni (nelle quali solo il SOCA non figura quale imputato) hanno avuto ad oggetto gli omicidi delle stesse vittime indicate nei capi B1-B2.

Si legge a pag. 61: *"A fondamento dell'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati il giudice uruguayano valorizzava le testimonianze dei sopravvissuti, che avevano riconosciuto i prevenuti come loro sequestratori e torturatori presso i centri clandestini dove erano detenuti, tra gli altri, Automotores Orletti...La maggior parte dei testimoni ha dichiarato che chi comandava ad Automotores Orletti e chi dirigeva le operazioni era Josè Nino GAVAZZO. La sentenza citata, inoltre, afferma che gli imputati, militari uruguayani, i quali rivestivano ruoli nel SID e nell'OCOA, nel periodo compreso tra luglio e ottobre 1976, agivano in maniera coordinata, nello svolgimento di compiti operativi e di intelligence, nell'ambito di un disegno criminoso comune, anche nel territorio argentino, in particolare presso la base-centro di tortura clandestino di Automotores Orletti.*

*I militari e i poliziotti uruguayani appartenenti alle suddette strutture, viaggiavano costantemente nella Repubblica Argentina, scambiavano informazioni, interrogavano i prigionieri attraverso maltrattamenti e atrocità fisiche, effettuavano detenzioni e trasferimenti clandestini, identificati, questi ultimi, pacificamente con la soppressione delle vittime mediante omicidi".*

La sentenza oggi impugnata riepiloga, poi, le testimonianze di coloro che hanno riferito sulle condotte delittuose poste in essere dagli imputati: Edelweiss ZAHN (su SILVEIRA QUESADA a Orletti), Sara MENDEZ (che, quanto alla detenzione sofferta presso il SID, ha riconosciuto fra

gli addetti agli interrogatori e alle torture MATO NARBONDO, ARAB FERNANDEZ, MEDINA BLANCO, SANDE LIMA, VAZQUEZ BISIO e SOCA), Eduardo DEAN (detenuto a Orletti, su SILVEIRA QUESADA, RAMAS PEREIRA e SOCA), Maria Elba RAMA (detenuta a Orletti, su SILVEIRA QUESADA, MATO NARBONDO, SANDE LIMA e SOCA), Julio BARBOZA (soldato dal 1976 al 1977 presso il SID, che ha riferito sulla struttura del Servizio), Pablo Enrique OVINA (sul collegamento tra le forze repressive argentine e uruguaiane, costituite dal SID e dall'OCOA), Zelmar MICHELINI (sul ruolo centrale rivestito dal COSENA nella repressione degli oppositori politici), Maria DEL CARMEN MARTINEZ (su SILVEIRA QUESADA a Orletti), Washington PEREZ ROSCINA (su GAVAZZO, che lo rapì, e SILVEIRA QUESADA a Orletti), Maria del Pilar NORES MONTEDONICO (su ARAB FERNANDEZ, VAZQUEZ BISIO nonché MEDINA BLANCO, SANDE LIMA, RAMAS PEREIRA, SILVEIRA QUESADA e SOCA) ed Enrique Rodriguez LARRETA MARTINES (su SILVEIRA QUESADA quale suo torturatore e su CORDERO e RAMAS, indicato come il "capo dell'inferno").

Con riguardo alla posizione di ARAB FERNANDEZ (di cui si dirà in seguito) e SANDE LIMA, la Corte di secondo grado dà, poi, atto (a pag. 65) di aver acquisito alcuni documenti, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., su richiesta del P.M.

Si tratta: a) di documento in data 21 giugno 1976, firmato dal Cap. José Ricardo ARAB in nome e per conto del Capo del Dipartimento III del SID, con cui si richiedevano fotografie e dati identificativi di varie persone, tra le quali i due *desaparecidos* Washington Domingo QUEIRO UZAL e Francisco Edgardo CANDIA CORREA; b) di documento del 23 marzo 1977 a firma José F. SANDE, per conto del Capo del Dipartimento III del SID, indirizzato al Direttore della Polizia Scientifica per far identificare le impronte digitali di TEJERA LLOVET, sequestrato il 26.9.76 e *desaparecido*.

La sentenza passa, infine, in rassegna, i documenti militari e gli stati di servizio di tutti gli imputati, comprovanti la loro appartenenza al SID e/o all'OCOA (ad eccezione di MEDINA BLANCO e SOCA).

Si rammenta che il SID (*Servicio de Información de Defensa*) è stato il servizio centrale di informazione ed *intelligence* dipendente direttamente dalla giunta dei comandanti in capo delle forze armate dell'Uruguay, mentre l'OCOA (*Organos Coordinadores de Operación Antisubversivas*) dipendeva dal comando generale dell'esercito uruguaiano e venne creato dal suddetto comando per coordinare la lotta alla sovversione.

Le convergenti risultanze documentali e dichiarative hanno consentito ai giudici di merito di affermare, in modo incontestato in fatto, che gli imputati MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SILVEIRA QUESADA, SOCA e VAZQUEZ BISIO svolsero, in concreto, il compito di veri e propri repressori, torturatori e sequestratori nei centri clandestini oggetto d'indagine.

Tali condotte, secondo il logico argomentare della sentenza impugnata, si sono coerentemente inserite nel dinamismo causale sviluppatosi a partire dal progetto di eliminazione (anche fisica, ove necessario) degli oppositori politici, traducendosi in consapevoli e concreti contributi alla realizzazione dell'evento-morte programmato, atteso che la privazione della

libertà dei sequestrati, il loro grave indebolimento fisico dovuto alle reiterate torture cui furono sottoposti, che li rendeva incapaci di opporre alcuna resistenza, dovevano considerarsi istituzionalmente preordinati anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituivano necessaria premessa e condizione.

A fronte della incontestata ricostruzione dei fatti e della ineccepibile valutazione delle prove, siccome logicamente argomentata dalla Corte di Assise di Appello, il motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sulla valutazione probatoria e sull'affermazione della responsabilità degli imputati (primo motivo) per il delitto di omicidio si presenta inammissibile, in quanto del tutto generico.

Richiamate tutte le considerazioni già svolte sul tema della fattispecie concorsuale, sul nesso eziologico, sull'elemento psicologico e sulla premeditazione, vi è da dire che detto motivo di ricorso sviluppa rilievi che non si confrontano, in modo critico e specifico, con la motivazione di secondo grado, limitandosi a richiamare, in modo apodittico, la correttezza della sentenza di primo grado, a lamentare il mancato superamento della soglia del 'ragionevole dubbio' e a criticare, genericamente, le fonti documentali utilizzate.

Si tratterà in seguito il motivo, comune ad altri ricorsi, sulla mancata concessione dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen.

Gli altri motivi, anch'essi comuni ad altri ricorsi, sono stati trattati in precedenza.

**9.2. Ricorso congiunto proposto dagli imputati MATO NARBONDO e LARCEBEAU AGUIRREGARAY (gli altri due ricorrenti GAVAZZO PEREIRA e MAURENTE MATA sono deceduti nelle more del giudizio di legittimità).**

**9.2.1.** MATO NARBONDO è stato condannato in appello per l'omicidio volontario pluriaggravato continuato dei cittadini italiani Gerardo GATTI, Maria Emilia ISLAS de ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ e Juan Pablo RECAGNO IBARBURI contestato al capo B1).

Sul contesto fattuale, sugli elementi di prova e la loro valutazione, si richiamano, per quanto d'interesse, le considerazioni già svolte al paragrafo che precede, dedicato ai concorrenti nello stesso reato, posto che anche MATO NARBONDO, come i predetti, operò, come repressore e torturatore, presso il centro clandestino di detenzione 'Automotores Orletti' di Buenos Aires.

**9.2.2.** LARCEBEAU AGUIRREGARAY è stato condannato in appello, in concorso con TROCCOLI FERNANDEZ, per l'omicidio volontario pluriaggravato continuato, contestato al capo D1), commesso in danno dei cittadini italiani Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI e del marito Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA; di Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e del marito Julio César D'ELIA PALLARES; di Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO e di Raùl GAMBARO NUÑEZ.

I menzionati sei casi di sequestro e sparizione si inquadrano nella campagna di repressione programmata e attuata contro i militanti del GAU (*Grupos de Acción Unificadora*) uruguayano; tutti vennero sequestrati, a Buenos Aires e provincia, tra il 21 e il 27 dicembre 1977 e internati in centri clandestini di tortura (COT 1 MARTINEZ, Pozo de QUILMES e Pozo de

BANFIELD) - sotto la responsabilità di ufficiali uruguaiani dell'OCOA che conducevano gli interrogatori - e risultano tuttora *desaparecidos*.

Le vicende relative ai sei sequestrati italiani sono state ricostruite grazie ai documenti acquisiti (relazione finale della 'Comisión para la paz' uruguaiana; rapporto della Marina militare uruguaiana; verbali degli interrogatori di alcuni prigionieri; documentazione della 'Comisión Nacional sobre la Desaparición' - CONADEP argentina), nonché alle deposizioni rese da Carlos D'ELIA, figlio di Julio César D'ELIA PALLARES e Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, da Graciela BORELLI, sorella di Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO, da Ronald SALAMANO, cognato del BORELLI, da Silvia Elvira OSTIANTE, moglie di Raùl GAMBARO, con i figli Raùl e Julio GAMBARO, da Edgardo PAMPIN e da Daois Gerardo URIARTE ARAUDIO (pagg. 52-57 sentenza di primo grado; pagg. 43-45 sentenza di appello).

È stato dato, anche, ampio risalto alla testimonianza resa da Mirtha GUIANZE RODRIGUEZ, Pubblico Ministero titolare del procedimento celebratosi in Uruguay, sulla quale si tornerà più diffusamente nell'esaminare il ricorso di TROCCOLI FERNANDEZ.

Nell'analizzare gli elementi di prova a carico di LARCEBEAU AGUIRREGARAY (pagg. 82 - 90), la Corte di Assise di Appello dà atto, anzitutto, della sentenza n. 3033 del 22 agosto 2011 emessa dalla Suprema Corte di giustizia uruguaiana, che dichiarò responsabile l'imputato di 29 delitti di omicidio, inclusi i sei contestati al capo D1.

La Corte di merito passa, poi, in rassegna le prove documentali valutate (oltre a quelle di cui si è detto), che si ritiene utile sintetizzare come segue.

#### Il dossier LARCEBAU AGUIRREGARAY Juan Carlos n. 3174.

Contiene cinque documenti: a) la relazione cronologica di avvenimenti e servizi che riguardano l'Ufficiale; b) l'informazione n. 56/976 del 28.12.76 dell'Ufficio della Marina Nazionale; c) l'atto di autorizzazione al pagamento di debiti in favore dello stesso da parte del TROCCOLI; d) il documento con la prosecuzione dei precedenti del fascicolo personale dell'imputato; e) un'informativa proveniente dall'ufficio ESMAY, n. 7/977 del 19 gennaio 1977 volta a rendere conoscibile la facoltà del LARCEBAU, entrato come aspirante della Scuola Navale della Marina Militare il 1° marzo del '64, di accedere al materiale classificato fino alla categoria "Segreto Marina".

#### Il fascicolo militare dell'imputato.

Nella sintesi operata dalla Corte romana si legge, tra l'altro (pag. 87), che LARCEBEAU, lavorando allo stesso tempo quale Comandante della Sezione S-3 del FUSNA (Corpo dei Fucilieri Navali), nell'OCOA quale elemento di collegamento con la predetta Sezione e nella Sezione S-2 del FUSNA in assenza di TROCCOLI, rappresentava un elemento in grado di coordinare e di collegare tre articolazioni necessarie della medesima macchina repressiva in relazione alle operazioni di lotta contro la sovversione.

Si evidenzia, a tale proposito, che il 28 novembre 1977 LARCEBEAU intervenne in qualità di Capo dell'S-2 con funzioni di comando delle operazioni, in sostituzione di TROCCOLI, nel frattempo spostatosi in Argentina. Nello svolgimento di tali funzioni, LARCEBEAU si recò pure



nella Repubblica Argentina, al fine di aggiornare costantemente i propri corrispondenti in quel Paese e di partecipare, concorrere e sviluppare la realizzazione delle operazioni criminose.

Il 22 febbraio 1978 venne promosso al grado di Tenente di Vascello, continuando a prestare servizio nella Sezione S-2 del FUSNA.

La "CARPETA S 273" sul funzionamento della c.d. *Computadora*.

Descrive in modo dettagliato la costituzione, il funzionamento e le finalità dell'Ufficio che prese il nome di "*Computadora*", uno dei principali strumenti di *intelligence* finalizzato a dare corpo alla pianificazione delle condotte di soppressione.

La *Computadora* venne creata da TROCCOLI, unitamente a LARCEBEAU, a partire dal maggio del 1976.

Conferma circa il tempo della costituzione della *Computadora* e le finalità da essa perseguite all'interno dell'Ufficio S-2 del FUSNA è data dalla 'Relazione del Comando Generale della Marina Militare' del 26 settembre 2005.

La *Computadora* ha rappresentato un sistema di estrapolazione, raccolta, rielaborazione e sfruttamento delle informazioni, utili alla "lotta antisovversiva", condotta dal FUSNA, acquisite dalle dichiarazioni di persone sequestrate e torturate.

L'obiettivo finale di tale sistema era lo "smantellamento" e la "distruzione" dei gruppi che si opponevano alla dittatura militare.

Tra i risultati che la *Computadora* aveva permesso di ottenere si annoverano nella CARPETA S273: lo smantellamento dell'AMS (Raggruppamenti Militanti Socialisti) e del GAU nel 1977; la raccolta di schede relative alle componenti delle svariate organizzazioni di sinistra, alle loro sedi, alle imprese con esse collegate, ai loro beni, alle pubblicazioni ad essi relative e alle notizie di stampa.

La *Computadora*, infine, rappresentava una fonte permanente di informazione e consultazione a beneficio degli Ufficiali e del Comando dell'Unità ed anche della Marina.

La "CARPETA S 0031".

Proveniente dal SID (Dipartimento III) e inviato all'S2 del FUSNA dal Generale AMAURI PRANTL col titolo "Sovversione anno 1976 del SID", classificato come documento riservato e inviato per conoscenza al Comando Generale della Marina - Corpo dei Fucilieri Navali - Stato Maggiore S2 nell'ambito dell'interscambio di informazioni sulla c.d. sovversione, contiene informazioni contrassegnate dal grado A1, cioè il livello massimo di attendibilità.

Nel documento viene denominata "Missione" quella di "distruggere le Organizzazioni sediziose che attentano alla nostra Sicurezza Nazionale dall'interno del Paese o dall'estero"; si sosteneva che i partiti politici JCR, PCU, PVP, UAL e MLN erano gruppi sediziosi da distruggere.

Viene riportato nel documento l'organigramma del PVP per l'anno 1976 dove figurano i nomi delle vittime dei sequestri, fra i quali quelli di ZAFFARONI CASTILLA e GATTI.

Ciò posto, i giudici del gravame, nel lumeggiare congiuntamente, per la sostanziale sovrapposibilità delle posizioni, il contributo di responsabilità apportato da TROCCOLI e LARCEBEAU nella consumazione degli omicidi loro rispettivamente ascritti, hanno correttamente

posto in risalto (pag. 109) come costoro diressero, nel ruolo strategico e cruciale di preposti ai servizi di *intelligence* prima indicati, le fasi preparatorie e (non di rado) esecutive degli arresti di oppositori al regime e rivestirono l'incarico di ufficiali di collegamento con l'OCOA e con l'Argentina, dove, per ragioni operative (accompagnare detenuti collaboratori, organizzare il trasferimento finale delle vittime), fecero capo all'ESMA, in cui operava il già citato *Grupo de tarea 3.3.2*, per conto della Marina uruguaiana.

In particolare, nel periodo in cui TROCCOLI si recò in Argentina, presso l'ESMA, pur continuando a prestare servizio presso lo Stato Maggiore Navale della Marina, LARCEBEAU lo sostituì all'S2; all'interno di detto organismo, nella fase relativa alla repressione contro i GAU e nella sua fase di massima virulenza (dicembre '77 – gennaio '78), costoro agirono con funzioni di comando e coordinamento di uomini, obiettivi e mezzi (al riguardo vanno considerati: la collocazione temporale delle schede delle vittime; le informazioni desumibili dai rispettivi *legajos* militari degli imputati; i dati testimoniali acquisiti dal cd. archivio *Computadora*; le testimonianze assunte; i "trasferimenti" con destino finale sconosciuto, avvenuti il 16 maggio 1978, dei sequestrati uruguaiani, reclusi nel Pozo de Banfield, coincidenti col viaggio a Buenos Aires del Comandante del FUSNA JAUNSOLO e dell'Ufficiale Capo dell'S2 LARCEBEAU, che si relazionarono, nell'occasione, con l'ESMA dove operava TROCCOLI per conto della Marina uruguayana).

Si evidenzia, infine, che le valutazioni elogiative espresse negli stati di servizio di entrambi gli imputati si collocavano, temporalmente, tra il dicembre del 1977 e il gennaio del 1978, ossia proprio le date in cui avvennero le sparizioni delle vittime indicate nell'imputazione sub D1 (è documentalmente provato che TROCCOLI uscì dal territorio uruguayano per recarsi a Buenos Aires il 20 dicembre 1977 e che rientrò a Montevideo il successivo 22).

È, pertanto, logicamente coerente con il cospicuo e significativo compendio probatorio esaminato la conclusione cui sono pervenuti i giudici dell'appello nell'affermare la responsabilità dell'imputato LARCEBEAU per gli omicidi dei sei cittadini italiani contestati al capo D1 della rubrica, avendo egli rivestito un ruolo cruciale, sia nei servizi di *intelligence* sia in quelli più prettamente operativi, nel piano di eliminazione (anche fisica) degli oppositori politici, ponendo in essere, consapevolmente e volontariamente (con dolo alternativo o, quanto meno, eventuale), le necessarie precondizioni della loro soppressione.

Il ricorso congiunto proposto da MATO NARBONDO e LARCEBEAU AGUIRREGARAY, nel quinto motivo dedotto (quella sulla responsabilità per concorso in omicidio) per violazione di legge e vizio di motivazione, va ritenuto inammissibile.

Esso, infatti, muove censure generiche ed apodittiche sul difetto di elementi di prova dimostrativi del "concreto coinvolgimento" degli imputati nelle uccisioni, dovendo, viceversa, reputarsi provata la loro partecipazione solo a una frazione dell'operazione criminale (individuazione, sequestro, interrogatori); assertivamente si deduce che la responsabilità penale sia stata fatta discendere dal solo ruolo rivestito, peraltro di rango intermedio, subordinato alle direttive altrui.

Trattasi di censure, al contempo, manifestamente infondate in diritto, inclusa quella che si duole della carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che insistono nel proporre la valutazione della vicenda in esame separandone, in modo artificioso, i vari segmenti, non confrontandosi con la configurazione monistica della fattispecie concorsuale, né con le spiegazioni adeguate fornite dalla Corte di merito sulla intima connessione causale dei segmenti medesimi, determinata dal loro asservimento ad un unico, originario, progetto criminoso che doveva culminare - come più volte ripetuto - nella soppressione (eventualmente anche fisica) degli oppositori politici.

Manifestamente infondata, infine, è la censura con cui ci si duole del mancato adempimento, da parte della Corte di secondo grado, dell'obbligo di motivazione 'rafforzata'.

Si ricorda, al riguardo, che il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (tra le più recenti, Sez. 4, n. 24439 del 16/6/2021, Frigerio c. Vollero, Rv. 281404).

Nel caso di specie, i giudici dell'impugnazione non sono pervenuti alla riforma della sentenza di primo grado in senso assolutorio sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, ma sulla base della corretta interpretazione giuridica del contributo causale nella fattispecie del concorso di persone nel reato in relazione ad un compendio probatorio integrato dalle acquisizioni documentali sopravvenute.

Dunque, non sussisteva, nella situazione processuale descritta, alcun obbligo di motivazione rafforzata, che, in ogni caso, è stato egualmente assolto, in modo compiuto per quanto sopra evidenziato, dalla Corte di merito.

In relazione ai primi tre e al sesto motivo di ricorso, dedotti anche da altri ricorrenti, si richiama la trattazione precedente, nella parte d'interesse comune; sul motivo afferente al mancato riconoscimento delle esimenti di cui agli artt. 51 e 54 cod. pen. si dirà oltre.

### **9.3. Ricorso proposto dall'imputato ARAB FERNANDEZ (congiuntamente agli imputati BLANCO, di cui si parlerà oltre, MORALES BERMUDEZ, MARTINEZ GARAY e RUIZ FIGUEROA, la posizione dei quali è stata separata).**

ARAB FERNANDEZ è stato condannato in appello per l'omicidio volontario pluriaggravato continuato dei cittadini italiani Gerardo GATTI, Maria Emilia ISLAS de ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ e Juan Pablo RECAGNO IBARBURI contestato al capo B1).

Sul contesto fattuale, sugli elementi di prova e la loro valutazione, si richiamano, per quanto d'interesse, le considerazioni già svolte al paragrafo che precede, dedicato ai concorrenti nello stesso reato, posto che anche ARAB FERNANDEZ, come i predetti, operò, come repressore e torturatore, presso il centro clandestino di detenzione 'Automotores Orletti' di Buenos Aires.

Inoltre, l'imputato rivestì incarichi, caratterizzati da sostanziale autonomia decisionale nell'individuazione delle vittime e nella organizzazione degli operativi, nell'ambito di entrambi i servizi di *intelligence* uruguaiani del SID e dell'OCOA, finalizzati alla soppressione dei "sovversivi".

In tali ruoli cruciali, apportò, come correttamente posto in rilievo nelle conclusioni dalla Corte di Assise di Appello, un contributo concorsuale causale determinante, consapevole e volontario (con dolo alternativo o, quanto meno eventuale), all'evento-morte delle persone offese.

Va detto che, sulla specifica posizione di ARAB FERNANDEZ, è stato dedotto solo il terzo motivo del ricorso congiunto (relativo ad altri quattro imputati), inerente al mancato riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 51 cod. pen., di cui si dirà oltre. I primi due motivi, dedotti anche da altri ricorrenti, sono stati già trattati nella parte d'interesse comune, che va, perciò, richiamata. L'ultimo motivo, infine, riguarda solo le posizioni dei peruviani MORALES BERMUDEZ, MARTINEZ GARAY e RUIZ FIGUEROA, che, come detto, sono state separate con rinvio dell'udienza ad altra data.

#### **9.4. Ricorso proposto dall'imputato TROCCOLI FERNANDEZ.**

È stato condannato in appello, in concorso con LARCEBEAU AGUIRREGARAY, per l'omicidio volontario pluriaggravato continuato, contestato al capo D1), commesso in danno dei cittadini italiani Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI e del marito Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA; di Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e del marito Julio César D'ELIA PALLARES; di Raùl Edgardo BORELLI CATTANEO e di Raùl GAMBARO NUÑEZ.

È stato, inoltre, da solo, condannato, sempre in appello, per l'omicidio volontario pluriaggravato continuato, contestato al capo D1b), commesso in danno di venti cittadini uruguaiani: Alberto CORCHS LAVINA e sua moglie Elena Paulina LERENA COSTA, Alfredo Fernando BOSCO MUÑOZ, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO e sua moglie Graciela Noemi BASUALDO NOGUERA, Maria Antonia CASTRO HUERGA de MARTINEZ e suo marito José Mario MARTINEZ SUAREZ, Aida Celia SANZ FERNANDEZ e sua madre Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI de SANZ, Atavilas CASTILLO LIMA, Miguel Angel RIO CASAS, Eduardo GALLO CASTRO, Gustavo Raul ARCE VIERA, Juvelino Andres CARNEIRO FONTUOURA GULARTE e sua moglie Carolina BARRIENTOS SAGATIBELZA, Carlos Federigo CABEZUDOS PEREZ, Maria Asuncion ARTIGAS NILO de MOYANO e suo marito Alfredo MOYANO SANTANDER, Celica Elida GOMEZ ROSANO.

Sulla ricostruzione delle vicende occorse ai sei *desaparecidos* italiani si è già detto al paragrafo che precede.

I sequestri dei venti cittadini uruguaiani, seguiti da detenzione clandestina, torture e morte, si collocano, come i sei precedenti, in Argentina, nell'ambito della stessa ondata repressiva condotta dalla fine del 1977 fino ai primi giorni del 1978, volta alla eliminazione di tutte le persone anche solo sospettate di essere oppositori politici della giunta militare argentina e/o uruguaiana, quali i militanti nel GAU, nel PCR (*Partido Comunista Revolucionario*), nell'UIC

(Union de Juventudes Comunistas) e nel MLN - T (Movimiento de Liberacion Nacional - Tupamaros) o di avere con i militanti anche solo meri rapporti di parentela, amicizia o frequentazione.

Hanno riferito sui fatti i testi - spesso sequestrati e temporaneamente co-detenuti insieme alle vittime - Marta Alicia ENSENAT, moglie di Miguel Angel RIO CASAS, Valentin ENSENAT, figlio del predetto, Adriana CHAMORRO, Maria Teresa SERANTES LEDE, Washington RODRIGUEZ, Mirtha GUIANZE RODRIGUEZ (rappresentante della Pubblica accusa nel procedimento celebratosi in Uruguay), Angel GALIERO, Luis Guglielmo TAUB e alcuni marinai, Rosa BARREIX, Maria Victoria MOYANO ARTIGAS, Norma Esther LEANZA, Diego BARREDA, Eduardo CORRO e Nestor Julio GOMEZ ROSANO.

A partire dalla pag. 71, la Corte di Assise di Appello ha analizzato, in dettaglio, gli elementi di prova, di carattere testimoniale e documentale, acquisiti in ordine al ruolo rivestito nelle vicende investigate da TROCCOLI FERNANDEZ.

È stato, in primo luogo, esaminato il contenuto della deposizione resa da Rosa BARREIX.

La donna, arrestata nel novembre 1977, ha riferito che l'imputato, tra la fine del '77 e l'inizio del '78, le diede una lista di nominativi e le disse trattarsi di "caduti a Buenos Aires": tra di essi, vi erano Alberto CORCHS e sua moglie Lerena, Julio César D'ELIA PALLARES e sua moglie Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, Raúl Edgardo BORELLI CATTANEO.

Ha parlato, poi, del ruolo di comando del TROCCOLI e delle sistematiche torture praticate presso il FUSNA in Montevideo anche dallo stesso imputato; ha, ancora, riferito del collegamento esistente tra le operazioni consistite negli arresti operati dal FUSNA in Uruguay e in Argentina; lo stesso TROCCOLI le chiese se era disponibile ad andare con gli agenti del FUSNA a Buenos Aires a riconoscere i suoi compagni; ha precisato che alcuni dei compagni che le era stato richiesto di riconoscere erano stati effettivamente arrestati a Buenos Aires.

Ha spiegato, quindi, la teste che l'imputato affermava "di essere il capo dell'S2; lui comandò l'operazione in cui caddero i GAU, dal 20 novembre in poi...lui ha portato avanti questa cattura e questa cattura ha voluto dire la morte di tantissime persone a Buenos Aires".

È stata, poi, riportata, sul ruolo dell'imputato, la testimonianza resa da Beatriz Cristina FYNN FERNANDEZ.

Arrestata il 6 dicembre 1977 da militari uruguayani del FUSNA (Fucilieri Navali della Marina Nazionale), ha narrato delle torture subite e del riconoscimento del TROCCOLI, indicato come Capo dell'S2 con lo pseudonimo di "Federico", confermato dalla BARREIX; anche lei ha parlato del coordinamento fra agenti uruguaiani e argentini.

La teste Mirtha GUIANZE RODRIGUEZ, Pubblico Ministero nel procedimento uruguayano definito con la condanna di LARCEBEAU AGUIRREGARAY per gli stessi fatti di cui al capo D1a), ha ricostruito la carriera all'interno del FUSNA dell'imputato, il suo ruolo di Capo dell'S2 e nell'OCOA negli anni tra il 1974 e il 1978.

Il magistrato ha attribuito i fatti sub capo D1) a TROCCOLI e LARCEBEAU nell'esercizio dei ruoli rispettivamente svolti all'interno del FUSNA e dell'S2, affermando: "...vi era

un'amplissima facoltà di decisione da parte dell'S2...poteva arrestare...disporre dei prigionieri autonomamente e non doveva rendere conto ai suoi superiori sul destino o su come si era comportato, com'era stato il procedimento contro questa persona. Quando una persona veniva arrestata, veniva condotta dall'S2 e le persone che avevano partecipato al sequestro non avevano più notizie di quello che succedeva con questa persona. In altri termini, quando si arrivava all'S2 il prigioniero era nella disponibilità totale dell'S2, con potere di deciderne anche la sorte, la vita o la morte".

La teste ha chiarito che il piano veniva dall'alto, dal Comando, che prevedeva l'eliminazione dei sovversivi e che per portare a compimento questo piano potevano procedere nella maniera che ritenessero più adeguata e in un comunicato della Marina uruguaiana al Presidente della Repubblica si spiegava che il FUSNA doveva ottenere informazioni più rapidamente possibile dalla persona arrestata: "Questo vuol dire...che loro potevano torturare anche fino alla morte, come ritenessero opportuno...potevano applicare qualsiasi forma di tortura volessero e ovviamente lo facevano".

All'epoca dei sequestri sub capo D1), TROCCOLI e LARCEBEAU svolgevano azioni repressive in Argentina e, nel momento in cui terminò l'operazione contro i GAU, TROCCOLI era ancora a capo dell'S2.

La teste, oltre a descrivere nel dettaglio il funzionamento dei vari servizi di *intelligence* e del FUSNA in Uruguay, ha fornito indicazioni specifiche in ordine ai fascicoli militari dei due imputati, in cui vengono espressi apprezzamenti in relazione al loro operato in Argentina con un preciso significato ("Questo apprezzamento positivo all'ESMA voleva dire appartenere al gruppo di lavoro che torturava e faceva sparire le persone").

Il teste Martin PONCE de LEON ha depositato un documento riepilogativo della carriera militare di TROCCOLI e ha illustrato le attività compiute dall'imputato con riferimento ai sequestri operati in Argentina tra la fine di dicembre del 1977 e il gennaio del 1978 (documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento: fascicolo personale di TROCCOLI e documenti dell'ufficio immigrazione attestanti i voli di TROCCOLI in Argentina).

Il teste Washington RODRIGUEZ ha documentato i viaggi in Argentina compiuti da TROCCOLI nell'ottobre del 1976, nel giugno del 1977 e il 20 dicembre 1977, ovvero il giorno prima dell'inizio dei sequestri dei militanti del GAU e di altri gruppi.

Il teste Juan Roger RODRIGUEZ, docente universitario e ricercatore in tema di diritti umani, ha chiarito il tema dell'organizzazione del coordinamento repressivo transnazionale e come fosse organizzato il sistema di repressione uruguaiano, descrivendo il ruolo ricoperto da TROCCOLI (ufficiale della Marina appartenente tra il 1974 e il dicembre 1977 al FUSNA come Tenente di vascello, continuando ad espletare le mansioni all'S2; ufficiale di coordinamento all'OCOA; dalla metà del 1976 al Comando del Servizio di intelligence del FUSNA; per tale qualifica si recava periodicamente in Argentina presso la *ES.M.A. - Escuela de Mecanica de la Armada* con l'incarico di coordinare l'attività repressiva dei due Paesi, come ammesso dallo stesso imputato nel suo libro 'L'IRA DEL LEVIATANO' acquisito agli atti del processo).

Il teste Lewis David ROSTAN GAUTIER, insegnante che ha svolto ricerche su TROCCOLI, ha dichiarato che nel fascicolo personale dell'imputato sono presenti valutazioni positive per aver egli svolto presso l'ESMA un corso di intelligence nel gruppo 3.3. Nel documento si dice che il FUSNA è uguale per compiti, per missioni e per struttura all'ESMA e si attesta che questa caratteristica è stata raggiunta grazie al signor TROCCOLI.

La Corte capitolina ha, poi, passato in rassegna le fonti documentali acquisite (pagg. 75-82), delle quali è utile dare una breve sintesi.

La Relazione consegnata nel 2005 dalla Marina uruguaiana al Presidente della Repubblica.

Contiene importanti conferme sia in ordine al coinvolgimento della Marina nelle operazioni antisovversive contro i militanti di varie forze di opposizione (specie dei militanti dei GAU: all'inizio del 1978 la Marina emanò un comunicato nel quale dava atto di aver "annientato" il GAU), sia in ordine al rapporto di collaborazione esistente tra i servizi di *intelligence* della Marina uruguaiana e di quella argentina (FUSNA ed ESMA) e tra gli organismi della Prefettura navale di entrambi i Paesi, pienamente riscontrato dal rinvenimento negli archivi della Marina uruguaiana del fascicolo, di provenienza argentina, intitolato "Operazione controsovversiva GAU".

Nella relazione in esame si descrive il ruolo del FUSNA nella lotta contro la guerriglia, se ne dettaglia l'articolazione (costituita dal Comando, dallo Stato Maggiore e da 3 Sezioni di fanti) e si individua nell'S2 o Sezione d'*Intelligence* (nella quale operavano LARCEBEAU e TROCCOLI, nel 1977) l'unità impegnata nella ricerca di informazioni sui movimenti sovversivi clandestini. Si precisa che nella metà degli anni '70 le operazioni antisovversive furono seguite soprattutto dall'S2, al quale venivano consegnati i detenuti catturati dalle restanti unità della Marina; la Sezione S2 gerarchicamente dipendeva dal Comandante dell'Unità (JAUNSOLO) a sua volta subordinato al Comandante in Capo (MARQUEZ).

Il 'legajo' (in italiano: fascicolo, incartamento) TROCCOLI.

Si ripercorre, in dettaglio, la carriera militare dell'imputato, scandita da periodiche schede di valutazione, con focalizzazione sui compiti svolti come Capo della Sezione S2 del FUSNA. Il Comandante JAUNSOLO è prodigo di giudizi più che lusinghieri sull'operato di TROCCOLI.

Il 'Bibliorato 097'.

Acquisito all'udienza del 21 dicembre 2018, proviene dalla Direzione della Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recente - Presidenza della Repubblica orientale dell'Uruguay, estratto dall'archivio del FUSNA, e costituisce un'analisi dettagliata del gruppo GAU elaborata dal FUSNA nel 1977 in cui appare, accanto ad alcuni nomi di appartenenti al gruppo, l'annotazione "*desaparecido*" (ad es., accanto ai nomi di Hugo MENDEZ e Josè Enrique MICHELENA, sequestrati a Buenos Aires rispettivamente a giugno del 1976 e il 14 giugno 1977).

L'organigramma dello stato maggiore del FUSNA alla data del 28 giugno 1976.

Il documento è stato rinvenuto nel dossier di contro-*intelligence* relativo al TROCCOLI ed è pervenuto dall'archivio della Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recente, con validazione del 20 settembre 2018.

Il documento FUSNA, 1° febbraio 1978, a firma TABARE' DANERS.

Contiene, oltre alla descrizione di un'operazione di arresto di un militante GAU, anche l'elenco dei membri del "Comitato Esecutivo del GAU" con specificazione dei rispettivi ruoli ricoperti: si tratta dei *desaparecidos* indicati al capo D1) della rubrica.

Verbali di interrogatori.

La Marina uruguaiana rintracciava, nei propri archivi, i verbali degli interrogatori resi in Argentina da D'ELIA PALLARES, BORELLI CATTANEO, CORCHS LAVINA, SOBRINO BERARDI e MOYANO SANTANDER, a riprova della collaborazione repressiva transnazionale.

Documento sui viaggi di TROCCOLI.

Sempre dagli archivi del FUSNA, cui solo a partire dall'aprile del 2017 ha avuto accesso la Direzione della Segreteria dei Diritti Umani per il Passato recente, è stato reperito un documento, certificato dall'archivista in data 20 settembre 2018, che attesta che TROCCOLI si recò in missione ufficiale in Argentina negli anni '78 e '79, frequentando le basi di Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Belgrano e Baia Blanca, questi ultimi costituenti "i principali punti di collegamento della repressione in Argentina" (pag. 75 della sentenza impugnata).

Richiamate le considerazioni già svolte a proposito del ricorrente LARCEBEAU AGUIRREGARAY, per gli aspetti comuni in relazione al concorso con il TROCCOLI nel reato continuato pluriaggravato di cui al capo D1a), da ritenersi estese al capo D1b), ascritto al solo TROCCOLI, per le convergenti e concludenti prove congruamente apprezzate dai giudici del gravame, deve reputarsi immune da vizi motivazionali e da errori di diritto *l'iter* argomentativo che li ha condotti alla decisione di condanna, avendo il ricorrente rivestito, in ognuna delle vicende addebitategli, un ruolo cruciale, sia nei servizi di *intelligence* (con sostanziale autonomia decisionale: v. testimonianza GUIANZE RODRIGUEZ) sia in quelli più prettamente operativi (arresti e torture dei prigionieri), così concorrendo, nel piano di eliminazione (anche fisica) degli oppositori politici, con significativi contributi di condotte poste in essere, consapevolmente e volontariamente (con dolo alternativo o, quanto meno, eventuale), alla stregua di necessarie precondizioni della loro soppressione.

Ciò detto, ritiene il Collegio che il ricorso proposto da TROCCOLI FERNANDEZ, nel terzo motivo dedotto (quella sulla responsabilità per concorso in omicidio) per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 194, 195 e 546 cod. proc. pen., debba essere valutato come inammissibile.

Esso, infatti, si risolve, essenzialmente, nella generica difesa a spada tratta della sentenza di assoluzione e, per converso, in un attacco frontale, parimenti generico per aspecificità, alla decisione di condanna di secondo grado, nella parte coinvolgente i c.d. 'quadri intermedi'.

Con approccio 'atomistico' e, per lo più, confutativo, il ricorrente censura solo talune delle prove, dichiarative e non, apprezzate dai giudici dell'appello, che reinterpreta o svilisce a suo favore, peraltro in modo assertivo, nei contenuti da esse forniti - viceversa ragionevolmente valutati in sentenza in un'ottica complessiva, per come sopra riportato -, insistendo nel proporre un'interpretazione della vicenda in esame attraverso la separazione, artificiosa, dei vari segmenti in cui si è snodata, e non confrontandosi con la configurazione monistica della fattispecie



concorsuale, né con le spiegazioni adeguate fornite dalla Corte di merito sulla intima connessione causale dei segmenti medesimi che l'hanno sostanziata, connessione determinata dal loro asservimento ad un unico, originario, univoco, progetto criminoso che doveva culminare - come più volte ripetuto - nella soppressione (eventualmente anche fisica) degli oppositori politici; obiettivo, quest'ultimo, tra l'altro, fieramente rivendicato dall'imputato nel suo libro "L'ira del Leviatano" acquisito al processo.

Le ulteriori generiche censure su pretesi vizi motivazionali, anche in punto di inadempito obbligo di motivazione 'rafforzata', replicano analoghi rilievi mossi dal coimputato LARCEBEAU AGUIRREGARAY, sicché in relazione ad esse valgono le stesse considerazioni già svolte a proposito dell'altro ricorso.

Il primo, il quinto e il sesto motivo di ricorso sono stati già trattati nella parte comune, mentre il quarto, relativo alla mancata applicazione dell'esimente prevista dall'art. 51 cod. pen., verrà trattato in seguito.

#### **9.5. Ricorso congiunto proposto dagli imputati AGUIRRE MORA, ESPINOZA BRAVO e LUCO ASTROZA.**

**9.5.1.** AGUIRRE MORA e LUCO ASTROZA sono stati condannati, in appello, per concorso nell'omicidio volontario pluriaggravato del cittadino italiano Omar Roberto VENTURELLI LOCATELLI, contestato al capo M1).

Per completezza, va detto che gli altri coimputati RAMIREZ RAMIREZ, VASQUEZ CHAUHAN e MORENO VASQUEZ non hanno proposto ricorso per cassazione, sicché la loro condanna è divenuta irrevocabile.

La vicenda si colloca subito dopo il colpo di stato operato in Cile dal generale PINOCHET l'11 settembre 1973.

VENTURELLI, ex sacerdote, era professore di pedagogia dell'Università cattolica di Temuco, membro del gruppo Cristiani per il Socialismo, leader nazionale del MIR (*Movimiento Izquierda Revolucionaria*), dunque, particolarmente in viso al regime golpista.

Venne ricercato dalla Polizia a seguito di un bando emanato dall'intendente della regione e della giunta militare nella provincia di Temuco (RAMIREZ RAMIREZ) con il quale si intimava a numerosi soggetti di presentarsi presso le autorità competenti, pena l'applicazione della "legge di fuga" (=condanna a morte).

VENTURELLI si presentò volontariamente presso il Reggimento Tucapel nella guarnigione di Temuco il 16 settembre 1973; detto reggimento era alle dipendenze di Hernan RAMIREZ RAMIREZ, rappresentante di governo dell'intera regione; presentatosi, VENTURELLI venne subito arrestato e tradotto nel carcere di Temuco.

Il 25 settembre 1973 la presenza del prigioniero presso quel carcere venne formalmente riconosciuta dalla Direzione.

Ciò posto, la Corte di Assise di Appello dà atto (pagg. 54-55) che hanno riferito sulla vicenda i testi Luis Alberto ALARCON SEGUEL, Bernadita WEISSER, Alonso AZOCAR, Ernesto

GARCIA ISLAS, Victor MATURANA BURGOS, Hernan Paul CARRASCO, LOPEZ FUENTES e Jorge BARUDY LABRIN.

Il teste BARUDY LABRIN, medico, che condivise il periodo di detenzione a Temuco con VENTURELLI, ha indicato nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1973 il momento in cui il predetto fu prelevato dal carcere.

Il teste CARRASCO ha fornito l'ultima notizia sulla esistenza in vita del VENTURELLI presso il centro di detenzione della base aerea di Maquehua, da cui il teste stesso proveniva.

Nei giorni del prelevamento da Temuco di VENTURELLI si collocherebbe il passaggio *in loco* della cd. "carovana della morte" guidata dal generale ARELLANO STARK (in primo grado è stata dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo), affiancato, tra gli altri, dal giovane ufficiale Pedro ESPINOZA BRAVO, successivamente approdato alla DINA.

In quei giorni, fra l'altro, alcuni prigionieri del carcere di Temuco vennero uccisi con la falsa accusa di essere stati autori di un attacco ai soldati e intento di fuga.

Venendo alle prove di responsabilità, la Corte di secondo grado (pagg. 94-95) ha adeguatamente valorizzato alcune testimonianze rese da militanti sopravvissuti alla prigionia e alle torture, i quali hanno individuato LUCO ASTROZA e AGUIRRE MORA fra gli aguzzini addetti alle sevizie e alle torture praticate presso il reggimento Tucapel e il carcere di Temuco (v. le sintesi delle deposizioni rese dai testi MATURANA BURGOS e ALARCON SEGUEL).

LUCO ASTROZA, in particolare, è stato individuato come militare che utilizzava per la tortura la macchina che infliggeva scariche elettriche.

Attesa la coincidenza delle funzioni svolte da AGUIRRE MORA e LUCO ASTROZA con quelle attribuite ai militari uruguaiani MATO NARBONDO, MEDINA BLANCO, SANDE LIMA, SOCA, RAMAS PEREIRA, SILVEIRA QUESADA, ARAB FERNANDEZ e VAZQUEZ BISIO, la Corte di merito ha coerentemente apprezzato negli stessi termini il contributo causale concorsuale apportato dagli imputati cileni all'evento-morte di specie.

Pertanto, si fa integrale richiamo, anche per le posizioni dei due ricorrenti cileni, alle considerazioni formulate in relazione ai ricorsi già proposti dai menzionati militari uruguaiani.

Tale richiamo va operato anche in relazione al riproposto tema della mancanza di autonomia decisionale dei c.d. 'quadri intermedi', oggetto del quarto e del sesto motivo del ricorso congiunto, con cui si denuncia la pretesa violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.

Si rinvia, pertanto, alle osservazioni spese sia nella parte generale sul concorso nel delitto di omicidio continuato pluriaggravato sia con riferimento ai ricorsi proposti da imputati caratterizzati da posizioni sovrapponibili a quelle dei due odierni ricorrenti cileni.

Si può, peraltro, aggiungere come debba considerarsi priva di fondamento la censura che, facendo leva su pretese diversità ordinamentali, stigmatizza l'estensione agli imputati cileni dei criteri valutativi delle prove enunciati alle pagg. 101-104 della sentenza impugnata per gli imputati uruguaiani.

Ed invero, diversamente da quanto dedotto sul punto, deve affermarsi, in base alle univoche risultanze processuali linearmente ricostruite dalle Corti di merito, che le modalità

progettuali ed esecutive della repressione furono identiche per tutti i Paesi che aderirono al Piano Condor.

Gli altri motivi di ricorso, ad eccezione di quello relativo alle scriminanti di cui agli artt. 51 e 54 cod. pen., che sarà oggetto di trattazione successiva, sono stati già affrontati nella parte comune e in quella afferente a questioni di carattere processuale specificamente sollevate dalla difesa dei ricorrenti cileni.

**9.5.2.** ESPINOZA BRAVO è stato condannato, in appello, per l'omicidio volontario pluriaggravato dei cittadini italiani Jaime Patricio DONATO AVENDAÑO (contestato al capo N1) e Juan Bosco MAINO CANALES (contestato al capo O1).

**9.5.2.1.** È stato ricostruito nel processo che DONATO AVENDAÑO, membro del comitato centrale del Partito Comunista cileno e dirigente sindacale, venne arrestato da alcuni agenti della DINA (*Dirección de Inteligencia Nacional*) il 5 maggio 1976, insieme ad altri dirigenti comunisti, in una casa sita in Calle Conferencia 1587, al centro di Santiago del Cile, utilizzata come "ratonera" (in italiano: trappola per topi - sul funzionamento del sistema della "ratonera" v. pag. 57 della sentenza impugnata).

Data e circostanze della morte della persona offesa sono rimaste incerte, essendo, peraltro, emerso che essa fu incarcerata nel centro di detenzione della DINA, noto come "Villa Grimaldi" e denominato "Terranova".

La sentenza dà atto che hanno riferito sulla vicenda i testi Nelson Esteban DONATO GUZMAN (figlio della vittima), Lorenza PIZARRO SIERRA (nuora della vittima) e Hugo PAVEL LAZO (avvocato membro del Partito comunista cileno e all'epoca del governo Allende legale del Ministero dell'Industria).

PAVEL LAZO ha dichiarato che la famiglia della vittima, due anni dopo il sequestro, era riuscita a ottenere l'elenco dei nominativi degli agenti responsabili delle operazioni nel 1976 dalla 10<sup>a</sup> Corte di appello di Santiago; depositava documentazione relativa a Manuel CONTRERAS SEPULVEDA, Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO e Marcelo MOREN BRITO.

È stata sentita anche la teste Gloria TORRES, che, quale avvocato attivo nel Comitato di cooperazione per la pace, ebbe accesso a numerosi documenti, in particolare a quelli relativi ai ruoli dei dirigenti della DINA; ha riferito che nel 1976 il vertice della catena di comando di detta struttura era incarnato da CONTRERAS SEPULVEDA (deceduto), ESPINOZA BRAVO e MOREN BRITO (deceduto).

Nell'analizzare le prove a carico dell'imputato (pagg. 96-97), la Corte di Assise di Appello dà atto dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di ESPINOZA BRAVO dal 34° Tribunale penale di Santiago del Cile in data 8 aprile 2009 (irrevocabile il 21 dicembre 2010), che ha accertato, tra l'altro e per quel che qui rileva:

- che nell'ottobre del 1974 ESPINOZA BRAVO aveva assunto l'incarico di Sub Direttore dell'*Intelligence* interna e a novembre diresse il centro clandestino di detenzione "Terranova" che funzionava a "Villa Grimaldi";

- che nel 1976 aveva rivestito il ruolo di Direttore delle Operazioni nel Dipartimento di *Intelligence* Interna fino ad agosto 1977;

- che presso "Villa Grimaldi" era praticata la tortura dei detenuti;

- che i testi Hector Hernan GONZALES OSORIO e Marcia Alejandra Evelyn MERINO VEGA videro l'imputato a "Villa Grimaldi".

La Corte di merito fa, poi, riferimento alla deposizione del teste Francisco UGAS TAPIA, segretario esecutivo del programma dei diritti umani del Ministero dell'Interno cileno, il quale ha dichiarato che "Villa Grimaldi" era un centro di detenzione e tortura; che le vittime ivi ristrette erano state arrestate dalla Brigata di investigazione metropolitana che aveva lì la sua base; che la decisione di eliminare le vittime veniva presa a "Villa Grimaldi" ed eseguita altrove.

Richiamata la testimonianza di Gloria TORRES di cui si è detto, i giudici del gravame hanno riportato il contenuto della deposizione resa dal teste Carlos MONTES CISTERNAS (segretario generale del MAPU - *Movimiento de Acción Popular Unitaria*), il quale ha individuato in CONTRERAS SEPULVEDA (deceduto) ed ESPINOZA BRAVO i vertici della DINA da cui partirono i programmi repressivi e gli ordini per le operazioni nell'anno 1976.

**9.5.2.2.** L'omicidio di Juan Bosco MAINO CANALES (capo O1) si colloca nell'ambito di una più vasta azione repressiva contro i militanti del MAPU, corrente di sinistra della DC cilena.

Viene ricostruito in sentenza che MAINO CANALES fu arrestato il 26 maggio 1976, dopo l'arresto di Elizabeth URRRA e di Antonio ELIZONDO ORMAECHEA, e condotto, come molti altri componenti del MAPU, nel centro clandestino di detenzione di "Villa Grimaldi".

Tempo dopo, il già citato teste Carlos MONTES CISTERNA, arrestato il 30 dicembre 1980 dalla CNI (organo di polizia segreta subentrato alla DINA), aveva appreso da uno dei suoi torturatori che MAINO "Se nos fue" (tradotto in italiano: se n'è andato), espressione utilizzata dagli agenti della polizia segreta per dire che un detenuto sottoposto a tortura non aveva resistito alle violenze ed era morto; lo stesso torturatore, nella circostanza, gli mostrò un documento scritto di pugno dal MONTES CISTERNA e da questi consegnato al MAINO CANALES prima di fuggire da Santiago.

Il teste Andrés Costantino REKAS URRRA, arrestato e torturato a "Villa Grimaldi", vi incontrò MAINO CANALES e dovette riconoscerlo su richiesta dei carcerieri; in seguito, venne liberato.

Sulla vicenda sono state sentite le due sorelle della vittima Margarita e Mariana MAINO CANALES, la già menzionata Gloria TORRES e il cugino della vittima Pablo ADRIAZOLA MAINO.

Nella valutazione del contributo di responsabilità in funzione degli omicidi ascrittigli, la Corte di secondo grado ha evidenziato (pagg. 109-110) che ESPINOZA BRAVO era operativo nel centro clandestino di "Villa Grimaldi", da lui diretto, dove si praticava la tortura.

Ha aggiunto che, nel maggio del 1976, l'imputato era, insieme a CONTRERAS SEPULVEDA e MOREN BRITO, tra i vertici di comando della DINA, organismo da cui partirono i programmi repressivi e gli ordini per le operazioni del '76; organizzò la Scuola Nazionale di *Intelligence*,

assunse l'incarico di Sub Direttore dell'*Intelligence* Interna e di Direttore delle operazioni di repressione della sovversione.

Non è superfluo ricordare, per come emerso dal processo e sintetizzato alle pagg. 30 ss. della sentenza impugnata, che la DINA (*Dirección de Inteligencia Nacional*), costituita con d.l. 14 giugno 1974, n. 521 quale prosecuzione naturale della "Commissione DINA", voluta da Pinochet e avviata nell'autunno del 1973, era un "*organismo militare a carattere tecnico professionale, dipendente direttamente dalla giunta di governo, la cui missione era quella di riunire tutta l'informazione a livello nazionale, proveniente dai differenti campi di azione, con il fine di fornire l'intelligence richiesta per la formulazione di politiche per la pianificazione e per l'adozione di misure volte alla protezione della sicurezza nazionale e allo sviluppo del Paese*".

La DINA crebbe rapidamente sia nel suo organico sia nel suo raggio di azione, divenendo il più potente strumento per l'eliminazione degli oppositori politici; formalmente dipendeva dalla giunta di governo, in realtà era direttamente subordinata al presidente della giunta, generale Pinochet; essa divenne la principale responsabile della lotta alla sovversione e delle operazioni all'estero contro gli oppositori politici e della cooperazione con i servizi di *intelligence* stranieri per colpire gli esuli cileni.

L'organigramma della DINA prevedeva, alla voce "Direzione delle Operazioni (di repressione della sovversione)" un Dipartimento Interno, da cui dipendevano la Brigata di *Intelligenza Metropolitana* (BIM) e i Centri di detenzione di Londres (Yucatan), Villa Grimaldi (Terranova), 4 Alamos, 3 Alamos, Iran (Venda Sexy).

Il Direttore delle Operazioni era l'imputato Pedro ESPINOZA BRAVO, che componeva anche la citata Brigata di *Intelligenza Metropolitana*.

Sulla base degli elementi probatori apprezzati, la Corte di Assise di Appello è pervenuta, con argomentare coerente, all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i due omicidi ascrittigli, valorizzandone il ruolo cruciale e niente affatto "intermedio", come dedotto dalla difesa, posto alle immediate dipendenze dei vertici politico-militari cileni e svolto con ampia autonomia decisionale quanto alla individuazione delle vittime e alla organizzazione degli operativi, anche attraverso la posizione (e alle conseguenti mansioni) di preposto al centro di detenzione e tortura di "Villa Grimaldi".

Anche ESPINOZA BRAVO, dunque, secondo le logiche conclusioni della sentenza impugnata, ha rivestito un ruolo cruciale, sia nei servizi di *intelligence* sia in quelli più prettamente operativi, nel piano di eliminazione (anche fisica) degli oppositori politici, ponendo in essere, consapevolmente e volontariamente (con dolo alternativo o, quanto meno, eventuale), le necessarie precondizioni della loro soppressione.

Quanto al ricorso, proposto congiuntamente con i coimputati AGUIRRE MORA e LUCO ASTROZA, si richiamano le considerazioni d'interesse comune già svolte per costoro.

Le censure specificamente dedotte sulla prova di responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla prospettata mancanza di autonomia decisionale, non si confrontano con il compendio probatorio analizzato, che, siccome adeguatamente valutato dalla Corte di merito,

ha consegnato risultati del tutto contrastanti con gli assunti difensivi, che si connotano, alla fine, per un carattere meramente confutativo.

**10. Sul mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere prevista dall'art. 51 cod. pen.**

Si tratta di motivo che accomuna i ricorsi proposti dagli imputati LARCEBEAU AGUIRREGARAY, MATO NARBONDO, MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SILVEIRA QUESADA, SOCA, VAZQUEZ BISIO, TROCCOLI FERNANDEZ, AGUIRRE MORA, LUCO ASTROZA, ESPINOZA BRAVO e ARAB FERNANDEZ.

La tesi difensiva che si ripete attraverso i ricorsi assume che gli imputati, in quanto appartenenti ai "quadri intermedi" in un contesto gerarchico-militare, non avevano il potere di vagliare la legittimità dell'ordine di un superiore, che erano, viceversa, tenuti ad eseguire, con conseguente applicazione della scriminante invocata.

Anche a voler prescindere dalla infondatezza già in punto di fatto della suddetta tesi, quanto meno per gli imputati TROCCOLI FERNANDEZ, LARCEBEAU AGUIRREGARAY ed ESPINOZA BRAVO, che, per quanto già esposto, agirono con marcata autonomia decisionale nella sequenza preordinata alla eliminazione degli oppositori politici, deve affermarsi, in sintonia con la Corte di merito, che la prospettazione è manifestamente infondata in diritto.

Più volte, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.) qualora il soggetto abbia agito in esecuzione di un ordine illegittimo impartitogli dal superiore gerarchico (Sez. 5, n. 16703 dell'11/12/2008, dep. 2009, Palanza e altri, Rv. 243332).

A *fortiori* il principio è stato ribadito nei casi in cui l'ordine illegittimo impartito da un superiore gerarchico costituisca manifestamente reato, atteso che, in tali casi, il subordinato destinatario non solo non è tenuto ad eseguire l'ordine criminoso, ma deve informare al più presto i superiori (Sez. 5, n. 38085 del 5/7/2012, Luperi e altri, Rv. 253546; Sez. 3, n. 18896 del 10/3/2011, Riccio ed altro, Rv. 250284; Sez. 5, n. 6064 del 25/11/2008, dep. 2009, Marino, Rv. 243325: quest'ultima decisione ha precisato che, per scriminare, l'ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti d'istituto).

Venendo ai casi di specie, deve ritenersi priva di pregio, perché quanto meno infondata, la comune deduzione difensiva, prospettata sotto il profilo della c.d. putatività dell'esimente, circa l'erronea opinione di legittimità dell'ordine superiore derivata da particolari circostanze politiche, giuridiche e/o materiali, quali: la cornice storico-politica nella quale vennero posti in essere i fatti oggetto del processo sotto il governo di dittature militari insediatesi con pieni poteri; la forte contrapposizione ideologica con il "nemico"; la provenienza dell'ordine dal vertice che era al contempo potere legislativo e potere esecutivo e la conseguente insindacabilità dello stesso, ancorché reputato illegittimo; la rigida disciplina gerarchica militare dei corpi di appartenenza; l'abito mentale portato alla pronta obbedienza.

Ed invero, la Corte di merito, con puntuale riferimento ai dati fattuali e con argomentazioni prive di salti logici, incensurabili in sede di legittimità, ha adeguatamente

evidenziato come tutti gli imputati fossero perfettamente a conoscenza della esatta situazione relativa alla esecuzione del progetto di eliminazione (eventualmente anche fisica) degli oppositori politici, scandito dalle varie fasi, succedutesi in un sufficientemente ampio arco temporale, della individuazione dei soggetti da arrestare, del loro sequestro, della successiva detenzione clandestina con sottoposizione a torture, e della definitiva eliminazione con occultamento dei cadaveri.

Si legge, in particolare, alle pagg. 98 e seguenti della sentenza impugnata, che il personale inquadrato negli apparati preposti all'attività di *intelligence* e di repressione «...operava in stretto contatto con i vertici militari e con i capi dei governi del Paese di appartenenza con i quali condivideva gli "ideali", dai quali riceveva le direttive e ai quali forniva periodiche relazioni sull'andamento dell'attività repressiva che organizzava in piena autonomia, avvalendosi di collaboratori fidati.

Alcuni di essi, inoltre, rivestivano anche l'incarico di ufficiali di collegamento con i corrispondenti apparati dei Paesi amici in attuazione di quella collaborazione e circolazione di informazione, di cui si è detto, e che accompagnò l'attività repressiva in esame.

Il personale in questione, dunque, indipendentemente dal grado militare rivestito in seno all'arma di appartenenza, era particolarmente qualificato e esperto: fortemente motivato, severamente selezionato, determinato, spregiudicato e crudele, solidamente formato, capace di pianificare le strategie di intervento, di organizzare uomini e risorse economiche, di assumere iniziative e di impartire ordini, di partecipare alle sedute di interrogatorio e di torture grazie alla profonda esperienza maturata negli anni.

Del resto è ragionevole ritenere che gli ideatori del Piano Condor, individuato l'obiettivo da raggiungere, si affidassero, per la sua realizzazione, a persone di provata fiducia che ne condividessero gli intenti e che sapessero tradurre in atto quanto da loro teorizzato e, poiché l'attività repressiva era stata pensata su larga scala, la sua esecuzione richiedeva, necessariamente, autonomia nella scelta dei tempi, dei luoghi di intervento e delle persone da colpire (purché appartenenti ai gruppi di opposizione attenzionati), ampiezza di poteri, spirito di iniziativa e capacità di fronteggiare gli imprevisti per assicurare il successo dell'operazione che si fondava, sostanzialmente, sulla sorpresa della vittima e sulla celerità dell'arresto.

[...] Gli imputati, definiti dal primo giudice "quadri intermedi", quindi, erano tutt'altro che subalterni, ignari di quanto stava accadendo, ma, al contrario, pur dipendenti, nella scala gerarchica, dai vertici militari e dai capi di governo, erano i loro più stretti collaboratori, costituivano un'élite stabile e immutabile nella sua composizione e ricoprivano ruoli di rilievo all'interno dell'*intelligence* e delle strutture di coordinamento e repressione della lotta sovversiva, dotati, come già detto, di autonomia decisionale sull'organizzazione di operazioni, mezzi, uomini e risorse economiche. Questi, dunque, conoscevano l'obiettivo perseguito dai loro superiori ed erano consapevoli di concorrere, con l'individuazione delle singole persone da arrestare, al conseguimento del risultato; lo conferma la spavalderia mostrata dai militari che operavano nei

*centri di detenzione, forti del silenzio e dell'inattività serbati dalle autorità costituite a fronte delle denunce presentate dai congiunti dei sequestrati...».*

Nella ineccepibile analisi sviluppata dai giudici di secondo grado, pienamente fedele alle esposte evidenze processuali, è dato enucleare, dal complessivo coerente argomentare, l'affermazione portante e conclusiva per la quale i convincimenti ideologici e di natura politico-militare, e gli atteggiamenti psicologici d'indifferenza o, addirittura, di adesione alla manifesta criminalità dell'ordine superiore, lungi dal giustificare i comportamenti delittuosi dei subordinati, costituirono segnali inequivocabili e certi della cosciente rappresentazione da parte di costoro del carattere palesemente delittuoso dell'azione imposta, commessa su prigionieri inermi e fiaccati dalle torture subite, in violazione dei più elementari principi dello *ius gentium* (v. sullo stesso tema della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. e negli stessi termini, Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass e altro, in motivazione).

#### **11. Sul mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità prevista dall'art. 54 cod. pen.**

Il motivo sul diniego della esimente è stato dedotto dai ricorrenti LARCEBEAU AGUIRREGARAY, MATO NARBONDO, AGUIRRE MORA, LUCO ASTROZA ed ESPINOZA BRAVO.

La Corte di Assise di Appello (pag. 104) ha preso spunto dal caso di CHAVEZ DOMINGUEZ, di cui ha confermato l'assoluzione già deliberata in primo grado, per inferirne che gli imputati definiti "quadri intermedi", se avessero disubbidito agli ordini, non avrebbero corso rischio di vita ma, al più, sarebbero incorsi in responsabilità disciplinari - come, appunto, accaduto al predetto CHAVEZ DOMINGUEZ (del quale, con ordine disciplinare n.22/632, Montevideo, 3 gennaio 1977, del Secondo Comandante del Corpo di Fucilieri Navali - FUSNA, venne disposto l'arresto semplice a causa di "Mancanza di collaborazione col Mandante": pag. 42) - e sarebbero stati penalizzati nell'avanzamento delle rispettive carriere, con conseguente inconfigurabilità di un "danno grave alla persona" quale presupposto applicativo della scriminante.

In ogni caso, ha aggiunto la Corte di merito, gli imputati non avevano assolto all'onere di allegazione ad essi incombente, avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione.

La motivazione è immune da vizi logici e da errori in diritto.

La sanzione disciplinare inflitta a CHAVEZ DOMINGUEZ per "mancanza di collaborazione con il mandante" è stata correttamente utilizzata come elemento di prova logica per inferirne che il paventato ed asserito pericolo di vita addotto dai difensori non aveva trovato alcun riscontro nella realtà processuale esaminata, anzi, era emerso il contrario di quanto dedotto.

Le censure articolate negli atti d'impugnazione sul punto, impennate sulla contestazione del ricorso a "presunzioni", a "superficiali generalizzazioni" e a "superficiale equiparazione delle conseguenze", presentano un inammissibile carattere di genericità, perché non supportate da specifiche argomentazioni critiche a confutazione del ragionamento sviluppato dai giudici capitolini.

Né si confrontano le difese dei ricorrenti con l'argomento in diritto speso dalla Corte di secondo grado quanto all'onere di allegazione, conforme all'insegnamento della giurisprudenza



di legittimità in base al quale l'imputato che invoca l'applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente (Sez. 1, n. 12619 del 24/1/2019, Chidokwe, Rv. 276173; Sez. 6, n. 45065 del 2/7/2014, P.G. in proc. Di Caterino e altri, Rv. 260389).

I motivi di ricorso dedotti sul tema dagli imputati summenzionati devono, pertanto, dichiararsi inammissibili.

## **12. Il ricorso proposto dall'imputato BLANCO.**

È stato condannato, con 'doppia conforme', per l'omicidio volontario pluriaggravato continuato commesso ai danni del cittadino italiano Daniel Alvaro BANFI BARANZANO, contestato al capo A1), e per l'omicidio volontario pluriaggravato continuato commesso ai danni dei cittadini italiani Gerardo Francisco GATTI, Maria Emilia ISLAS de ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ e Juan Pablo RECAGNO IBARBURI, contestato al capo B1).

In appello, è stato assolto dai reati di sequestro e omicidio commessi in danno della cittadina italiana Mafalda Corinaldesi de Stamponi, contestati al capo G2).

**12.1.** Secondo la concorde narrazione dei fatti delineata nelle sentenze di merito, l'omicidio di Daniel Alvaro BANFI BARANZANO va collocato nell'ambito dell'attività di repressione del "Movimiento 26 marzo" e del MLN (*Movimiento Liberación Nacional*) – *Tupamaros* e costituì una delle prime operazioni in cui intervennero congiuntamente poliziotti e servizi segreti uruguaiani e argentini.

BANFI, italo-uruguaiano, dirigente dei *Tupamaros* rifugiatosi in Argentina, venne sequestrato il 13 settembre 1974 presso la sua abitazione in Buenos Aires, unitamente a Luis LATRONICA (altro rifugiato uruguaiano), da un gruppo armato, comprendente (fu riconosciuto dalla vittima e dalla moglie Aurora) il commissario uruguayano Hector CAMPOS HERMIDA, noto per la sua attività antisovversiva.

La sua uccisione venne formalmente imputata alla "AAA" (*Alianza Argentina Anticomunista*).

Risulta che, dopo varie ricerche, la moglie Aurora venne indirizzata presso il commissariato di San Antonio de Areco, località situata a 110 km da Buenos Aires e da lì all'obitorio, dove, il 30 ottobre 1974, avvenne il ritrovamento dei tre corpi (di BANFI, LATRONICA e di un loro amico, tale Guillermo JABIF), completamente sfigurati da colpi di mitra e granate.

I giudici di merito hanno ricostruita la vicenda attraverso le deposizioni di: Aurora MELONI (vedova); Nicasio ROMERO, anch'egli sequestrato e detenuto, presso un carcere imprecisato, con il BANFI, e con lui sottoposto a interrogatori e torture da parte di agenti uruguaiani, mentre le guardie erano argentine; Oscar BONILLA, cognato di JABIF; Oscar DESTOUET, docente di storia; Juan ROGER RODRIGUEZ, giornalista; Mirtha GUIANZE RODRIGUEZ, Pubblico Ministero nei processi uruguaiani di cui si è già parlato.

Il teste DESTOUET ha parlato di una riunione multilaterale del settembre 1974 (cd. "pre-Condor"); ha confermato le funzioni di CAMPOS HERMIDA (il poliziotto uruguayano sequestratore), attivo all'interno dell'OCOA, in funzione di coordinamento delle operazioni antisovversive, precisando che il referente del suddetto era l'ispettore generale Victor CASTIGLIONE e il referente superiore era il Ministero degli Interni; esisteva, poi, il COSENA (*Consejo de Seguridad Nacional*), composto dai Ministri degli Interni e degli Esteri e dai Comandanti delle tre Armi, dal quale provenivano le direttive per tutte le operazioni importanti programmate. Di tale organismo, nella qualità di Ministro degli Esteri all'epoca dei fatti, faceva parte Juan Carlos BLANCO.

Il teste ROGER RODRIGUEZ, giornalista, ha riferito su numerosi documenti che esplicitavano l'ideologia di Juan Carlos BLANCO, il quale affermava che si trovavano nella "terza guerra mondiale" e intervenne direttamente nella vicenda del sequestro e sparizione della maestra Elena QUINTEROS, accaduta all'interno dell'ambasciata del Venezuela a Montevideo. Secondo ROGER RODRIGUEZ, Blanco era "uno dei comandanti civili degli apparati repressivi e uno dei più grandi difensori della sua ideologia".

La teste GUIANZE RODRIGUEZ, dal canto suo, ha dichiarato che il BLANCO, Ministro degli Esteri dal 1972 al 1976, proibiva che la stampa parlasse delle torture che avvenivano in Uruguay; istituì all'interno del suo Ministero la DIE (Direzione di Intelligence dello Stato), che raccoglieva informazioni sui cittadini che si trovavano all'estero e forniva tali informazioni ai servizi dei diversi Paesi; impedì ai cittadini di uscire dall'Uruguay ed effettuò viaggi in Argentina; mantenne contatti con GAVAZZO PEREIRA e CAMPOS HERMIDA e si preoccupò di assicurare loro l'impunità.

**12.2.** Sulla ricostruzione dei fatti e l'acquisizione delle prove relative ai delitti di cui al capo B1), si rinvia alla trattazione già svolta con riguardo ai ricorsi dei coimputati.

**12.3.** Sintetizzando il portato delle prove con riguardo alle funzioni esercitate dal BLANCO all'epoca dei fatti, le Corti di merito espongono che l'imputato, in quel periodo, ricopriva la carica di Ministro degli Esteri e, in tale qualità, era membro permanente dell'organismo repressivo posto ai vertici della catena di comando, il COSENA (*Consejo de Seguridad Nacional*), in posizione direttiva delle operazioni di illecita repressione e soppressione degli avversari politici; quale membro della Commissione degli affari politici con ruolo di *leadership* degli apparati repressivi, aveva poteri di comando assoluto in relazione all'attuazione del Piano Condor anche in epoca precedente alla sua formalizzazione, avvenuta nell'ottobre 1975; egli era uno dei comandanti civili degli apparati repressivi.

Viene ricordato nelle sentenze che gli organismi di *intelligence* si riunivano periodicamente e si scambiavano le informazioni; le funzioni decisionali dell'*intelligence* erano assegnate al SID (di cui si è già parlato), che faceva capo all'esercito e alla DIE che faceva capo, a sua volta, al Ministro degli Esteri, cioè al BLANCO, il quale assicurava che le operazioni condotte dal SID e dalla DIE rimanessero sotto copertura e gli autori rimanessero impuniti.

BLANCO, in conclusione, svolgeva una doppia funzione, perché all'interno del COSENA dirigeva la politica repressiva e si riuniva con il Ministero della Difesa da cui dipendeva il SID, e, dall'altra parte, come Ministro degli Esteri, aveva i suoi stessi servizi di *intelligence*.

**12.4.** Proprio valorizzando la carica istituzionale rivestita e la qualità di componente del COSENA, la Corte di Assise di Appello, nel delineare il contributo causale fornito da questo imputato in relazione agli omicidi ascrittigli, ha correttamente affermato, in sintonia con i primi giudici, che il BLANCO ebbe il potere di organizzare e dirigere l'azione repressiva da una posizione di vertice; istituì la Direzione di Intelligence, effettuò viaggi in Argentina ai fini del coordinamento dell'azione repressiva, mantenne contatti con GAVAZZO e CAMPOS HERMIDA, assicurò loro l'impunità e, in genere, garantì la copertura delle azioni repressive.

Richiamata la struttura unitaria del reato concorsuale, va ricordato che il concorso morale ricorre tutte le volte che un soggetto, diverso da quello il quale curerà materialmente l'esecuzione del reato, si profila nella fase preparatoria ed ideativa del reato, rafforzando nell'altro il proposito ed il disegno criminoso, indicando i mezzi per portarlo a compimento ovvero assicurando l'assistenza e l'aiuto prima o dopo la sua consumazione (Sez. 2, n. 10239 dell'11/4/1983, Rosas, Rv. 161459; Sez. 3, n. 7845 dell'1/7/1983, Ciriello, Rv. 160404).

La Corte di Assise di Roma, nell'argomentare sulla responsabilità del BLANCO e, in genere, di chi rivestiva incarichi apicali nelle dittature militari sudamericane aderenti al Piano Condor, ha correttamente posto in risalto come il contributo concorsuale fornito dall'agente non si esaurì sul solo piano morale, attraverso l'emanazione dell'ordine da cui aveva origine l'operazione che iniziava con un sequestro e terminava con l'uccisione della/e vittima/e, ma si estrinsecò anche sul piano materiale, attraverso la creazione e l'allestimento delle strutture di *intelligence* con reclutamento di personale *ad hoc* (la DIE, come detto operante presso il Ministero degli Esteri per raccogliere informazioni sui rifugiati all'estero e veicolarle ai Paesi amici), l'effettuazione di viaggi in Argentina ai fini del coordinamento dell'azione repressiva, il costante collegamento con i subalterni e sodali GAVAZZO PEREIRA e CAMPOS HERMIDA, cui assicurò, come già detto, l'impunità per i fatti delittuosi commessi.

Nel secondo motivo di ricorso, circoscritto alle posizioni del BLANCO e dei peruviani MORALES BERMUDEZ e RUIZ FIGUEROA (le posizioni dei quali sono state separate), la difesa, nel dolersi della mancata riqualificazione dei fatti nell'alveo dell'associazione per delinquere (tema comune ad altri ricorrenti di cui si è già parlato), ha criticato la sentenza di secondo grado per aver ritenuto applicabile il cd. "mandato in bianco" in relazione al concorso di persone nel reato continuato, sostenendone l'esclusiva correlazione con l'ipotesi delittuosa associativa.

La deduzione è infondata.

Nella lezione di questa Corte di legittimità si è, invero, affermato, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del BLANCO, che configura un'ipotesi di concorso morale nel reato di omicidio il cd. "mandato in bianco", ossia l'ordine impartito dall'agente di uccidere persone designate in funzione dell'appartenenza ad un certo gruppo, atteso che i soggetti passivi, anche se non indicati individualmente, sono determinabili in base a caratteristiche selettive rispondenti

alle finalità perseguite dall'agente stesso (Sez. 1, n. 48590 del 17/10/2017, Schiavone, Rv. 271551).

Anche con riferimento ad un contesto tipicamente mafioso, è stato chiarito che il mandato generico impartito dal capo dell'organizzazione di eliminare tutti i componenti di un clan rivale comporta il necessario concorso dello stesso mandante in tutti gli omicidi commessi, senza che il margine di indeterminatezza inerente a quel mandato possa ritenersi incompatibile con il principio di colpevolezza. Si tratta, infatti, di un incarico relativo ad un ambito ben definito di possibili vittime, che, peraltro, non può essere confuso con l'adesione ad un generico programma di un'associazione criminale, che ponga tra i propri fini la consumazione di una serie indeterminata di delitti. Altro è, infatti, ordinare l'uccisione di tutti i membri di una famiglia, anche se si lascia agli esecutori la scelta dei mezzi più appropriati, altro è costituire un'associazione destinata a commettere una serie non predeterminabile di omicidi. In un caso, il numero dei delitti può essere indeterminato, ma è pur sempre determinabile sulla base di uno specifico progetto di azione; nell'altro, il numero non è predeterminabile, perché viene in discussione un generico programma piuttosto che un progetto concreto (Sez. 5, n. 47739 del 12/11/2003, P.M. in proc. Arena e altri, Rv. 227777).

La Corte di Assise di Appello ha fatto esatta applicazione degli enunciati principi, spiegando che il mandato in bianco o mandato generico è configurabile, in relazione alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato, in vicende, come quelle in esame, caratterizzate dal fatto che "i bersagli da colpire" sono stati "individuati in funzione dell'appartenenza a specifici gruppi di opposizione" (come, ad es., i GAU, il PVP, il P.C.Ch., il MLP ecc.), appartenenza che, come emerso, veniva accertata dal circuito di informazione dei servizi di *intelligence* (che stilavano vere e proprie liste di 'proscrizione') su *input* dei vertici politico-militari: dunque, il numero dei delitti, seppure potenzialmente indeterminato, era in concreto determinabile sulla base dello specifico progetto di azione consacrato nel Piano Condor.

Il difensore del ricorrente ha inteso dar forza alle sue deduzioni richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che, nel delineare l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, ha evidenziato essere detto elemento individuabile «nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati» (fra le più recenti, Sez. 5, n. 1964 del 7/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442).

Alla luce dell'enunciato principio, il difensore ha obiettato essere "riduttivo" ricondurre nello schema della fattispecie concorsuale episodi delittuosi che ben difficilmente potevano essere definiti "occasional", in quanto, al contrario, posti in essere nell'ambito di un progetto

organizzativo articolato, stabile e duraturo nel tempo, caratteristiche, queste ultime, che meglio si atteggiavano al programma indeterminato di un'associazione per delinquere.

La deduzione è manifestamente infondata in diritto.

Ribadita, per le ragioni già esposte, l'impossibilità, per i giudici di merito, di riqualificare la vicenda in esame nell'alveo di una fattispecie (art. 416 cod. pen.) neppure contestata, giova precisare, con riguardo al criterio distintivo del concorso di persone nel reato continuato rispetto al reato associativo, che non può confondersi il riferimento alla "accidentalità" e "occasionalità" della concretizzazione dell'accordo criminoso con la "casualità" degli episodi, come sembra evincersi dalle deduzioni difensive.

Come più volte affermato da questa Corte (si veda anche Sez. 5, n. 42635 del 4/10/2004, Collodo e altri, Rv. 229906), il modo di svolgersi dell'accordo criminoso, nell'ipotesi concorsuale, avviene in via "occasionale e limitata" nel senso che esso è diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un medesimo disegno criminoso che li comprenda e preveda tutti, quindi certamente non caratterizzati da fortuita casualità, concetto che, all'evidenza, stride, sul piano logico, sia con la "determinatezza" degli episodi delittuosi concordati sia, *a fortiori*, con la riconducibilità degli episodi stessi a un medesimo originario progetto criminoso, posto che un "progetto", in quanto tale, non può essere attuato secondo criteri casuali.

Si ribadisce, pertanto, che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di secondo grado, nel ravvisare, in relazione agli omicidi pluriaggravati contestati agli imputati, il paradigma del concorso di persone nel reato continuato, si pongono in linea con le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto i reati giudicati sono risultati riconducibili ad un programma non generico e indeterminato (come quello tipico di un'associazione), ma predeterminato circa le fondamentali tipologie dei comportamenti criminosi da realizzare, teso a colpire una limitata categoria di vittime (oppositori politici individuati o individuabili come sopra precisato) e tendenzialmente limitato nel tempo (che non durasse oltre la necessità contingente di eliminare gli oppositori politici).

Quanto alla specifica posizione del BLANCO, il ricorso deduce in modo generico e assertivo che la sua condanna è stata determinata in base a una responsabilità "da posizione", legata al ruolo all'epoca ricoperto.

La censura, oltre che generica, è manifestamente infondata, atteso quanto emerso dal processo in relazione alle plurime condotte poste in essere dall'imputato nel programma di repressione dei "sovversivi" uruguaiani, di cui più sopra si è dato conto.

Con riguardo, in particolare, all'omicidio BANFI di cui al capo A1), le Corti di merito hanno concordemente evidenziato il coinvolgimento, nel sequestro della persona offesa, dell'agente uruguaiano dell'OCOA Hector CAMPOS HERMIDA, il quale, secondo i testi escussi, rispondeva del suo operato al COSENA, organismo - come già sottolineato - deputato alla programmazione delle più importanti azioni antisovversive e che annoverava tra i suoi membri l'allora Ministro degli Esteri BLANCO.

Anche la campagna repressiva ordita contro gli esponenti del PVP che furono uccisi secondo la contestazione di cui al capo B1) - dopo aver patito indicibili torture presso il centro di detenzione 'Automotores Orletti' - fu dovuta all'iniziativa del COSENA, di cui faceva parte BLANCO, e affidata, per la sua esecuzione, ai militari del SID, fra i quali GAVAZZO PEREIRA (riconosciuto fra i torturatori del citato centro clandestino di detenzione), che poté godere, come pure CAMPOS HERMIDA, della copertura di BLANCO (pag. 107 della sentenza impugnata).

A fronte di tale adeguata ricostruzione del contributo causale (di mandante) fornito dall'imputato come necessaria preconditione dell'evento-morte delle vittime designate, il ricorso non oppone alcuna specifica censura, correlata alla *ratio decidendi*, sicché, sul punto, va dichiarato inammissibile.

Il residuo motivo sulla mancata rinnovazione istruttoria è già stato trattato nella parte comune, cui si rinvia (quello sul diniego della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. è stato dedotto soltanto nell'interesse dei ricorrenti ARAB FERNANDEZ e MARTINEZ GARAY).

### **13. I ricorsi proposti dalle parti civili.**

Occorre, infine, procedere all'esame dei ricorsi proposti dalle parti civili.

#### **13.1. Ricorso proposto nell'interesse della Repubblica Orientale dell'Uruguay.**

**13.1.1.** Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la Corte di Assise di Appello, avendo condannato per i delitti loro rispettivamente ascritti ai capi B1) e D1) della rubrica gli imputati MATO NARBONDO, ARAB FERNANDEZ, MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SILVEIRA QUESADA, SOCA, VAZQUEZ BISIO, TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU AGUIRREGARAY, abbia ommesso di disporre sulle domande di risarcimento del danno e di liquidazione di provvisionale immediatamente esecutiva avanzate da essa parte civile.

Si duole, in particolare, che la sentenza impugnata abbia valorizzato un orientamento giurisprudenziale ormai superato da Sez. U, n. 30327 del 10/7/2002, Guadalupi, Rv. 222001.

Il motivo è fondato.

Con la decisione richiamata dalla parte civile impugnante è stato ribaltato il precedente orientamento espresso da Sez. U, n. 5/1999, Loparco, Rv. 212575, ed è stato affermato il principio secondo cui il giudice di appello, che, su gravame del solo Pubblico ministero, abbia condannato l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.

Tale principio - che il Collegio condivide appieno - poggia sul richiamo alle norme che prevedono rispettivamente che "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (art. 76, comma 2, cod. proc. pen.), che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601, comma 4, stesso codice) e che, se l'appello è proposto dal Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello può pronunciare condanna "e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge" (art. 597, comma 2, lett. a) e b), stesso codice).

Si aggiunga che, come le Sezioni unite Guadalupi non hanno mancato di evidenziare, l'art. 538 cod. proc. pen., la cui applicazione al giudizio di appello è consentita dall'art. 598 stesso codice, stabilisce che, con la sentenza di condanna, il giudice decide anche sulla domanda civile.

Inoltre, a conferma delle conclusioni di cui sopra, va osservato che l'art. 574 del codice di rito prevede che, in caso di impugnazione dell'imputato per gli interessi civili, la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile (Sez. 4, n. 11468 del 25/9/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Di Lucchio D'Anella, Rv. 227784), principio che non può valere a senso unico.

Infine, va osservato che la tesi del passaggio in giudicato della decisione sugli interessi civili in caso di mancata impugnazione della parte civile della sentenza di assoluzione dell'imputato, collide con la possibilità della parte civile, prevista dall'art. 651 cod. proc. pen., di far valere in sede civile la condanna dell'imputato intervenuta in secondo grado.

La difforme decisione valorizzata dalla Corte di merito (Sez. 5, n. 4356 del 16/11/2012, dep. 2013, Vigliotti e altri, Rv. 254389) deve ritenersi definitivamente superata, posto che, sulla scia della Guadalupi, sono state emesse diverse pronunce dalle sezioni semplici, fra le quali si segnalano: Sez. 6, n. 9364 del 12/11/2020, dep. 2021, Comune di Bagheria c/ Comparetto, Rv. 280714; Sez. 3, n. 15902 del 3/3/2016, T., Rv. 266637; Sez. 5, n. 20343 del 29/1/2015, Trotta, Rv. 264076; Sez. 5, n. 12190 del 13/1/2015, Rebella e altri, Rv. 263457; Sez. 2, n. 20652 del 14/2/2014, P.C in proc. Cillo e altro, Rv. 261818.

**13.1.2.** Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 74, 75, comma 1, 76, comma 2 e 541 cod. proc. pen., in quanto, nella parte della motivazione e del dispositivo della sentenza, avendo operato una distinzione fra le contestazioni e trattato la posizione delle vittime uruguaiane separatamente, la Corte di Assise di Appello non avrebbe condannato l'imputato TROCCOLI FERNANDEZ a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile per i due gradi di giudizio.

Si premette in ricorso che, nel primo grado di giudizio, la Repubblica Orientale dell'Uruguay si era costituita nelle udienze dell'11 ottobre 2013 e del 19 dicembre 2014, rispettivamente, nei confronti di LARCEBEAU AGUIRREGARAY e nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ, e, con riferimento a quest'ultimo, per tutte le vittime, italiane e uruguaiane.

L'inciso contenuto nella sentenza impugnata "Vanno inoltre tenute distinte le costituzioni di parte civile presentate nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU da quelle presentate solo nei confronti del primo imputato (TROCCOLI)", non considerava che nei confronti dei due imputati vi erano stati, come detto, due singoli e distinti atti di costituzione di parte civile e che in quello depositato il 19 dicembre 2014 con dichiarazione di costituzione di parte civile nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ erano ricomprese anche le vittime di nazionalità uruguaiana.

Con riferimento a queste ultime, pertanto, il difensore ricorrente deduce la violazione delle disposizioni sopra indicate, per non aver liquidato i giudici dell'appello le spese processuali in favore della parte civile Repubblica Orientale dell'Uruguay, a seguito della condanna dell'imputato, anche con riguardo alle vittime uruguaiane di cui al capo D1) della rubrica.

Il motivo è fondato.

La documentazione allegata conforta la prospettazione della parte civile, essendo incontestato che la Repubblica Orientale dell'Uruguay si sia costituita in giudizio con due distinti atti: a) l'uno, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma, Ufficio G.I.P., in data 11 ottobre 2013 nei confronti del solo LARCEBEAU AGUIRREGARAY; b) l'altro, depositato presso il medesimo ufficio in data 19 dicembre 2014, nei confronti del solo TROCCOLI FERNANDEZ.

Va, conseguentemente, accolto anche il secondo motivo di ricorso.

**13.1.3.** Discende dall'accoglimento integrale del ricorso in esame che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., nei confronti degli imputati MATO NARBONDO, ARAB FERNANDEZ, MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SILVEIRA QUESADA, SOCA e VAZQUEZ BISIO, in relazione alla condanna, in favore della parte civile Repubblica Orientale dell'Uruguay, al risarcimento, in solido, dei danni, che questa Corte direttamente dispone, rimettendone la liquidazione al giudice civile competente, con riferimento al capo B1) della rubrica.

La sentenza impugnata va, parimenti, annullata senza rinvio, ai soli effetti civili, nei confronti degli imputati TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU AGUIRREGARAY, in relazione alla condanna, in favore della parte civile Repubblica Orientale dell'Uruguay, al risarcimento, in solido, dei danni, che questa Corte direttamente dispone, rimettendone la liquidazione al giudice civile competente, con riferimento al capo D1 della rubrica, vittime italo-uruguaiane.

Infine, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai soli effetti civili, nei confronti dell'imputato TROCCOLI FERNANDEZ in relazione alla condanna, in favore della parte civile Repubblica Orientale dell'Uruguay, al risarcimento dei danni, che questa Corte direttamente dispone, rimettendone la liquidazione al giudice civile competente, con riferimento al capo D1) della rubrica, vittime uruguaiane, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute, per tale imputazione, nel primo e nel secondo grado di giudizio, che vanno liquidate in complessivi ulteriori 15.000,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge.

**13.2. Ricorso proposto nell'interesse di Julio Alberto GAMBARO, figlio di Raùl GAMBARO NUÑEZ, nei confronti di LARCEBEAU AGUIRREGARAY e TROCCOLI FERNANDEZ.**

Denuncia violazione degli artt. 538 e 74 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alla domanda di risarcimento del danno e delle spese legali in favore della parte civile ricorrente.

Assume che la Corte di Assise di Appello aveva riconosciuto, per gli stessi fatti, il risarcimento del danno con una provvisoria in favore di Silvia Elvira OSTIANTE e Raùl Mario



GAMBARO, rispettivamente madre e fratello del ricorrente, ma aveva ommesso di provvedere nei confronti di quest'ultimo, che presentava una posizione del tutto identica a quella dei familiari.

Per tale ragione chiede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., che la Corte di cassazione decida il ricorso senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, anche con riferimento alla quantificazione della provvisionale.

Lamenta, inoltre, la mancata liquidazione delle spese processuali.

Il ricorso è fondato limitatamente alla dedotta mancata pronuncia della Corte di secondo grado sulla domanda di risarcimento del danno e della connessa concessione di provvisionale.

Risulta, con chiarezza, dalle due sentenze e dall'atto di appello proposto congiuntamente alle altre parti civili D'ELIA, BORELLI CATTANEO, OSTIANTE e FRENTE AMPLIO, che Julio Alberto GAMBARO aveva chiesto, nei due gradi di merito, nei confronti degli imputati TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU AGUIRREGARY, la condanna al risarcimento dei danni nella misura di un milione di euro e la concessione di una provvisionale, quantificata in appello in euro 500.000,00. Nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di appello, il difensore avv. Fabio Maria Galiani, anche nell'interesse di Soledad GARCIA DOSSETTI e Dardo Dario ARTIGAS NILO, si è riportato al contenuto dell'atto di gravame, prima riportato.

Alle pagg. 119-120 della sentenza impugnata a favore del ricorrente, congiuntamente a Soledad GARCIA DOSSETTI vengono liquidate, a carico degli imputati TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU AGUIRREGARAY, solamente le spese di costituzione e difesa sostenute nei primi due gradi di giudizio, nella misura complessiva di 16.700,00 euro, oltre accessori di legge per ciascuna.

Nulla viene disposto sulla concessione della provvisionale, viceversa accordata, per quanto qui rileva, agli altri due familiari del defunto Raùl GAMBARO NUÑEZ, Silvia Elvira OSTIANTE e Raùl Mario GAMBARO, nella misura di 100.000,00 euro ciascuno.

Generica, d'altro canto, è la formula usata dalla Corte di Assise di Appello nel disporre la condanna di TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU AGUIRREGARAY, in solido, al risarcimento del danno cagionato "alle parti civili", posto che questa formula, correlata alle lacune e contraddittorietà evidenziate nei punti precedenti, non consente di ritenere certo che fra le parti civili la suddetta Corte abbia inteso annoverare anche l'odierno ricorrente.

Per le esposte ragioni, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., nei confronti degli imputati TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU AGUIRREGARAY, in relazione alla condanna, in favore della parte civile Julio Alberto GAMBARO, al risarcimento dei danni, che questa Corte dispone, rimettendone la liquidazione definitiva al giudice civile competente.

Attesa la perfetta sovrapposibilità della posizione del ricorrente a quella degli altri due familiari costituitisi parti civili, in favore dei quali è stata riconosciuta una provvisionale nella misura di 100.000,00 euro ciascuno, può essere direttamente disposta, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., anche in favore della parte civile Julio Alberto GAMBARO, una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella stessa misura di 100.000,00 euro.

Deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso, in quanto sulle spese processuali sostenuti nei due gradi di merito la sentenza impugnata ha provveduto nei termini prima riportati.

**13.3. Ricorso proposto nell'interesse di Horacio Rafael SANZ BALDUVINO, nella qualità di nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ, nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ.**

Premette di aver presentato il 15 novembre 2019 alla Corte di Assise di Appello di Roma istanza di correzione di errore materiale per avere la Corte omesso di quantificare la provvisionale a carico dell'imputato TROCCOLI FERNANDEZ, provvisionale, viceversa, stabilita in favore di tutte le altre parti civili costituite, compreso lo stesso istante, che agiva anche come congiunto di altra persona scomparsa.

La Corte adita rigettava l'istanza ritenendo che dovesse essere veicolata come motivo di ricorso per cassazione.

Si deduce, quindi, l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 539 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale, pur avendo la difesa di Horacio Rafael SANZ BALDUVINO, nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ, richiesto, nelle rassegnate conclusioni scritte, il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti dell'imputato TROCCOLI FERNANDEZ, aveva omesso di quantificarla, avendola, invece, concessa, sempre in capo al ricorrente, ma nella qualità di nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ.

Peraltro, la Corte aveva correttamente liquidato al ricorrente, nella qualità di nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ, la somma di 16.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese processuali.

Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio, limitatamente alla omissione rilevata.

Il ricorso va rigettato, perché infondato.

Risulta dalle conclusioni rassegnate in primo grado, depositate all'udienza del 22 novembre 2016, che l'avv. Mario Angelelli aveva chiesto, nell'interesse dell'odierno ricorrente quale nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ, la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in 750.000,00 euro, senza nessuna richiesta di concessione di provvisionale.

Nello stesso grado di giudizio, l'avv. Andrea Ramadori, come riportato a pag. 55 della sentenza della Corte di Assise di Roma, nell'interesse dell'odierno ricorrente quale nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, aveva chiesto il risarcimento dei danni nella misura di 600.000,00 euro e, in subordine, condanna generica al risarcimento dei danni e alla corresponsione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di 250.000,00 euro.

Nell'atto di appello, per come sintetizzato a pag. 5 della sentenza impugnata, la parte civile Horacio Rafael SANZ BALDUVINO, nella sua duplice qualità di nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ e di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, chiedeva l'affermazione di penale responsabilità, ai soli effetti civili, di TROCCOLI FERNANDEZ quale autore dei delitti di omicidio

contestati al capo D1) della rubrica e di condannarlo al risarcimento dei danni morali e materiali, senza alcun cenno a richiesta di provvisionale.

Nelle conclusioni rassegnate in appello, l'avv. Mario Angelelli, nell'interesse dell'odierno ricorrente quale nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ, chiedeva, come in primo grado, la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in 750.000,00 euro, senza nessuna richiesta di concessione di provvisionale; viceversa, l'avv. Andrea Ramadori, nell'interesse dell'odierno ricorrente quale nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, chiedeva una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di 100.000,00 euro.

Come è dato comprendere dalla esposta sequenza di atti, è evidente che la parte civile odierna ricorrente, quando ha avanzato richieste o proposto impugnazioni, nei due gradi di merito, agli effetti civili, nella qualità di nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ de SANZ, non ha mai presentato espressa richiesta di concessione di una provvisionale (lo ha fatto solo come nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ), sicché non può oggi dolersi, in sede di legittimità, di omessa pronuncia sul punto della Corte di merito, in mancanza di domanda.

Il ricorso proposto ai soli effetti civili dalla parte civile SANZ BALDUVINO Horacio Rafael quale nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI DE SANZ va, pertanto, rigettato.

**14.** Venendo alle deliberazioni conclusive sui ricorsi proposti dagli imputati - ad eccezione di quelli deceduti nelle more, per i quali si è provveduto come sopra - ritiene questa Corte che essi debbano essere rigettati perché, nel loro complesso, infondati, alla stregua delle ragioni esposte nei paragrafi che precedono.

Vanno, dunque, rigettati i ricorsi proposti dagli imputati AGUIRRE MORA, ESPINOZA BRAVO, LUCO ASTROZA, BLANCO, MATO NARBONDO, ARAB FERNANDEZ, LARCEBEAU AGUIRREGARAY, MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SILVEIRA QUESADA, SOCA, VAZQUEZ BISIO e TROCCOLI FERNANDEZ.

Tutti i predetti quattordici imputati vanno, inoltre, condannati:

- ciascuno al pagamento delle spese processuali;

- tutti, in solido, a rifondere alla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che vanno liquidate - in ragione della qualità dell'opera professionale prestata - in complessivi 6.000,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

- l'imputato BLANCO, a rifondere alle parti civili Aurora MELONI, Leticia Paula BANFI MELONI, Miranda NILA HEREDIA per la ASOFAMD ("*Asociacion de familiares de detenidos desaparecidos y martirez por la revolucion nacional*"), Enriqueta Carmen STAMPONI, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che vanno liquidate, per ciascuna parte, in complessivi 4.000,00 euro per onorari oltre, per tutte, accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

- gli imputati BLANCO, MATO NARBONDO, ARAB FERNANDEZ, MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SILVEIRA QUESADA, SOCA, VAZQUEZ BISIO, TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU AGUIRREGARAY, in solido, a rifondere alla parte civile Repubblica Orientale

dell'Uruguay, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che vanno liquidate, come da richiesta e alla luce del particolare pregio dell'opera professionale prestata (v. l'articolata memoria depositata), in complessivi 10.854,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

- gli imputati BLANCO, MATO NARBONDO, ARAB FERNANDEZ, MEDINA BLANCO, RAMAS PEREIRA, SANDE LIMA, SILVEIRA QUESADA, SOCA, VAZQUEZ BISIO, in solido, a rifondere alle parti civili Martha CASAL DE REY, Maria Cristina MIHURA, Andres RECAGNO, Mariana ZAFFARONI ISLA, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che vanno liquidate, per ciascuna parte, in complessivi 4.000,00 euro per onorari oltre, per tutte, accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

- gli imputati TROCCOLI FERNANDEZ e LARCEBEAU AGUIRREGARAY, in solido, a rifondere alle parti civili Monica XAVIER per FRENTE AMPLIO PARTITO CENTROSINISTRA URUGUAY, Maria Graciela BORELLI CATTANEO, Carlos Rodolfo D'ELIA, Silvia Elvira OSTIANTE, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che vanno liquidate: per Monica XAVIER per FRENTE AMPLIO PARTITO CENTROSINISTRA URUGUAY, Maria Graciela BORELLI CATTANEO, Carlos Rodolfo D'ELIA, in complessivi 6.400,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge; e la cui liquidazione va rimessa alla competente Corte di Assise di Appello di Roma - che provvederà ad emettere separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 (Sez. U, ordinanza n. 5464 del 26/9/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760) - per Silvia Elvira OSTIANTE, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

- l'imputato TROCCOLI FERNANDEZ a rifondere alle parti civili Horacio Rafael SANZ BALDUVINO quale nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI DE SANZ, Horacio Rafael SANZ BALDUVINO quale nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, Dardo Dario ARTIGAS NILO, Ruben Anibal ARTIGAS NILO, Pablo Simon SOBRINO COSTA, Aida Aurora SANZ BALDUVINO come nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, Aida Aurora SANZ BALDUVINO come nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI, Marta Alicia ENSENAT, Valentin ENSENAT, Maria Victoria MOYANO ARTIGAS per il padre Alfredo MOYANO, Maria Victoria MOYANO ARTIGAS per la madre Maria Asuncion ARTIGA NILO DE MOYANO, Graciela Julieta SOBRINO BERARDI, Nestor Julio GOMEZ ROSANO, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che vanno liquidate: per Marta Alicia ENSENAT, Valentin ENSENAT, Dardo Dario ARTIGAS NILO, Ruben Anibal ARTIGAS NILO, Maria Victoria MOYANO ARTIGAS per il padre MOYANO Alfredo, Aida Aurora SANZ BALDUVINO come nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, in complessivi 10.000,00 euro per onorari oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge; per Aida Aurora SANZ BALDUVINO come nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI, Horacio Rafael SANZ BALDUVINO come nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, Pablo Simon SOBRINO COSTA, in complessivi 6.400,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge; e per Horacio Rafael SANZ BALDUVINO quale nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI DE SANZ, Maria Victoria MOYANO ARTIGAS per la madre Maria Asuncion ARTIGA NILO DE

MOYANO, Nestor Julio GOMEZ ROSANO, Graciela Julieta SOBRINO BERARDI, in complessivi 4.000,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

- gli imputati AGUIRRE MORA, ESPINOZA BRAVO, LUCO ASTROZA, in solido, a rifondere alla parte civile Lorena Soledad Gloria PIZARRO SIERRA per AFDD ("*Agrupacion de detenidos desaparecidos*"), le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che vanno liquidate in complessivi 4.000,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

- gli imputati AGUIRRE MORA e LUCO ASTROZA, in solido, a rifondere alle parti civili VENTURELLI Hugo Ignacio, VENTURELLI CEA Maria Paz, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che vanno liquidate, per Maria Paz VENTURELLI CEA, in complessivi 4.000,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge e la cui liquidazione va rimessa alla competente Corte di Assise di Appello di Roma - che provvederà ad emettere separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 (Sez. U, ordinanza n. 5464 del 26/9/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760) - per VENTURELLI Hugo Ignacio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

- l'imputato ESPINOZA BRAVO a rifondere alle parti civili Guillermo Leon TELLIER DEL VALLE per il P.C.CH., Jaime Andres DONATO GUZMAN, Mariana GUZMAN NUÑEZ, Mauricio Claudio DONATO GUZMAN, Nelson Esteban DONATO GUZMAN, Ivan Patricio DONATO GUZMAN, Mariana MAINO CANALES, Margarita MAINO CANALES, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che vanno liquidate, per Guillermo Leon TELLIER DEL VALLE per il P.C.CH. e per Margarita MAINO CANALES, in complessivi 5.200,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge; e per Jaime Andres DONATO GUZMAN, Mariana GUZMAN NUÑEZ, Mauricio Claudio DONATO GUZMAN, Nelson Esteban DONATO GUZMAN, Ivan Patricio DONATO GUZMAN, Mariana MAINO CANALES, in complessivi 4.000,00 euro per onorari oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge.

#### **P.Q.M.**

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ARCE GOMEZ Luis, di GAVAZZO PEREIRA Josè Horacio e di MAURENTE MATA Luis Alfredo, perché i reati a loro ascritti sono estinti per morte degli imputati.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti civili nei confronti di TROCCHI FERNANDEZ Jorge Nestor e LARCEBEAU AGUIRREGARAY Juan Carlos, in relazione alla condanna, in favore della parte civile Repubblica Orientale dell'Uruguay, al risarcimento, in solido, dei danni, che dispone, rimettendone la liquidazione al giudice civile competente, in relazione al capo D1, vittime italo-uruguaiane.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti civili nei confronti di MATO NARBONDO Pedro Antonio, ARAB FERNANDEZ Josè Ricardo, MEDINA BLANCO Ricardo Josè, RAMAS PEREIRA Ernesto Avelino, SANDE LIMA Josè Felipe, SILVEIRA QUESADA Jorge Alberto,

SOCA Ernesto, VAZQUEZ BISIO Gilberto Valentin, in relazione alla condanna, in favore della parte civile Repubblica Orientale dell'Uruguay, al risarcimento, in solido, dei danni, che dispone, rimettendone la liquidazione al giudice civile competente, in relazione al capo B1.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti civili nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ Jorge Nestor in relazione alla condanna, in favore della parte civile Repubblica Orientale dell'Uruguay, al risarcimento dei danni, che dispone, rimettendone la liquidazione al giudice civile competente, in relazione al capo D1, vittime uruguaiane, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel primo e nel secondo grado di giudizio, in relazione a tale imputazione, che liquida in complessivi ulteriori 15.000,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti civili nei confronti di TROCCOLI FERNANDEZ Jorge Nestor e LARCEBEAU AGUIRREGARAY Juan Carlos, in relazione alla condanna, in favore della parte civile GAMBARO Julio Alberto, al risarcimento dei danni, che dispone, rimettendone la liquidazione definitiva al giudice civile competente, assegnando alla medesima parte civile una provvisoria, immediatamente esecutiva, di 100.000,00 euro; dichiara inammissibile nel resto il ricorso della parte civile GAMBARO Julio Alberto.

Rigetta il ricorso proposto ai soli effetti civili dalla parte civile SANZ BALDUVINO Horacio Rafael quale nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI DE SANZ.

Rigetta i ricorsi proposti da AGUIRRE MORA Daniel, ESPINOZA BRAVO Pedro Octavio, LUCO ASTROZA Carlos, BLANCO Juan Carlos, MATO NARBONDO Pedro Antonio, ARAB FERNANDEZ José Ricardo, LARCEBEAU AGUIRREGARAY Juan Carlos, MEDINA BLANCO Ricardo José, RAMAS PEREIRA Ernesto Avelino, SANDE LIMA José Felipe, SILVEIRA QUESADA Jorge Alberto, SOCA Ernesto, VAZQUEZ BISIO Gilberto Valentin, TROCCOLI FERNANDEZ Jorge Nestor, e condanna detti imputati:

ciascuno al pagamento delle spese processuali;

tutti, in solido, a rifondere alla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 6.000,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

nonché:

BLANCO Juan Carlos a rifondere alle parti civili MELONI Aurora, BANFI MELONI Leticia Paula, NILA HEREDIA Miranda per la ASOFAMD, STAMPONI Enriqueta Carmen, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi 4.000,00 euro per onorari oltre, per tutte, accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

BLANCO Juan Carlos, MATO NARBONDO Pedro Antonio, ARAB FERNANDEZ José Ricardo, MEDINA BLANCO Ricardo José, RAMAS PEREIRA Ernesto Avelino, SANDE LIMA José Felipe, SILVEIRA QUESADA Jorge Alberto, SOCA Ernesto, VAZQUEZ BISIO Gilberto Valentin, TROCCOLI FERNANDEZ Jorge Nestor e LARCEBEAU AGUIRREGARAY Juan Carlos, in solido, a rifondere alla parte civile Repubblica Orientale dell'Uruguay, le spese di costituzione e difesa sostenute nel

presente grado di giudizio, che liquida, come da richiesta, in complessivi 10.854,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

BLANCO Juan Carlos, MATO NARBONDO Pedro Antonio, ARAB FERNANDEZ José Ricardo, MEDINA BLANCO Ricardo José, RAMAS PEREIRA Ernesto Avelino, SANDE LIMA José Felipe, SILVEIRA QUESADA Jorge Alberto, SOCA Ernesto, VAZQUEZ BISIO Gilberto Valentin, in solido, a rifondere alle parti civili CASAL DE REY Martha, MIHURA Maria Cristina, RECAGNO Andres, ZAFFARONI ISLAS Mariana, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi 4.000,00 euro per onorari, oltre, per tutte, accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

TROCCOLI FERNANDEZ Jorge Nestor e LARCEBEAU AGUIRREGARAY Juan Carlos, in solido, a rifondere alle parti civili XAVIER Monica per FRENTE AMPLIO PARTITO CENTROSINISTRA URUGUAY, BORELLI CATTANEO Maria Graciela, D'ELIA Carlos Rodolfo, OSTIANTE Silvia Elvira, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida: per XAVIER Monica per FRENTE AMPLIO PARTITO CENTROSINISTRA URUGUAY, BORELLI CATTANEO Maria Graciela, D'ELIA Carlos Rodolfo in complessivi 6.400,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge; e la cui liquidazione rimette alla competente Corte di Assise di Appello di Roma per OSTIANTE Silvia Elvira, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

TROCCOLI FERNANDEZ Jorge Nestor a rifondere alle parti civili SANZ BALDUVINO Horacio Rafael quale nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI DE SANZ, SANZ BALDUVINO Horacio Rafael come nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, ARTIGAS NILO Dardo Dario, ARTIGAS NILO Ruben Anibal, SOBRINO COSTA Pablo Simon, SANZ BALDUVINO Aida Aurora come nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, SANZ BALDUVINO Aida Aurora nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI, ENSENAT Marta Alicia, ENSENAT Valentin, MOYANO ARTIGAS Maria Victoria per il padre MOYANO Alfredo, MOYANO ARTIGAS Maria Victoria per la madre ARTIGA NILO DE MOYANO Maria Asuncion, SOBRINO BERARDI Graciela Julieta, GOMEZ ROSANO Nestor Julio, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida: per ENSENAT Marta Alicia, ENSENAT Valentin, ARTIGAS NILO Dardo Dario, ARTIGAS NILO Ruben Anibal, MOYANO ARTIGAS Maria Victoria per il padre MOYANO Alfredo, SANZ BALDUVINO Aida Aurora come nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, in complessivi 10.000,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge; per SANZ BALDUVINO Aida Aurora nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI, SANZ BALDUVINO Horacio Rafael come nipote di Aida Celia SANZ FERNANDEZ, SOBRINO COSTA Pablo Simon, in complessivi 6.400,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge; e per SANZ BALDUVINO Horacio Rafael quale nipote di Elsa Haydée FERNANDEZ LANZANI DE SANZ, MOYANO ARTIGAS Maria Victoria per la madre ARTIGA NILO DE MOYANO Maria Asuncion, GOMEZ ROSANO Nestor Julio, SOBRINO BERARDI Graciela Julieta, in complessivi 4.000,00 euro per ciascuna parte, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

AGUIRRE MORA Daniel, ESPINOZA BRAVO Pedro Octavio, LUCO ASTROZA Carlos, in solido, a rifondere alla parte civile PIZARRO SIERRA Lorena Soledad Gloria per AFDD, le spese

sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 4.000,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge;

AGUIRRE MORA Daniel e LUCO ASTROZA Carlos, in solido, a rifondere alle parti civili VENTURELLI Hugo Ignacio, VENTURELLI CEA Maria Paz, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida, per VENTURELLI CEA Maria Paz, in complessivi 4.000,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge e la cui liquidazione rimette alla competente Corte di Assise di Appello di Roma per VENTURELLI Hugo Ignacio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

ESPINOZA BRAVO Pedro Octavio a rifondere alle parti civili TELLIER DEL VALLE Guillermo Leon per il P.C.CH., DONATO GUZMAN Jaime Andres, GUZMAN NUÑEZ Mariana, DONATO GUZMAN Mauricio Claudio, DONATO GUZMAN Nelson Esteban, DONATO GUZMAN Ivan Patricio, MAINO CANALES Mariana, MAINO CANALES Margarita, le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida, per TELLIER DEL VALLE Guillermo Leon per il P.C.CH. e per MAINO CANALES Margarita, in complessivi 5.200,00 euro per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge; e per DONATO GUZMAN Jaime Andres, GUZMAN NUÑEZ Mariana, DONATO GUZMAN Mauricio Claudio, DONATO GUZMAN Nelson Esteban, DONATO GUZMAN Ivan Patricio, MAINO CANALES Mariana, in complessivi 4.000,00 euro per ciascuna parte, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021

**Il Consigliere estensore**

Filippo Casa



**Il Presidente**

Mariastefania Di Tomassi

